

dossier

XIX Legislatura

30 luglio 2026

Misure urgenti in materia di
giustizia e per l'attuazione
del Patto dell'Unione
europea sulla migrazione e
l'asilo del 14 maggio 2024

D.L. 100/2026 – A.C. 3053



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 717/1



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Istituzioni

Tel. 06 6760-9475 - ✉ st_istituzioni@camera.it – ✕ [@CD_istituzioni](https://www.instagram.com/CD_istituzioni)

Dipartimento Giustizia

Tel. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it – ✕ [@CD_giustizia](https://www.instagram.com/CD_giustizia)

SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145-✉ rue_segreteria@camera.it - ✕ [@CD_europa-europa.camera.it](https://www.instagram.com/CD_europa-europa.camera.it)

Progetti di legge n. 629/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	5
-----------------------	----------

SCHEDA DI LETTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA.....	9
---	----------

- Articolo 1 (*Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato*)9
- Articolo 2 (*Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato*)18
- Articolo 3 (*Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia*)27
- Articolo 4 (*Permanenza nell'incarico dei magistrati giudicanti*).....29
- Articolo 5 (*Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace*)33
- Articolo 6 (*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità dell'ufficio per il processo*)36
- Articolo 7 (*Disposizioni in materia di pagamento indennizzi dovuti a norma della legge Pinto*).....46
- Articolo 8 (*Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia*)50
- Articolo 9 (*Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio*)52

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PATTO DELL'UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L'ASILO DEL 14 MAGGIO 2024	56
--	-----------

- Articolo 10, comma 1, lettere a) e b) (*Documenti forniti al richiedente protezione internazionale e dichiarazione di domicilio o residenza*)56
- Articolo 10, comma 1, lettera c) (*Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, obbligo di segnalazione della presenza, tutela giurisdizionale e rischio di fuga*)60
- Articolo 10, comma 1, lettera d) (*Modifiche in materia di*

<i>trattenimento del richiedente protezione internazionale)</i>	75
▪ Articolo 10, comma 1, lettera e) (<i>Modifiche in materia di trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera</i>).....	79
▪ Articolo 10, comma 1, lettera f) (<i>Misure alternative al trattenimento del richiedente</i>)	83
▪ Articolo 10, comma 1, lettera g) (<i>Modifiche in materia di attività lavorativa dei richiedenti asilo</i>).....	86
▪ Articolo 11, comma 1, lettere a)-p) (<i>Attuazione del regolamento UE 2024/1348 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale</i>).....	88
▪ Articolo 11, comma 1, lettere q)-s) (<i>Procedure di impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale</i>).....	109
▪ Articolo 12, commi 1 e 2, lettere a)-e) (<i>Accertamenti</i>).....	117
▪ Articolo 12, comma 2, lettere f) e g) (<i>Ricorso per cassazione sui provvedimenti di trattenimento</i>)	168
▪ Articolo 12, comma 3 (<i>Patrocinio a spese dello Stato dello straniero</i>)	172
▪ Articolo 13 (<i>Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013</i>)	173
▪ Articolo 14 (<i>Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 e al decreto legislativo n. 150 del 2011</i>)	183
▪ Articolo 15 (<i>Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale</i>).....	188
▪ Articolo 16 (<i>Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione</i>).....	191
▪ Articolo 17 (<i>Disposizioni transitorie</i>)	198
CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI	200
▪ Articolo 18 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	200
▪ Articolo 19 (<i>Entrata in vigore</i>)	201
LE INIZIATIVE DELL'UE ADOTTATE AD INTEGRAZIONE DEL PATTO (A CURA DEL SERVIZIO RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI)	203
▪ Piano di attuazione comune del Patto.....	205
▪ La terza relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione	

del patto	206
▪ Ulteriori iniziative dell'UE in materia di immigrazione, asilo e frontiere esterne	209
▪ Il contenzioso pendente presso la Corte di Giustizia dell'UE.....	211

PREMESSA

Il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, recante misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024, è stato presentato al Senato che ha iniziato l'esame del disegno di legge di conversione presso le Commissioni riunite 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede referente il 17 giugno 2026.

Nella seduta del 28 luglio 2026 le Commissioni riunite hanno preso atto dell'impossibilità a votare un mandato ai relatori stante la calendarizzazione in Assemblea fissata per lo stesso giorno.

Il 30 luglio 2026 l'Assemblea ha approvato il disegno di legge di conversione del decreto-legge senza apportarvi modificazioni.

Schede di lettura

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 1

(Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato)

L'**articolo 1** reca una nuova disciplina concernente lo svolgimento dell'**esame di Stato** per l'accesso alla **professione forense**.

Innanzitutto, la norma stabilisce che l'esame di accesso alla professione forense si svolge con **cadenza annuale**, composta da un'**unica sessione**, e si suddivide in **2 prove scritte** e **1 prova orale (comma 1)**.

Sul punto si ricorda che l'art. 46 della L. n. 247 del 2012 prevede che l'esame di Stato si articoli in 3 prove scritte (redazione di 2 pareri motivati e di 1 atto giudiziario) e 1 prova orale. Per maggior approfondimento si veda il relativo box *infra*.

Per quanto attiene alle **prove scritte**, il **comma 2** prevede che esse si svolgono **in presenza** e con il solo ausilio dei **codici annotati con la giurisprudenza**. Inoltre, i temi su cui si incentrano le prove scritte sono formulati dal Ministero della giustizia.

È fatto **espresso divieto** ai candidati di introdurre in sede di esame:

- testi o scritti, anche informatici;
- strumenti elettronici o di telecomunicazione.

La **violazione del divieto** appena richiamato comporta l'**immediata esclusione** dall'esame, che viene disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno 2 commissari. La medesima sanzione, irrogata con le stesse modalità, è applicata anche al candidato che riceve e non fa immediata denuncia alla commissione di scritti o appunti di qualsiasi genere entrati nell'aula di esame con qualunque mezzo.

In merito all'**oggetto** delle prove scritte, esse consistono nella redazione di:

- un **parere motivato** su una questione proposta in una materia, scelta dal candidato, tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo (**comma 2, lett. a)**);
- un **atto giudiziario** relativo ad un caso pratico proposto in una materia, scelta dal candidato, tra il diritto privato, il diritto penale

e il diritto amministrativo. La redazione dell'atto richiede di affrontare sia gli aspetti processuali che sostanziali della questione (**comma 2, lett. b**)).

Il **comma 3** regola la **prova orale** dell'esame. Quest'ultima ha luogo nella medesima sede delle prove scritte e ha ad oggetto:

- la soluzione di un **caso pratico**, con riferimento agli aspetti sia processuali che sostanziali, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo (**comma 3, lett. a**));
- la risposta a **3 quesiti** ripartiti nel seguente modo: il **primo**, a scelta del candidato, tra il diritto processuale civile, il diritto processuale penale o il diritto processuale amministrativo; il **secondo**, sempre a scelta del candidato, tra il diritto sostanziale civile, il diritto sostanziale penale o il diritto sostanziale amministrativo; infine il **terzo**, anch'esso a scelta del candidato, tra le seguenti materie: diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario (**comma 3, lett. b**));
- la risposta ad un quesito concernente l'**ordinamento**, la **deontologia** e la **previdenza forense** (**comma 3, lett. c**)).

I **criteri di valutazione** delle prove sono regolati dal **comma 4**. Tra i criteri su cui si fonda la valutazione della Commissione figurano:

- la chiarezza, la logicità e il rigore metodologico dell'esposizione (**comma 4, lett. a**));
- la dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici (**comma 4, lett. b**));
- la dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati (**comma 4, lett. c**));
- la dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà (**comma 4, lett. d**));
- la dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione (**comma 4, lett. e**)).

Il **comma 5** reca dettagliatamente le modalità di **assegnazione** dei **punti** di merito da parte dei sottocommissari nella valutazione delle singole prove di esame di ciascun candidato. Nello specifico, la norma stabilisce che **ogni membro** della sottocommissione ha disposizione **10 punti** di merito da assegnare a **ciascuna prova scritta**. Il candidato potrà accedere alla prova orale se avrà riportato **almeno 18 punti in ciascuna prova scritta**.

Sempre il **comma 5** dispone che nella **valutazione** della **prova orale**, ogni sottocommissario può attribuire **10 punti** di merito **per ciascuno dei quesiti** sottoposti al candidato e quindi:

- la risoluzione del caso pratico *sub* articolo 1, comma 3, *lett. a*);
- i tre quesiti di cui all'articolo 1, comma 3, *lett. b*);
- il quesito sulla deontologia forense *sub* articolo 1, comma 3, *lett. c*).

Saranno giudicati idonei al superamento della prova, coloro che avranno riportato una valutazione non inferiore a **18 punti in ciascun quesito**, nonché un punteggio complessivo non inferiore a **90 punti in tutta la prova orale**.

L'**articolo 1, commi 6 e 7** disciplina le modalità di composizione, rispettivamente, della commissione di esame e delle singole sottocommissioni presso ciascuna corte d'appello.

In particolare, il **comma 6** prevede che la **commissione di esame** sia nominata con decreto del Ministro della giustizia e sia composta da **5 membri effettivi e 5 membri supplenti**, così ripartiti:

- 3 effettivi e 3 supplenti sono **avvocati** iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e sono designati dal Consiglio nazionale forense (CNF). Uno tra questi membri assume il ruolo di **presidente** della commissione (**comma 6, lett. a**);
- 1 effettivo e 1 supplente sono scelti, in via prioritaria, tra i **magistrati** in pensione. Ove non sia possibile nominare magistrati in pensione, tali membri sono scelti tra i magistrati in servizio (**comma 6, lett. b**);
- 1 effettivo e 1 supplente sono scelti tra i **professori universitari o ricercatori**, anche in pensione, in materie giuridiche (**comma 6, lett. c**)).

Il **comma 7** dispone che, sempre con lo stesso decreto del Ministro della giustizia, sono nominate le **sottocommissioni presso ciascuna corte d'appello**, ognuna composta da **3 membri effettivi e 3 membri supplenti**. La nomina dei sottocommissari è così ripartita.

- 2 effettivi e 2 supplenti sono **avvocati**, designati dal CNF, tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- 1 effettivo e 1 supplente sono scelti tra i **magistrati** in pensione o, se ciò non è possibile, tra i magistrati in servizio ovvero tra i **professori o ricercatori**, anche in pensione, in materie giuridiche.

Per l'operatività di ciascuna sottocommissione è necessaria la presenza di 3 membri rappresentativi di almeno 2 categorie professionali ed è

presieduta da un avvocato. La norma stabilisce la possibilità per le corti d'appello più numerose di **istituire ulteriori sottocommissioni** sempre mediante i criteri appena descritti. In particolare, è possibile formare altre sottocommissioni per gruppi sino a 300 candidati.

I **commi 8 e 9** dettano alcune preclusioni per gli avvocati che assumono il ruolo di commissari nell'ambito dell'esame di Stato.

Nel dettaglio, il **comma 8** prevede che **non possono** far parte delle commissioni per l'esame di avvocato i:

- membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale;
- componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense;
- componenti del Consiglio nazionale forense.

Il **comma 9** dispone, specularmente, che gli avvocati componenti della commissione di esame **non possono essere eletti**, alle cariche appena ricordate, **nelle elezioni immediatamente successive** alla data in cui hanno cessato di appartenere alla commissione.

Il **comma 10** affida le **funzioni di segretario** della commissione al personale amministrativo in servizio presso qualunque P.A., purché sia in possesso della qualifica professionale per la quale la legge richiede il conseguimento della laurea triennale.

La norma precisa che i segretari sono designati dal presidente della corte di appello presso la quale è costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.

Il **comma 11** prescrive che gli **abbinamenti per la correzione** della prova scritta tra i candidati e le sedi di corte d'appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti, avvengano con sorteggio secondo le modalità determinate dal Ministro della giustizia. La norma consente, inoltre, al Ministro di nominare, anche su richiesta del CNF, ispettori al fine di controllare il regolare svolgimento delle prove scritte e orali. Rientrano nei poteri accordati agli ispettori, la possibilità di:

- partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell'atto di nomina;
- esaminare tutti gli atti.

Il **comma 12** disciplina i contenuti del decreto del Ministro della giustizia attraverso cui viene indetta la sessione di esame. In particolare, si stabilisce che il decreto individui:

- le modalità di svolgimento dell'esame di Stato, con specifico riferimento alle modalità di: svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali, pubblicità dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione (**comma 12, lett. a)**);
- le misure idonee a garantire l'utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi di svolgimento dell'esame a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento (**comma 12, lett. b)**).

Il **comma 13** introduce una deroga alla disciplina concernente lo svolgimento delle prove intermedie e finale dei corsi di formazione obbligatoria per l'accesso alla professione forense (cfr. art. 8 D.M. n. 17 del 2018). A tal proposito, si prevede che, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati concernente le domande oggetto delle suddette prove (cfr. art. 9 D.M. n. 17 del 2018), ai fini del rilascio del **certificato di compiuto tirocinio** ex art. 45 L. n. 247 del 2012:

- le **verifiche intermedie non sono svolte** e la verifica finale può essere svolta da coloro che abbiano frequentato almeno l'80% delle lezioni di ciascun semestre (**comma 13, lett. a)**);
- la **verifica finale** consiste nella redazione di un parere o di un atto vertente sugli argomenti svolti nel corso di formazione. La verifica è compiuta dai soggetti formatori attraverso una commissione interna di valutazione costituita a norma dell'art. 9, comma 5 del D.M. n. 17 del 2018 (v. ridotto di seguito) (**comma 13, lett. b)**).

Sul punto si ricorda che l'art. 43 della L. n. 247 del 2012 reca la disciplina relativa ai corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato, la cui frequenza è obbligatoria. I corsi hanno durata non inferiore a 18 mesi e sono tenuti da ordini e associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge. Con regolamento del Ministro della giustizia (cfr. D.M. n. 17 del 2018 adottato ai sensi dell'art. 43, comma 2 della L. n. 247 del 2012) sono state individuate le modalità e le condizioni per l'istituzione dei predetti corsi, i contenuti formativi, le condizioni di frequenza e le verifiche intermedie e finale. Con puntuale riferimento alle verifiche, l'art. 8 del D.M. n. 17 del 2018 prescrive che esse si svolgono al termine dei primi due semestri e alla conclusione del corso. La verifica del profitto consiste in un test a risposta multipla su argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel periodo oggetto di verifica. Le domande sono scelte tra quelle elaborate dalla commissione nazionale di cui al successivo art. 9. A tal proposito, l'art. 9 istituisce presso il Ministero della giustizia la **commissione nazionale** per la creazione e l'aggiornamento delle domande

relative alle materie oggetto delle verifiche dei corsi formazione obbligatoria. La commissione è nominata con decreto del Ministro della giustizia ed è composta da 9 componenti e da un presidente designato dal CNF. La durata del mandato è di 4 anni. Inoltre, a norma dell'art. 9, comma 5, i soggetti che organizzano i corsi di formazione (cfr. art. 2, comma 1 del D.M. n. 17 del 2018) designano i membri della commissione di valutazione interna, competente a svolgere le funzioni di valutazione delle prove.

Il **comma 14** dispone che a seguito del positivo superamento dell'esame di abilitazione, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Si precisa che tale certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli appositi albi.

I **commi 15 e 16** dettano alcune prescrizioni in merito all'**entrata in vigore** della presente norma. Nello specifico, il **comma 15** stabilisce che le disposizioni contenute nell'articolo esaminato in questa sede trovino applicazione a decorrere dalla prima sessione di esame successiva all'entrata in vigore del presente provvedimento. Il **comma 16**, invece, stabilisce, conseguentemente all'entrata in vigore delle presenti disposizioni, l'**abrogazione** delle norme che regolavano l'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato (art. 46 L. n. 247 del 2012), le commissioni di esame (art. 47 L. n. 247 del 2012) e la disciplina transitoria per lo svolgimento dell'esame (art. 49 L. n. 247 del 2012).

Il **comma 17** reca le disposizioni finanziarie relative all'attuazione del presente articolo. In particolare, si prescrive che all'attuazione di tali disposizioni si fa fronte mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si chiarisce che resta in ogni caso ferma la corresponsione all'Erario della tassa per lo svolgimento dell'esame di avvocato ai sensi dell'art. 1, *lett. b*) del D.lgs. C.P.S. n. 261 del 1946, così come rideterminato dal [d.p.c.m. 21 dicembre del 1990](#).

Infine, il **comma 18** pone a carico del candidato le **spese per la sessione d'esame** nella misura forfetaria di **euro 62**, che devono essere corrisposti al momento della presentazione della domanda. Per quanto riguarda le modalità di versamento di tale importo, esse sono stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto avente natura non regolamentare. L'aggiornamento del contributo dovuto dai candidati avviene ogni 3 anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

• *La disciplina dell'esame da avvocato*

Prima dell'entrata in vigore della disciplina analizzata in questa sede, l'esame di avvocato era puntualmente disciplinato dagli **artt. 46 e ss. della L. n. 247 del 2012** (cd. legge sull'ordinamento forense). In particolare, sotto il profilo delle prove da sostenere, l'art. 46 prevedeva 3 prove scritte e un'unica prova orale. Le **tre prove scritte** consistono nella redazione: a) di un **parere motivato**, da scegliere tra due questioni **in materia civilistica**; b) di un parere motivato, da scegliere tra due questioni **in materia penale**; c) di un **atto giudiziario** su un quesito proposto in una materia scelta dal candidato tra diritto privato, diritto penale e diritto amministrativo, dal quale si possano desumere le sue conoscenze di diritto sia sostanziale che processuale. Le prove scritte si svolgono con il solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Tale disposizione **non è mai stata applicata**. Invece, per quanto riguarda la **prova orale**, l'art. 46 della legge n. 247 prevede l'illustrazione della prova scritta da parte del candidato e la dimostrazione della **conoscenza di 5 materie obbligatorie** (ordinamento e deontologia forense, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale), **nonché di 2 materie a scelta** tra diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico, ordinamento giudiziario e penitenziario.

Tuttavia, l'**art. 49**, dettando una **disciplina transitoria**, disponeva che per i primi 13 anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, l'esame di avvocato si sarebbe svolto secondo le modalità prescritte dalle norme previgenti. La normativa previgente era dettata dal **regio-decreto n. 37 del 1934** (cfr. **art. 17-bis**). Anche in forza di tale normativa le prove scritte da sostenere erano 3 (2 pareri motivati e 1 atto giudiziario) nelle medesime materie prescritte dal suddetto art. 46 della l. n. 247 del 2012. Per quanto riguarda la prova orale, invece, la disciplina *ex regio-decreto n. 37 del 1934* richiedeva la discussione su sei materie (e non sette come stabilito dall'art. 46), di cui obbligatoria solo quella relativa all'ordinamento forense e con la limitazione relativa alla scelta di almeno una materia di diritto processuale.

Le modalità prescritte dal regio-decreto sono rimaste invariate sino alla sessione 2020, quando è intervenuta, in ragione dell'emergenza sanitaria dovuta a COVID-19, una **disciplina speciale**.

Nello specifico, il **D.L. n. 31 del 2021** ha previsto per la sessione di esame indetta con D.M. del 14 settembre 2020 modalità derogatorie per lo svolgimento dell'esame di avvocato. Infatti, in base a queste ultime modalità, l'esame si articolava in **due prove orali**: la prima consisteva nella discussione di una questione pratico-applicativa di diritto civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato; mentre la seconda consisteva nella discussione di brevi questioni relative a 5 materie, scelte preventivamente dal candidato secondo i criteri prescritti dalla normativa. La disciplina emergenziale appena ricordata è stata poi prorogata anche per la sessione di esame del 2021 dall'**art. 6 del D.L. n. 139 del 2021**, nonché per la sessione di esame del 2022 dall'**art. 39-bis del D.L. n. 73 del 2022**.

L'**art. 4-quater** del **D.L. n. 51 del 2023** ha successivamente introdotto un'ulteriore disciplina derogatoria della disciplina di svolgimento dell'esame di avvocato, valevole per le **sessioni del 2023, 2024 e 2025**. Pertanto, l'esame risultava articolato in **2 prove: 1 scritta e 1 orale**. La prova scritta aveva ad oggetto la redazione di un atto giudiziario, concernente gli aspetti di diritto sostanziale e processuale, in materia di diritto civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato. La prova orale si articolava in 3 fasi, aventi ad oggetto: a) la discussione di una questione pratico-applicativa in diritto civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato; b) la discussione di brevi questioni concernenti 3 materie, di cui una di diritto processuale, a scelta tra: diritto civile, penale, amministrativo, processuale civile, processuale penale, c) la conoscenza dell'ordinamento forense.

Da ultimo, si ricorda che è **in corso di esame** al Senato l'**A.S. 1917**, già approvato in prima lettura alla Camera in data 26 maggio 2026 (**A.C. 2629**), **recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento forense**. Tra i principi e i criteri direttivi contenuti nel provvedimento sono presenti anche quelli concernenti la riforma dell'esame di accesso alla professione forense. In particolare, tra i principi in materia di esame per l'abilitazione, analogamente a quanto previsto dall'articolo in commento, l'**art. 2, lett. bb)** richiede che il Governo preveda che l'esame si svolga in unica sessione annuale e si articoli in **due prove scritte** (un parere motivato su una questione, a scelta del candidato, tra il diritto privato, penale e amministrativo e un atto giudiziario sempre a scelta tra le predette materie) e in **una prova orale** (risoluzione di un caso pratico in una delle 3 materie previste per la prova scritta; risposta a un quesito in materia di diritto processuale e uno in materia di diritto sostanziale sempre a scelta del candidato tra il diritto privato, penale o amministrativo; risposta a un quesito in una materia a scelta: il diritto commerciale, il diritto costituzionale, il diritto del lavoro, il diritto dell'Unione europea, il diritto ecclesiastico, il diritto internazionale privato e processuale e il diritto tributario; un quesito in materia di ordinamento forense). I criteri direttivi, inoltre, riguardano anche la composizione delle commissioni di esame, nonché le modalità di valutazione delle prove.

La nuova disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione forense

ARTICOLAZIONE DELLE PROVE

-  **Due prove scritte in presenza.** Redazione di un parere motivato e di un atto giudiziario su una materia a scelta tra diritto privato, penale o amministrativo, con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza.
-  **Prova orale in tre fasi.** Soluzione di un caso pratico; tre quesiti (processuale, sostanziale e una materia a scelta tra costituzionale, commerciale, lavoro, internazionale, UE o tributario); un quesito su ordinamento, deontologia e previdenza forense.
-  **Divieti e strumenti ammessi.** Consentiti solo i codici annotati; vietati testi anche informatici e strumenti elettronici o di telecomunicazione, a pena di immediata esclusione.

COMMISSIONI GIUDICATRICI

-  **Commissione centrale.** 5 membri effettivi: 3 avvocati cassazionisti (uno presidente) designati dal CNF, 1 magistrato — prioritariamente in pensione — e 1 professore o ricercatore universitario.
-  **Sottocommissioni territoriali.** Presso ogni corte d'appello, 3 membri effettivi e 3 supplenti: 2 avvocati cassazionisti designati dal CNF e 1 magistrato (preferibilmente in pensione) o professore o ricercatore. Operano con 3 membri di almeno due categorie professionali e sono presiedute da un avvocato; per i gruppi più numerosi sono istituite ulteriori sottocommissioni fino a 300 candidati.
-  **Regime di incompatibilità.** Esclusi i membri dei consigli dell'ordine, del CNF e degli organi della Cassa forense; per gli avvocati componenti, ineleggibilità nelle elezioni immediatamente successive.

NUOVA DISCIPLINA ESAME DI STATO FORENSE

CRITERI DI VALUTAZIONE

-  **Metodologia.** Valutazione fondata su chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione e sulla capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.
-  **Conoscenze e competenze.** Conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti, capacità di cogliere i profili di interdisciplinarietà e padronanza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

PUNTEGGI E SOGLIE DI IDONEITÀ

-  **Prove scritte.** Ciascuno dei 3 sottocommissari attribuisce fino a 10 punti per prova (massimo 30 a prova). Si accede all'orale con almeno 18 punti in ciascuna delle due prove scritte.
-  **Prova orale.** Ciascun sottocommissario attribuisce fino a 10 punti per ogni quesito — il caso pratico, i tre quesiti e il quesito di deontologia (massimo 30 ciascuno). Idoneità con almeno 18 punti per quesito e un totale non inferiore a 90 punti.

CONTRIBUTO E TUTELE

-  **Contributo d'esame.** Contributo forfetario di 62 euro all'atto della domanda, aggiornato ogni 3 anni in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo.
-  **Tutela candidati con DSA.** Misure compensative per le difficoltà di lettura, scrittura e calcolo, inclusa la possibilità di prolungare i tempi di svolgimento delle prove.

Articolo 2

(Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato)

L'**articolo 2** del decreto-legge reca disposizioni urgenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno a obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e per la risoluzione di procedure di infrazione, intervenendo in modo puntuale sulla tutela della **proprietà industriale**, del **diritto d'autore** e sui tempi di pagamento delle spese di giustizia per le **intercettazioni**.

Il **comma 1** interviene in modo incisivo sulla disciplina della **tutela cautelare in materia di proprietà industriale**, attraverso l'integrale riscrittura del comma 4 dell'articolo 132 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ovvero il Codice della proprietà industriale (CPI).

Tale intervento normativo risponde alla necessità di conformare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea resa il 23 aprile 2026 nella **causa C-132/25, M.M. Ristorazione** contro Villa Ramazzini. In tale sede, il giudice europeo ha dichiarato incompatibile con la Direttiva 2004/48/CE la prassi legislativa e interpretativa italiana della cosiddetta **strumentalità attenuata**, che consentiva ai provvedimenti cautelari anticipatori, come le inibitorie, di mantenere la propria efficacia a tempo indeterminato anche in assenza dell'instaurazione di un giudizio di merito. La Corte ha stabilito che tali misure, pur nella loro natura anticipatoria, restano strumenti provvisori che non possono trasformarsi in provvedimenti definitivi senza un accertamento pieno, garantendo al convenuto il diritto di ottenerne la revoca qualora l'attore non coltivi la controversia.

In base alla normativa previgente, infatti i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. o altre misure idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito potevano mantenere la propria efficacia a tempo indeterminato anche in assenza dell'instaurazione di un giudizio di merito, configurando una sorta di stabilità del provvedimento cautelare.

La novella introdotta dal comma 1 modifica questo assetto stabilendo che, qualora **il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio stabilito** dalla legge (ovvero venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario) o si sia estinto successivamente al suo avvio, **tali provvedimenti sono dichiarati inefficaci**.

L'innovazione procedurale di maggior rilievo risiede nella previsione che **l'inefficacia** non operi più in via automatica, ma **debba essere dichiarata dal giudice solo a seguito di una specifica istanza** presentata dalla parte destinataria della misura. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l'inizio del merito o dal momento dell'estinzione del giudizio. La disposizione mantiene ferma la facoltà per ciascuna delle parti di avviare comunque il giudizio di merito, ma sposta l'onere dell'iniziativa per la rimozione del vincolo cautelare sul soggetto che ne subisce gli effetti, garantendo al contempo che tali misure non rimangano efficaci *sine die* senza un accertamento pieno nel merito.

L'articolo 132 del Codice della proprietà industriale (d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30), nella formulazione vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 100 del 2026, costituiva la **norma cardine per regolare i rapporti tra la fase cautelare e il giudizio di merito nel settore dei brevetti e dei marchi**.

Il comma 1 disponeva che le misure di descrizione, sequestro e inibitoria potessero essere concesse anche per titoli non ancora registrati o brevettati, a condizione che la domanda fosse stata resa accessibile al pubblico o notificata alla controparte. I successivi commi 2 e 3 delineavano il regime generale di "strumentalità forte" per i provvedimenti cautelari: qualora il giudizio di merito non venisse iniziato entro il termine fissato dal giudice — o, in mancanza, entro venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario — ovvero si estinguesse dopo il suo inizio, la misura cautelare perdeva automaticamente ogni efficacia.

Il punto di maggiore divergenza rispetto all'attuale assetto era rappresentato dal comma 4, che recepiva nell'ordinamento industrialistico il principio della cosiddetta strumentalità attenuata. La norma stabiliva esplicitamente che il regime di inefficacia del comma 3 non si applicasse ai provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e a tutti gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. In base a tale previsione, per le inibitorie e le altre misure anticipatorie, l'instaurazione del giudizio di merito non era obbligatoria ma restava una mera facoltà delle parti; in assenza di un'iniziativa giudiziaria di merito, il provvedimento cautelare manteneva la propria efficacia a tempo indeterminato, determinando una sostanziale stabilizzazione della tutela sommaria.

Infine, l'articolo si chiudeva con il comma 5, il quale consentiva al giudice di disporre una consulenza tecnica (CTU) già nella fase cautelare al fine di ottenere sommarie indicazioni utili alla decisione, ponendo fine a un lungo dibattito dottrinale sulla ammissibilità di tale strumento istruttorio prima del merito. L'intero impianto dell'articolo 132 era dunque volto a garantire una tutela rapida ed effettiva, strutturando il processo cautelare come un rito speciale spesso alternativo al pieno accertamento del merito.

Il **comma 2** dell'articolo 2 del decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100, opera una modifica strutturale alla disciplina della **tutela cautelare nel settore del diritto d'autore**, provvedendo alla sostituzione integrale del comma 4 dell'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633.

L'**articolo 162-bis** della legge sul diritto d'autore, nella formulazione antecedente al decreto-legge in esame, disciplinava **i rapporti tra la fase cautelare e il giudizio di merito** stabilendo che, in assenza di una specifica determinazione del giudice, la causa di merito doveva essere iniziata entro il termine perentorio di venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario. Tale termine decorreva dalla data di pronuncia dell'ordinanza cautelare, se avvenuta in udienza, oppure dalla sua comunicazione alle parti. Secondo il regime generale previsto dal terzo comma, il provvedimento cautelare perdeva automaticamente la sua efficacia qualora il giudizio di merito non venisse iniziato entro il termine stabilito o qualora il processo si estinguesse successivamente al suo avvio. L'elemento caratterizzante di questa disciplina era tuttavia contenuto nel quarto comma, il quale prevedeva un'espressa deroga alla perdita di efficacia automatica per i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per tutte le altre misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Per tali categorie di provvedimenti anticipatori, l'instaurazione del giudizio a cognizione piena non costituiva un obbligo ma una semplice facoltà concessa a ciascuna delle parti. In assenza di un'iniziativa giudiziaria di merito, la misura cautelare poteva dunque mantenere i propri effetti a tempo indeterminato, determinando una sostanziale stabilizzazione della tutela sommaria nota come strumentalità attenuata. Questo assetto normativo era volto a garantire una risposta giudiziaria rapida ed effettiva contro le violazioni del diritto d'autore, permettendo al rito cautelare di operare come uno strumento alternativo al giudizio ordinario di merito.

Tale intervento normativo è volto a conformare l'ordinamento interno agli obblighi derivanti dalla Direttiva 2004/48/CE (Direttiva *Enforcement*) - la quale stabilisce un quadro normativo comune per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nell'Unione Europea, imponendo agli Stati membri di predisporre misure, procedure e mezzi di ricorso "efficaci, proporzionati e dissuasivi" - recependo i principi sanciti dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella citata sentenza resa nella causa C-132/25.

Sotto il profilo strettamente procedurale, la nuova formulazione introdotta dal comma 2 stabilisce che i provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e le altre misure cautelari idonee ad anticipare gli effetti della sentenza di merito siano dichiarati inefficaci qualora il giudizio di merito non sia iniziato nel termine perentorio stabilito dalla legge, ovvero non si sia concluso per estinzione. In base al richiamo contenuto nel testo, il termine per l'avvio del giudizio di merito è fissato in venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario. L'innovazione di

maggior rilievo risiede nel fatto che l'inefficacia non opera più in via automatica: il provvedimento mantiene i suoi effetti a meno che la parte destinataria della misura non presenti una specifica istanza per la declaratoria di inefficacia. Tale istanza deve essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto per l'inizio del merito o dal momento dell'estinzione del relativo giudizio.

Sistematicamente, la disposizione mantiene ferma la facoltà per ciascuna delle parti di avviare il giudizio a cognizione piena in qualsiasi momento, ma sposta l'onere dell'iniziativa per la rimozione del vincolo cautelare sul soggetto che ne subisce gli effetti, garantendo al contempo la stabilità dei diritti accertati in sede sommaria qualora non vi sia interesse alla loro rimozione.

L'intervento del legislatore del 2026 mira quindi a bilanciare la necessità di una tutela rapida contro le violazioni del diritto d'autore con le indispensabili garanzie di difesa del convenuto, impedendo che misure adottate sulla base di una cognizione sommaria permangano *sine die* in assenza di un accertamento pieno nel merito.

Il **comma 3** introduce una specifica **disciplina transitoria** volta a regolamentare la sorte delle **misure cautelari già disposte** alla data di entrata in vigore del provvedimento, garantendo un ordinato passaggio dal precedente regime di strumentalità attenuata al nuovo assetto conforme al diritto dell'Unione europea. La disposizione si rivolge ai provvedimenti d'urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 c.p.c. e alle altre misure anticipatorie che, ai sensi della normativa previgente contenuta nel Codice della proprietà industriale e nella Legge sul diritto d'autore, non richiedevano l'obbligatoria instaurazione del giudizio di merito per mantenere la propria efficacia.

Sotto il profilo procedurale, la norma stabilisce che i destinatari di tali misure possano presentare ricorso per la loro revoca o per la dichiarazione di inefficacia, seguendo le forme previste dall'articolo 669-novies c.p.c., entro un **termine perentorio di sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto, fissando quindi il limite temporale ultimo all'11 agosto 2026. In tale scenario, per salvaguardare il **legittimo affidamento** delle parti beneficiarie che avevano ottenuto la tutela cautelare confidando sulla stabilità del provvedimento sommario, il legislatore attribuisce al giudice il potere di **rimettere in termini** la parte istante per l'avvio del giudizio di merito.

Tale rimessione in termini avviene su specifica istanza della parte a favore della quale le misure sono state emesse e permette a quest'ultima di incardinare il giudizio a cognizione piena entro i termini di decadenza ordinariamente previsti (venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario), decorrenti dal momento della decisione del giudice. Un elemento fondamentale di garanzia è rappresentato dalla previsione che la mera presentazione del ricorso per la revoca o l'inefficacia non determini la caducazione automatica del provvedimento, la cui **efficacia originaria rimane ferma** nelle more della decisione giurisdizionale, assicurando così la continuità della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

L'articolo 669-*novies* del codice di procedura civile disciplina le **cause di inefficacia del provvedimento cautelare** e i conseguenti poteri del giudice diretti a ripristinare la situazione precedente alla concessione della misura.

La disposizione stabilisce, anzitutto, che il provvedimento cautelare perde efficacia quando il giudizio di merito non viene instaurato entro il termine perentorio previsto dall'articolo 669-*octies* c.p.c. oppure quando, una volta iniziato, si estingue. In tali ipotesi, la misura cautelare non può più conservare i propri effetti, venendo meno il necessario collegamento con il processo destinato all'accertamento definitivo del diritto controverso.

La norma prevede inoltre che, su ricorso della parte interessata, il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare dichiari con ordinanza esecutiva l'intervenuta inefficacia della misura e adotti le disposizioni necessarie per il ripristino della situazione precedente.

L'inefficacia consegue altresì:

- al mancato versamento della cauzione eventualmente imposta dal giudice ai sensi dell'articolo 669-*undecies* c.p.c.;
- alla pronuncia di una sentenza, anche non passata in giudicato, che accerti l'inesistenza del diritto a tutela del quale la misura cautelare era stata concessa.

In quest'ultima ipotesi, la dichiarazione di inefficacia e le misure di ripristino possono essere contenute nella stessa sentenza che nega il diritto sostanziale oppure, in mancanza, essere adottate con successiva ordinanza del giudice che aveva emesso la misura cautelare.

La disposizione reca infine una disciplina specifica per i casi in cui la controversia di merito sia devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero oppure ad arbitrato italiano o estero. In tali situazioni il provvedimento cautelare perde efficacia, oltre che nei casi sopra indicati, quando la parte che lo aveva ottenuto non richieda nei termini prescritti il riconoscimento o l'esecutorietà in Italia della decisione straniera o del lodo arbitrale, ovvero quando la sentenza straniera o il lodo arbitrale accertino l'inesistenza del diritto cautelato.

Il **comma 4** interviene sul Testo unico delle spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002) per risolvere la **procedura di infrazione n. 2021/4037** relativa alla non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE sui ritardi

di pagamento nelle transazioni commerciali. La novella riformula l'articolo 168-bis del suddetto Testo unico al fine di accelerare e semplificare le procedure di liquidazione dei compensi dovuti per il noleggio delle apparecchiature e per i servizi funzionali alle **intercettazioni telefoniche e ambientali**, di cui all'articolo 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Sotto il profilo procedurale, la norma introduce una precisa sequenza temporale che prende avvio con la presentazione della **richiesta di pagamento al pubblico ministero** da parte dell'avente diritto una volta concluse le prestazioni. Il pubblico ministero è tenuto a emettere il decreto di liquidazione entro il **termine perentorio di trenta giorni** dalla ricezione della richiesta, previa verifica della rendicontazione delle attività svolte. Un elemento di forte innovazione risiede nella disciplina dell'esecutività del titolo: viene infatti stabilito che, durante la fase delle **indagini preliminari**, il decreto di pagamento sia sempre **titolo provvisoriamente esecutivo**, consentendo al fornitore di emettere immediatamente la relativa fattura senza attendere il passaggio in giudicato del provvedimento.

Una volta acquisita l'esecutività e ricevuta la fattura, l'amministrazione giudiziaria dispone di ulteriori trenta giorni per eseguire il saldo. Qualora tale termine venga disatteso, scatta un meccanismo di tutela rafforzata per il creditore che prevede, oltre alla maturazione degli **interessi legali di mora**, la corresponsione automatica di un **indennizzo percentuale** calcolato sulla somma dovuta e strutturato per scaglioni crescenti in base alla durata del ritardo.

Nello specifico, l'indennizzo è fissato:

- nell'1 per cento per ritardi fino a sei mesi,
- nell'1,5 per cento tra sei e dodici mesi,
- nel 2 per cento tra uno e due anni,
- nel 2,5 per cento per inadempienze superiori ai due anni.

Il nuovo regime esplicita inoltre l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002 in quanto compatibili con la natura dell'incarico giudiziario, assicurando un quadro di garanzie in linea con gli standard europei. Infine, per sostenere gli oneri derivanti dal pagamento di tali indennizzi, il legislatore ha autorizzato una spesa strutturale di **1.070.695 euro annui a decorrere dal 2027**, la cui copertura è garantita mediante la riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, attingendo all'accantonamento destinato al Ministero della giustizia

La [procedura di infrazione n. 2021/4037](#), ufficialmente denominata «Ritardi nei pagamenti per i servizi di intercettazione nelle indagini penali», è stata promossa dalla Commissione europea in ragione della ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. L'oggetto del contenzioso risiede nella sistematica esclusione del servizio di **noleggio delle apparecchiature** per le intercettazioni telefoniche e ambientali dalla definizione di «transazione commerciale», circostanza che impedisce alle imprese fornitrici di beneficiare delle garanzie europee quali termini di pagamento certi e maturazione automatica degli interessi moratori. Tale impostazione ha generato ritardi strutturali nell'amministrazione giudiziaria italiana, stimati in un arco temporale variabile da sei mesi fino a otto anni, portando al deferimento dello Stato italiano alla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel novembre 2023.

Il **Ministero della giustizia** ha costantemente ribadito la natura prettamente pubblicistica di tali prestazioni, inquadrandole nel novero delle spese di giustizia anticipate dall'Erario e sottratte alla libera contrattazione (Ministero della giustizia, provvedimento 26 marzo 2025). Secondo tale posizione, il fornitore non riveste la qualifica di contraente commerciale ma quella di ausiliario del magistrato, e la fonte dell'obbligazione risiede esclusivamente nel decreto di conferimento dell'incarico emesso dal pubblico ministero, richiedendo quindi un vaglio di congruità e pertinenza della spesa che esclude la validità della fattura come titolo autonomo di pagamento (Ministero della giustizia, provvedimento 26 marzo 2025).

Al fine di sanare l'infrazione e uniformare i tempi di liquidazione a quelli delle transazioni commerciali, l'articolo 2 del **decreto-legge in conversione**, ha riformulato l'articolo 168-bis del Testo unico delle spese di giustizia (DPR n. 115 del 2002) introducendo la procedura accelerata su descritta. Occorre rammentare che l'evoluzione normativa è stata preceduta da un significativo percorso giurisprudenziale della **Corte di Cassazione**, la quale per lungo tempo ha sostenuto la natura pubblicistica del servizio, escludendo l'applicabilità degli interessi moratori commerciali (**Cass. civ., 9 febbraio 2016, n. 2573; Cass. civ., sez. I, 24 gennaio 2019, n. 2074**). Nonostante il rigetto di precedenti istanze di rinvio (**Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 2022, n. 35690**), nel corso del 2024 il giudice di legittimità ha operato un netto cambio di rotta ravvisando la possibile incompatibilità del sistema interno con il diritto dell'Unione e il principio della tutela giurisdizionale effettiva. Con tre distinte ordinanze di rinvio pregiudiziale, la Suprema Corte ha sollecitato la Corte di Giustizia UE a chiarire se la nozione di transazione commerciale debba estendersi al noleggio per le intercettazioni e a verificare la conformità delle prassi di liquidazione italiane (**Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2024, n. 3181; Cass. civ., sez. II, 27 febbraio 2024, n. 5134; Cass. civ., sez. II, 5 marzo 2024, n. 5890**).

L'**articolo 168-bis del Testo unico delle spese di giustizia** (DPR n. 115 del 2002), nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 100 del 2026, era stato inserito dal decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 120, in attuazione di una delega contenuta nella legge n. 103 del 2017. L'introduzione di

tale norma mirava a colmare un vuoto legislativo e ad armonizzare le procedure di liquidazione per le prestazioni obbligatorie degli operatori telefonici e per quelle funzionali, come il noleggio di apparati, necessarie alle operazioni di intercettazione. Sotto il profilo del contenuto, il **comma 1** stabiliva che la liquidazione di tali spese dovesse essere effettuata «senza ritardo» mediante un **decreto di pagamento emesso dal pubblico ministero** che aveva richiesto o eseguito l'autorizzazione a disporre le operazioni. Tale previsione identificava univocamente nel magistrato del pubblico ministero l'autorità competente, superando i dubbi interpretativi che avrebbero potuto coinvolgere il giudice per le indagini preliminari e garantendo che la liquidazione facesse capo alla stessa autorità che aveva ordinato la spesa. Il **comma 2** regolava l'esecutività del provvedimento, prevedendo che il decreto di pagamento costituisse **titolo provvisoriamente esecutivo esclusivamente nelle ipotesi in cui sussistesse il segreto** sugli atti di indagine o sull'iscrizione della notizia di reato. In tali casi, il decreto veniva comunicato solo al beneficiario e alle parti in conformità con quanto previsto dall'articolo 168, comma 3, del medesimo Testo unico. Al di fuori di questa specifica circostanza, la prassi e l'interpretazione ministeriale imponevano che la procedura di pagamento attendesse la consumazione del termine per l'impugnazione o il passaggio in giudicato del provvedimento. Il **comma 3** disponeva infine che avverso il decreto di pagamento fosse ammessa **opposizione ai sensi dell'articolo 170** del medesimo Testo unico. Sistemáticamente, questo assetto inquadrava il fornitore non come un contraente commerciale, ma come un **ausiliario del magistrato**, rendendo la fonte dell'obbligazione dipendente da un provvedimento giudiziario e non da un contratto. Proprio questa qualificazione pubblicistica, che escludeva la validità della sola fattura come titolo autonomo di pagamento e non prevedeva termini certi per l'emissione del decreto, era stata oggetto delle censure europee che hanno portato alla procedura di infrazione n. 2021/4037

La [direttiva 2011/7/UE](#), relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, richiede agli Stati membri di predisporre strumenti che consentano al creditore di ottenere rapidamente il soddisfacimento dei propri crediti. In particolare, l'articolo 10 prevede che il creditore possa conseguire un titolo esecutivo per i crediti non contestati, di regola entro novanta giorni dalla proposizione della domanda, esclusi i tempi necessari per le notificazioni e i ritardi imputabili al creditore. Più in generale, la direttiva impone agli Stati membri di assicurare meccanismi efficaci contro i ritardi di pagamento, prevedendo la corresponsione automatica degli interessi moratori e il diritto al risarcimento dei costi di recupero del credito.

Infine, il **comma 5** reca la disciplina relativa alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla riforma del sistema di liquidazione delle spese per le intercettazioni introdotta dal precedente comma 4. Nello specifico, la norma autorizza una spesa strutturale quantificata in **1.070.695 euro annui a decorrere dall'anno 2027**. Tale stanziamento è finalizzato a far fronte ai costi derivanti dalla corresponsione automatica degli **indennizzi**

percentuali spettanti ai creditori per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione qualora il pagamento non venga eseguito entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della fattura. Per quanto concerne le modalità di copertura finanziaria, il disposto legislativo stabilisce che si provveda mediante la corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del **Fondo speciale di parte corrente**, iscritto ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026. A tal fine viene utilizzato parzialmente l'accantonamento specifico relativo allo stato di previsione del **Ministero della giustizia**, il quale presenta le necessarie disponibilità per garantire l'effettività della misura.

Articolo 3
(Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia)

L'**articolo 3** reca tre disposizioni di proroga in materia di giustizia. Il comma 1 differisce al **28 febbraio 2027** l'efficacia delle norme sulla **composizione collegiale del giudice per le indagini preliminari** in materia di custodia cautelare in carcere; il comma 2 proroga al **31 dicembre 2027** il termine a decorrere dal quale le **intercettazioni** sono effettuate mediante le **infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate**; il comma 3 differisce di un ulteriore anno il termine per l'operatività del **Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**.

Il **comma 1** novella l'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114 (cd. legge Nordio), differendo l'efficacia delle disposizioni che attribuiscono al **giudice per le indagini preliminari, in composizione collegiale**, la competenza a decidere sull'applicazione della misura della **custodia cautelare in carcere**, nonché delle connesse modifiche all'ordinamento giudiziario. In luogo del previgente riferimento al decorso di due anni dall'entrata in vigore della legge, l'efficacia di tali disposizioni è ora ancorata a una data fissa, «a decorrere dal 28 febbraio 2027».

Si ricorda che la legge n. 114 del 2024 è entrata in vigore il 25 agosto 2024 e che il termine biennale originariamente previsto avrebbe comportato l'efficacia delle norme sul collegio cautelare a decorrere dal 25 agosto 2026. La disposizione in esame ne dispone il primo differimento.

La relazione illustrativa motiva il differimento con la necessità di completare le indispensabili attività organizzative e di copertura degli organici, anche in considerazione delle ricadute della riforma sulle dotazioni di personale dei tribunali dei capoluoghi dei distretti di corte d'appello.

Il **comma 2** novella l'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, prorogando dal 31 dicembre 2026 al **31 dicembre 2027** il termine a decorrere dal quale le intercettazioni relative ai procedimenti penali iscritti successivamente a tale data devono essere effettuate mediante le **infrastrutture digitali interdistrettuali centralizzate** istituite dal medesimo articolo 2. Fino ad allora le operazioni continuano ad avvalersi dei sistemi (cd. sale server) attualmente in uso presso le procure della Repubblica.

Si ricorda che il termine era originariamente fissato al 28 febbraio 2025 dal decreto-legge n. 105 del 2023. Esso è stato successivamente differito al 31 dicembre 2025 dall'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 e, da ultimo, al 31 dicembre 2026 dall'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200.

La relazione illustrativa motiva la proroga con l'esigenza, qualificata come necessaria e indifferibile, di completare le attività di migrazione e consolidamento delle infrastrutture digitali, in coerenza con il quadro programmatico del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di digitalizzazione e con gli interventi di potenziamento previsti dall'articolo 8 del decreto.

Il **comma 3** novella l'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cd. riforma Cartabia del processo civile), elevando da quattro a **cinque anni** il termine – decorrente dalla pubblicazione del medesimo decreto nella Gazzetta Ufficiale – a partire dal quale acquistano efficacia le disposizioni istitutive del **Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie**. Tale ufficio giudiziario è destinato a unificare le competenze attualmente ripartite tra il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni e le rispettive sezioni specializzate. L'operatività del tribunale, pertanto, è differita al **17 ottobre 2027**.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 149 del 2022 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022. Il termine, originariamente fissato in due anni (con conseguente operatività del nuovo tribunale dal 17 ottobre 2024), è stato elevato a tre anni dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92 e a quattro anni dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117.

La relazione illustrativa dà conto di una convergenza di condizioni ostative all'avvio del nuovo ufficio giudiziario nel termine vigente. In particolare, la definizione delle piante organiche dei Tribunali per le persone, per i minorenni e per le famiglie ha evidenziato un fabbisogno aggiuntivo stimato in 292 magistrati, 2.130 unità di personale amministrativo e 47 dirigenti, a fronte di un vincolo legislativo di invarianza finanziaria. Il Consiglio superiore della magistratura, nel parere reso sullo schema di decreto di definizione delle piante organiche, ha ritenuto insufficiente la dotazione proposta, rilevando che il trasferimento di magistrati dai tribunali ordinari e dalle corti d'appello — nell'ordine medio del 7 per cento per i tribunali e del 3 per cento per le corti d'appello — inciderebbe sulla capacità operativa degli uffici cedenti, con il rischio di compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di riduzione dell'arretrato civile e del *disposition time* penale.

Articolo 4 ***(Permanenza nell'incarico dei magistrati giudicanti)***

L'**articolo 4** in deroga al limite vigente, **proroga** sino al **31 dicembre 2026** il **termine massimo di permanenza** dei magistrati giudicanti presso il **medesimo ufficio giudiziario**, qualora tale termine sia scaduto in data anteriore rispetto alla predetta data. Viene, peraltro, innovato il regime di assegnazione ad altra posizione tabellare o gruppo di lavoro in assenza di richiesta di trasferimento del magistrato e in presenza di assegnazioni eccedenti una determinata soglia.

L'**articolo 4, comma 1** **proroga** sino al **31 dicembre 2026** la **permanenza** dei magistrati giudicanti assegnati ad un determinato ufficio e per i quali sia **scaduto il termine massimo di permanenza**, individuato dal CSM con proprio regolamento ex art. 19, comma 1 D.lgs. n. 160 del 2006, in data anteriore rispetto al 31 dicembre 2026. Tale proroga si giustifica alla luce dell'esigenza di assicurare la piena funzionalità degli uffici giudiziari, nonché il graduale trasferimento ad altro ufficio ovvero ad altra funzione dei magistrati giudicanti che abbiano raggiunto il termine massimo di permanenza nella sede alla quale sono assegnati.

Sul punto si deve ricordare che l'art. 19, comma 1 del D.lgs. n. 160 del 2006 dispone che i magistrati che esercitano funzioni di primo e secondo grado possono rimanere in servizio presso lo stesso ufficio svolgendo le medesime funzioni o, comunque, nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse funzioni, per un periodo stabilito dal CSM con proprio regolamento tra un minimo di 5 e un massimo di 10 anni a seconda delle differenti funzioni. Il CSM, inoltre, ha la facoltà di disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni per un periodo di 2 anni, limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento. Il CSM con [regolamento](#) del 13 marzo 2008, successivamente modificato in data 11 febbraio 2015, ha dato attuazione all'art. 19, prevedendo il **termine di 10 anni** come **limite massimo di permanenza** nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati (per maggior approfondimento v. box *infra*).

L'**articolo 4, comma 1** chiarisce, inoltre, che la suddetta proroga trova applicazione fermo restando quanto stabilito in materia di permanenza dei giudici assegnati, in via esclusiva o prevalente, alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia ai sensi dell'art. 3, comma 1 del D.L. n. 178 del 2024.

A tal riguardo, quest'ultima norma aveva già introdotto una disciplina derogatoria in favore dei predetti magistrati, per i quali non opera il limite di permanenza massima presso la medesima sede, di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 160 del 2006. In particolare, **tale limite non si applica, fino alla decorrenza del termine di 5 anni** dalla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* del decreto legislativo n. 149 del 2022 (cfr. art. 49, comma 1 D.lgs. n. 149 del 2022, come da ultimo modificato dall'articolo 3, comma 3 del presente decreto-legge. Per maggior approfondimento si rinvia alla relativa scheda di lettura).

L'**articolo 4, comma 2** apporta alcune modifiche al già citato art. 19 del D.lgs. n. 160 del 2006.

In primo luogo, viene aggiunto un ultimo periodo all'art. 19, comma 1, in forza del quale viene **innovata la disciplina inerente all'assegnazione ad altra posizione tabellare ovvero ad altro gruppo di lavoro**, ai sensi del successivo art. 19, comma 2-bis, **per superamento del termine massimo di permanenza**.

Appare opportuno ricordare che l'art. 19, comma 2-bis, dispone che il magistrato che non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno del medesimo ovvero di diverso ufficio, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, viene assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento, immediatamente esecutivo, del capo dell'ufficio. Se ha presentato domanda almeno 6 mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre 6 mesi dalla scadenza del termine stesso.

Ciò premesso, la novella in esame stabilisce che nel caso in cui il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro risulti essere **superiore a un terzo** dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, **le assegnazioni che eccedono tale limite possono essere differite di 12 mesi**. Il differimento si rivolge, in particolare, ai **magistrati con minore anzianità** nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro (**articolo 4, comma 2, lett. a**)).

L'altra novella introdotta dall'**articolo 4, comma 2** riguarda proprio l'art. 19, comma 2-bis (v. ridotto *supra*), nella parte in cui viene **ridotto, da 6 a 3 mesi, il termine per la presentazione della domanda di trasferimento** da parte del magistrato, da effettuare in prossimità della scadenza del termine massimo di permanenza presso l'ufficio (**articolo 4, comma 2, lett. b**)).

Sul punto, tuttavia, si deve osservare che il termine di 6 mesi previsto dal secondo periodo del comma 2-bis, oggetto di modifica in questa sede, rappresenta:

- sia il termine entro cui il magistrato, prossimo alla scadenza del termine massimo di permanenza può inoltrare la domanda di trasferimento ad altro ufficio;
- sia il termine ulteriore, dopo la scadenza del termine massimo di permanenza, in cui il magistrato può continuare a permanere nell'ufficio in attesa della decisione del CSM sulla richiesta di trasferimento.

Secondo quanto riportato dalla **relazione illustrativa** la riduzione del predetto termine è riferita alle operazioni di trasmissione della **domanda** di trasferimento da parte del magistrato che sta per raggiungere il limite temporale massimo di permanenza.

Alla luce di quanto riportato nella relazione illustrativa, si valuti l'opportunità di individuare gli esatti riferimenti della novella in oggetto.

• **Il regolamento del CSM sul limite di permanenza massima dei magistrati**

Nel [regolamento del CSM](#), attuativo del citato articolo 19, all'art. 2 si prevede che il termine massimo di permanenza nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro per i magistrati che svolgono funzioni sia fissato a **10 anni** per i magistrati che svolgono funzioni (art. 2):

- negli uffici giudicanti di secondo grado composti da almeno due sezioni;
- negli uffici giudicanti di primo grado composti da almeno due sezioni e una sezione g.i.p./g.u.p.;
- di giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;
- di giudice addetto ad una sezione distaccata di corte di appello, sempre che questa sia a propria volta divisa in sezioni;
- di giudice fallimentare, di giudice addetto alle esecuzioni civili ed esclusive di g.i.p., g.u.p. e g.i.p./g.u.p. nei tribunali ordinari composti da un'unica sezione, oltre all'eventuale sezione distaccata;
- esclusive di g.i.p./g.u.p. nei tribunali per i minorenni;
- nelle procure della Repubblica composte da magistrati in numero superiore a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;
- nella direzione distrettuale antimafia presso la procura della Repubblica;

L'art. 3 del regolamento, invece, disciplina le modalità di **proroga del termine di permanenza**, la cui richiesta deve essere adeguatamente motivata e documentata del dirigente dell'Ufficio. L'eventuale provvedimento di proroga interviene entro il termine di scadenza, sentito se del caso il Consiglio giudiziario.

Ai sensi dell'art. 4 il magistrato trasferito a seguito del superamento del termine decennale può tornare nella medesima posizione tabellare o nello stesso

gruppo di lavoro soltanto dopo che siano trascorsi **5 anni** dalla presa di possesso nel nuovo incarico.

Ai sensi, invece, dell'art. 1 il **termine decennale di permanenza non si applica** ai magistrati che esercitano le seguenti funzioni:

- giudice presso il tribunale ordinario composto da un'unica sezione, oltre all'eventuale sezione distaccata, fatta eccezione per le seguenti posizioni tabellari alle quali si applica il termine di permanenza massimo: giudice fallimentare, giudice addetto alle esecuzioni civili, g.i.p./g.u.p., g.i.p. in via esclusiva, g.u.p. in via esclusiva, giudice addetto ad una sezione distaccata di tribunale;

- giudice del lavoro di pianta organica;

- giudice presso il tribunale per i minorenni, fatta eccezione per chi svolge funzioni esclusive di g.i.p./g.u.p.;

- giudice presso l'ufficio di sorveglianza;

- magistrato addetto all'ufficio del ruolo e del massimario della Corte di cassazione;

- sostituto procuratore della Repubblica presso un ufficio di procura composto da magistrati in numero fino a otto unità compreso il procuratore della Repubblica;

- magistrato distrettuale giudicante e requirente;

- giudice presso la corte d'appello composta da un'unica sezione;

- giudice presso una sezione distaccata della corte di appello composta da un'unica sezione;

- sostituto procuratore generale presso la corte di appello;

Inoltre, applicandosi ai magistrati che esercitano funzioni giudicanti e requirenti di primo e secondo grado esso non si applica ai seguenti uffici:

- Corte di cassazione;

- Procura generale presso la corte di cassazione;

- Direzione nazionale antimafia.

Articolo 5

(Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace)

L'**articolo 5** del decreto-legge introduce rilevanti modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, intervenendo sulla disciplina della **magistratura onoraria** con l'obiettivo di potenziare la funzionalità degli uffici del **Giudice di pace** e di garantirne una gestione organizzativa più flessibile ed efficiente.

Il **comma 1** dell'articolo 5 apporta rilevanti modificazioni al **decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116**, recante la **riforma organica della magistratura onoraria**, con l'obiettivo di potenziare la funzionalità degli uffici del giudice di pace e di razionalizzare i tempi di attuazione delle nuove competenze giurisdizionali.

La **lettera a)** incide sui poteri organizzativi del **presidente del tribunale** nei confronti degli uffici del giudice di pace compresi nel circondario. Attraverso l'integrazione dell'**articolo 8** del citato decreto legislativo, viene espressamente conferito al presidente del tribunale il potere di adottare ogni provvedimento necessario per assicurare il **regolare funzionamento dell'ufficio**, superando la precedente formulazione che limitava tali compiti alla sola vigilanza e sorveglianza dei servizi. Nello specifico, viene introdotto il nuovo **comma 1-bis** all'articolo 8, il quale abilita il presidente del tribunale, dopo aver consultato il dirigente amministrativo, a disporre l'**applicazione temporanea del personale amministrativo** tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario. Tale innovazione risponde alla necessità di fronteggiare con tempestività ed efficacia situazioni di scopertura o di assenza improvvisa di personale, garantendo un'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.

L'**articolo 8 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116**, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal decreto-legge n. 100 del 2026, delineava le prerogative del **presidente del tribunale** in merito al coordinamento e all'organizzazione dell'ufficio del giudice di pace situato nel medesimo circondario. Il **comma 1** prevedeva che il presidente avesse la responsabilità di distribuire il lavoro tra i magistrati attraverso procedure automatiche, con l'obbligo di **vigilare sulla loro attività** e sorvegliare il corretto andamento dei servizi ausiliari e di cancelleria, esercitando contestualmente ogni funzione direttiva che l'ordinamento attribuisce ai dirigenti degli uffici giudiziari. Tale

formulazione circoscriveva l'intervento del presidente alla vigilanza e alla sorveglianza, senza ancora contemplare espressamente il potere di adottare ogni provvedimento necessario per garantire il regolare funzionamento dell'ufficio.

La proposta organizzativa dell'ufficio veniva definita seguendo l'iter procedurale sancito dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, su segnalazione del presidente del tribunale e previo parere della sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario. Per l'espletamento di tali funzioni di coordinamento, il **comma 3** consentiva al presidente di farsi coadiuvare da uno o più giudici professionali e, eventualmente, da uno o più giudici onorari di pace. Il **comma 4** stabiliva che il presidente delegasse a magistrati professionali il compito di vigilare sull'attività dei giudici onorari impegnati nel settore delle **espropriazioni mobiliari** presso il debitore o presso terzi, fornendo loro le direttive e le prassi applicative concordate nelle riunioni di coordinamento. Infine, l'ultimo comma dell'articolo imponeva al Ministero della giustizia l'obbligo di fornire all'ufficio del giudice di pace gli applicativi informatici necessari per la **gestione automatizzata e trasparente** dell'assegnazione degli affari relativi alle procedure di esecuzione mobiliare.

La **lettera b)** interviene sul **regime transitorio** della riforma modificando l'**articolo 32, comma 3**, del decreto legislativo n. 116 del 2017. La norma dispone il differimento di un ulteriore anno, dal 31 ottobre 2026 al **31 ottobre 2027**, del termine di efficacia delle disposizioni che attribuiscono al giudice di pace le **competenze ampliate in materia civile**. Si tratta delle competenze previste dall'**articolo 27** del medesimo decreto legislativo, che includono le controversie relative a beni mobili fino a 30.000 euro e il risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti fino a 50.000 euro.

L'intervento si rende improrogabile a causa dello stato critico delle coperture organiche della magistratura onoraria e della perdurante assenza delle determinazioni ministeriali relative alle piante organiche dei singoli uffici, necessarie per dare piena attuazione alla **legge 30 dicembre 2021, n. 234** (che fissa l'organico in 6.000 unità) e alla **legge 15 aprile 2025, n. 51** in materia di trasferimenti. In conformità con quanto esposto nella **Relazione illustrativa**, il differimento dell'efficacia delle disposizioni sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace è volto a evitare che un **notevole trasferimento di contenzioso dai tribunali ordinari** avvenga in assenza delle indispensabili condizioni di organico e delle necessarie determinazioni ministeriali. Tale scenario produrrebbe un duplice effetto pregiudizievole: da un lato, **l'impossibilità materiale per gli uffici del giudice di pace di gestire i nuovi flussi di sopravvenienze**, con tempi di definizione incompatibili con il diritto alla ragionevole durata del processo; dall'altro, il mancato alleggerimento effettivo dei tribunali ordinari, poiché il contenzioso trasferito solo nominalmente continuerebbe a essere trattato da **uffici strutturalmente inadeguati**. L'inutile decorrenza del termine, senza i necessari presupposti materiali, arreherebbe

dunque un **pregiudizio grave e difficilmente reversibile** alla funzionalità del servizio e, indirettamente, comprometterebbe il raggiungimento degli **obiettivi di riduzione dell'arretrato civile** nei tribunali ordinari, che costituiscono un pilastro per l'attuazione delle riforme connesse al **Piano nazionale di ripresa e resilienza**.

L'articolo 27 della riforma della magistratura onoraria interviene infatti sull'articolo 7 del codice di procedura civile, elevando da 5.000 a 30.000 euro il limite di valore delle cause relative a beni mobili attribuite alla competenza del giudice di pace e da 20.000 a 50.000 euro quello delle controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti. La medesima disposizione attribuisce inoltre al giudice di pace nuove competenze per materia, tra cui quelle relative a talune controversie concernenti beni immobili (quali usucapione di beni immobili e diritti reali immobiliari entro determinati limiti), comunione e condominio, nonché ulteriori procedimenti già devoluti alla competenza del tribunale. L'articolo 27 trasferisce altresì al giudice di pace alcune funzioni in materia esecutiva e di volontaria giurisdizione, attraverso modifiche al codice di procedura civile, al codice civile e alle relative disposizioni di attuazione.

Articolo 6
***(Disposizioni urgenti in materia di funzionalità
dell'ufficio per il processo)***

L'articolo 6 interviene al fine di operare un generale **riordino delle figure professionali addette all'ufficio per il processo e precisare i compiti** ad esse affidati.

Le modifiche apportate dall'articolo in commento al **d.lgs. 151/2022, recante norme sull'ufficio per il processo** in attuazione delle leggi delega per la riforma del processo civile e del processo penale (leggi nn. 206/2021 e 134/2021), sono di carattere puntuale e coinvolgono diversi articoli.

Il d.lgs. 151/2022 si colloca nell'alveo della riforma dei processi civile e penale, che rappresenta una delle c.d. riforme orizzontali, o di contesto, contenute nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in quanto l'obiettivo di rendere il sistema giustizia più rapido ed efficiente interessa, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano. Il d.lgs. 151 è stato emanato congiuntamente ai due decreti legislativi che hanno riformato i processi civile e penale (rispettivamente 149/2022 e 150/2022), allo scopo di conferire all'UPP una disciplina organica, attraverso norme che ne definiscono la struttura, i compiti e l'organizzazione. In particolare l'art. 2 ne enuncia le finalità, ovvero "garantire la ragionevole durata del processo attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi e un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione".

In primo luogo, vengono inseriti i **tribunali per i minorenni** quali organi in cui possono essere **istituiti gli uffici per il processo** (art. 1 del d.lgs. 151/2022, come modificato dal comma 1, **lett. a)**).

Viene quindi precisato che il **progetto organizzativo** predisposto dal magistrato capo dell'ufficio deve essere coerente con il programma delle attività annuali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 240/2006 e che tanto il progetto quanto le attività di direzione, coordinamento e verifica attribuiti al medesimo siano svolti nel rispetto delle disposizioni di cui al citato d.lgs. 240 (**art. 3** del d.lgs. 151/2022, come modificato dal comma 1, **lett. b)**, **nn. 1) e 2)**).

Si interviene inoltre sulle **figure professionali** che possono essere assegnate agli **uffici per il processo** e agli **uffici spoglio, analisi e documentazione** istituiti presso la Procura generale della Corte di cassazione, apportando all'art. 4 del d.lgs. 151/2022 alcune modifiche volte

ad aggiornare e a rendere più chiare le norme: viene anzitutto modificata l'alinea, per esplicitare che il **personale** indicato nelle lettere che seguono **può essere assegnato all'ufficio del processo**, quindi si interviene sulle lettere riguardanti il **personale assunto attraverso le procedure straordinarie nell'ambito del PNRR** di cui all'art. 11 del d.l. 80/2021, riformulando la lettera *f)* per specificare che si tratta del personale che ha prestato servizio ai sensi del citato articolo 11 e sopprimendo la lettera *g)*, che conteneva il riferimento al personale assunto ai sensi delle leggi delega per la riforma del processo civile e del processo penale (**art. 4** del d.lgs. 151/2022, come modificato dal comma 1, **lett. c)**, **nn. 1), 2) e 3)**).

Si ricorda che, oltre al personale assunto nell'ambito della procedura straordinaria di reclutamento finanziata con i fondi PNRR, **l'UPP può essere costituito da: giudici onorari** di pace (UPP presso i tribunali), **giudici ausiliari** (UPP presso le corti d'appello), **tirocinanti** ex art. 73 del DL 69/2013, coloro che svolgono la formazione professionale presso gli uffici giudiziari, il **personale delle cancellerie** o delle segreterie giudiziarie, ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal d.lgs. 151.

Infine, vengono apportate modifiche agli articoli 5 e 6 del d.lgs. 151/2022 concernenti, rispettivamente, i **compiti degli addetti agli UPP civili e degli UPP penali**.

Per quanto riguarda i compiti degli addetti agli **uffici per il processo civili**, in conseguenza dell'introduzione della possibilità di istituire UPP presso i tribunali per i minorenni, all'alinea viene aggiunto il riferimento ai suddetti tribunali e alla rubrica le parole “tribunali ordinari” sono sostituite dal termine “tribunali”, in modo da ricomprendere anche i tribunali per i minorenni.

Si specifica, inoltre, che il personale assunto nell'ambito delle procedure straordinarie di reclutamento previste dal PNRR (assunzioni ai sensi dell'art. 11 del d.l. 80/2021) è **impiegato in via ordinaria** nelle attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato e in quelle di raccordo e coordinamento tra il magistrato e le cancellerie¹, facendo comunque salva la possibilità di impiego in altre attività nei casi di **urgente e comprovata necessità** (art. 5 del d.lgs. 151/2022, come modificato dal comma 1, **lett. d)**, **nn. 1), 2) e 3)**).

Analoghe modifiche vengono apportate rispetto ai compiti degli addetti agli **uffici per il processo penali**, di cui all'art. 6 del d.lgs. 151/2022, con

¹ Si tratta delle attività previste dall'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c), del d.lgs. 151/2022

l'aggiunta del riferimento ai tribunali per i minorenni nell'alinea (comma 1, **lett. e), n. 1**) e nella rubrica (comma 1, **lett. e), n. 3**).

Nell'alinea viene altresì aggiunto il riferimento ai **tribunali di sorveglianza**, presso i quali l'art. 1 del citato decreto legislativo già prevedeva la costituzione UPP, operanti secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili. Anche per gli UPP penali sono indicate le **attività da svolgersi in via ordinaria** (le medesime degli UPP civili, v. *supra*), consentendo l'impiego del personale in attività diverse se giustificato da **urgente e comprovata necessità** (art. 5 del d.lgs. 151/2022, come modificato dal comma 1, **lett. e), nn. 1), 2) e 3)**).

Secondo la relazione illustrativa, l'intervento normativo in oggetto ha un duplice scopo: da un lato l'ampliamento del ruolo degli addetti all'ufficio per il processo ad altri uffici giudiziari, quali il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza e gli uffici di sorveglianza, dall'altro l'aggiornamento della disciplina in vigore, che si rende necessario a seguito della stabilizzazione del personale in servizio.

• *L'ufficio per il processo (UPP) e il PNRR*

L'**ufficio per il processo** è una struttura organizzativa istituita per la prima volta presso i tribunali ordinari (e le relative Procure della Repubblica) e presso le Corti d'appello dall'articolo 50 del decreto-legge 90/2014 allo scopo di «garantire la ragionevole durata del processo, attraverso l'innovazione dei modelli organizzativi ed assicurando un più efficiente impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione». Il modello dell'ufficio del processo è stato successivamente esteso anche alla giustizia amministrativa dal decreto-legge n. 168 del 2016.

Tuttavia, è stato negli anni più recenti che l'ufficio del processo ha assunto un ruolo centrale per il **conseguimento degli obiettivi di riduzione della durata dei processi e di smaltimento dell'arretrato fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**, nell'ambito del quale sono state stanziare le risorse economiche necessarie al potenziamento di tali strutture, in particolare attraverso un piano straordinario di assunzioni di personale: a tale proposito si ricorda che il tale piano assunzionale è stato finanziato dall'investimento 1.8, per un ammontare pari a 2.268 milioni di euro a favore del Ministero della giustizia e a 41,8 milioni di euro a favore del Consiglio di Stato.

All'**obiettivo iniziale**, che prevedeva il reclutamento di 16.500 addetti all'ufficio per il processo per la giustizia ordinaria (comprese le 400 unità da destinare alla Corte di cassazione) e 326 per la giustizia amministrativa, da assumere con contratto di lavoro a **tempo determinato**, si è dato attuazione attraverso il [decreto-legge n. 80 del 2021](#), ed in particolare con l'**articolo 11**, che regolamentava la relativa procedura di assunzione, prevedendo anche alcune **misure premiali** legate alla prestazione con merito del servizio presso l'ufficio del

processo al termine del rapporto di lavoro (titolo per l'**accesso al concorso in magistratura**; equivalenza con **un anno di tirocinio professionale** per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio e con un anno di frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali; **titolo di preferenza** per l'accesso alla magistratura onoraria).

Malgrado tali previsioni, la natura del rapporto a tempo determinato e la non prorogabilità del medesimo hanno determinato una certa difficoltà sia nella copertura dei posti sia nel trattenimento delle unità immesse in servizio, difficoltà puntualmente evidenziate dal governo nella quarta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR (trasmessa al Parlamento in data 26 febbraio 2024). Ciò ha dapprima portato a concordare con la Commissione europea una **rimodulazione dell'obiettivo iniziale, riducendo a 10.000 le unità di personale complessive** (addetti UPP e personale tecnico-amministrativo) da immettere in servizio al 30 giugno 2024 e quindi ad introdurre **misure** maggiormente **incentivanti** al fine di attrarre personale qualificato da assegnare agli UPP (si segnala che il nuovo obiettivo in seguito è stato raggiunto, come evidenziato dalla Quinta Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, trasmessa il 25 luglio 2024).

Tali incentivi sono principalmente contenuti nel [decreto-legge n. 19 del 2024](#) che ha previsto:

- in primo luogo la **stabilizzazione del personale** (art. 22, co. 1, lett. c); precedentemente l'art. 1, co. 9, lett. b), del d.l. 215/2023 aveva previsto la proroga dei contratti fino al 30 giugno 2026);
- l'erogazione di **incentivi economici** per il personale degli uffici giudiziari che raggiungono l'obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo (art. 23);
- il **riconoscimento del servizio prestato quale titolo di preferenza**, a parità di titoli e di merito, **nei concorsi** indetti dalle amministrazioni dello Stato (art. 22 lett. a) e b).

Secondo gli ultimi dati forniti dal Ministero della giustizia, alla data del **30 aprile 2026** risultano in servizio **8.404 addetti UPP** e 2.549 profili tecnico-amministrativi, per un **totale complessivo di 10.953 unità** di personale.

D.Lgs. 151/2022 Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6 del D.L. 100/2025
Art. 1 <i>(Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione)</i>	Art. 1 <i>(Ufficio per il processo e ufficio spoglio, analisi e documentazione)</i>
1. Presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.	1. Presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono costituite una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo civile" e una o più strutture organizzative denominate "ufficio per il processo penale". Presso i tribunali di sorveglianza sono costituiti uno o più uffici per il processo, che operano secondo le disposizioni previste per l'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari, in quanto compatibili.
Commi da 2 a 5 <i>Omissis</i>	<i>Identici</i>
Art. 3 <i>(Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici)</i>	Art. 3 <i>(Costituzione, direzione e coordinamento degli uffici)</i>
1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo.	1. Nella predisposizione del progetto organizzativo il capo dell'ufficio, sentiti i presidenti di sezione e il dirigente amministrativo e previa analisi dei flussi e individuazione delle eventuali criticità, definisce le priorità di intervento, gli obiettivi da perseguire e le azioni per realizzarli e, conseguentemente, individua il personale da assegnare agli uffici, di concerto con il dirigente amministrativo. Il progetto organizzativo è redatto in coerenza con il programma delle attività

D.Lgs. 151/2022 Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6 del D.L. 100/2025
	annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.
2. Il capo dell'ufficio, anche avvalendosi dei magistrati da lui individuati, dirige e coordina l'attività degli uffici per il processo e degli uffici spoglio, analisi e documentazione; promuove e verifica la formazione del personale addetto nel rispetto della normativa relativa a ciascun profilo professionale.	2. <i>Identico.</i>
	2-bis. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.
Art. 4 <i>(Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione)</i>	Art. 4 <i>(Componenti degli uffici per il processo e dell'ufficio spoglio, analisi e documentazione)</i>
1. Gli uffici per il processo e l'ufficio spoglio, analisi e documentazione sono costituiti dalle seguenti figure professionali: a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo	1. Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali: a) quanto agli uffici per il processo presso il tribunale, i giudici onorari di pace di cui agli articoli 10 e 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; b) quanto agli uffici per il processo presso le corti di appello, i giudici ausiliari di cui agli articoli 62 e seguenti del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, fino a quando non sarà completato il riordino

D.Lgs. 151/2022 Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6 del D.L. 100/2025
e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; f) il personale di cui agli articoli 11 e seguenti del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; g) il personale di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 26 novembre 2021, n. 206, e all'articolo 1, comma 27, della legge 27 settembre 2021, n. 134; h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.	del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'articolo 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; c) i tirocinanti di cui all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; d) coloro che svolgono la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; e) il personale delle cancellerie o delle segreterie giudiziarie; f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; g) soppressa; h) ogni altra figura professionale istituita dalla legge per lo svolgimento di una o più delle attività previste dal presente decreto.
Art. 5 <i>(Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali ordinari e le corti d'appello)</i>	Art. 5 <i>(Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello)</i>
1. All'ufficio per il processo civile	1. All'ufficio per il processo civile

D.Lgs. 151/2022 Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6 del D.L. 100/2025
costituito presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti uno o più fra i seguenti compiti: a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione; b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile; c) raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari; d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale; e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio; g) supporto per l'attuazione dei progetti organizzativi finalizzati ad incrementare	costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: a) attività preparatorie e di supporto ai compiti del magistrato, quali: studio del fascicolo, compilazione di schede riassuntive, preparazione delle udienze e delle camere di consiglio, selezione dei presupposti di mediabilità della lite, ricerche di giurisprudenza e dottrina, predisposizione di bozze di provvedimenti, assistenza alla verbalizzazione; b) supporto al magistrato nello svolgimento delle verifiche preliminari previste dall'articolo 171-bis del codice di procedura civile nonché nell'individuazione dei procedimenti contemplati dall'articolo 348-bis del codice di procedura civile; c) raccordo e coordinamento fra l'attività del magistrato e quella delle cancellerie e dei servizi amministrativi degli uffici giudiziari; d) raccolta, catalogazione e archiviazione dei provvedimenti dell'ufficio, anche attraverso banche dati di giurisprudenza locale; e) supporto per l'utilizzo degli strumenti informatici; f) assistenza per l'analisi dei flussi statistici e per il monitoraggio di attività dell'ufficio; g) supporto per l'attuazione dei

D.Lgs. 151/2022 Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6 del D.L. 100/2025
la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.	progetti organizzativi finalizzati ad incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, ad abbattere l'arretrato e a prevenirne la formazione.
	1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessità.
Art. 6 <i>(Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti d'appello)</i>	Art. 6 <i>(Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello)</i>
1. All'ufficio per il processo penale presso i tribunali ordinari e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti; b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni;	1. All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti: a) coadiuvare uno o più magistrati e, sotto la direzione e il coordinamento degli stessi, compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte del magistrato, provvedendo, in particolare, allo studio dei fascicoli e alla preparazione dell'udienza, all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale e alla predisposizione delle bozze dei provvedimenti; b) prestare assistenza ai fini dell'analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze, del monitoraggio dei procedimenti di data più risalente e

D.Lgs. 151/2022 Norme sull'ufficio per il processo in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, e della legge 27 settembre 2021, n. 134	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6 del D.L. 100/2025
c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.	della verifica delle comunicazioni e delle notificazioni; c) incrementare la capacità produttiva dell'ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, con compiti di organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, e con la formazione di una banca dati dell'ufficio giudiziario di riferimento; d) fornire supporto al magistrato nell'accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
	1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), è impiegato in via ordinaria nelle attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessità.
2. <i>Omissis</i>	2. <i>Identico.</i>

Articolo 7
(Disposizioni in materia di pagamento indennizzi dovuti a norma della legge Pinto)

L'**articolo 7** apporta modifiche in materia di pagamento delle somme liquidate per la **riparazione del danno subito per il superamento del termine ragionevole di durata del processo**, incidendo sui termini di presentazione della dichiarazione per l'ottenimento del pagamento delle predette somme, nonché sul conseguente regime decadenziale in caso di mancata trasmissione della dichiarazione entro i termini prescritti.

L'**articolo 7** interviene sul **pagamento**, di cui all'art. 5-*sexies* della L. n. 89 del 2001 (cd. legge Pinto, v. ridotto *infra*), delle **somme liquidate per la riparazione del danno subito per il superamento del termine ragionevole di durata del processo**. La novella in esame incide sul regime temporale entro cui deve essere inoltrata la domanda per il pagamento delle predette somme e sulle preclusioni discendenti dalla mancata trasmissione. In particolare, viene modificata la disciplina concernente la trasmissione della dichiarazione dei creditori per i **decreti di liquidazione emessi relativi all'anno 2022**, e le conseguenti preclusioni derivanti dal mancato inoltro, attraverso 2 interventi normativi.

L'art. 5-*sexies* della legge Pinto, come modificato dal [D.L. n. 117 del 2025](#), dispone che al fine di ottenere il pagamento delle somme liquidate per la violazione del termine di durata ragionevole del procedimento, il creditore è tenuto a rilasciare all'amministrazione debitrice una dichiarazione attestante: la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo; l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito; l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere; la modalità di riscossione prescelta (accreditamento su conto corrente o di pagamento) (comma 1).

Inoltre, la dichiarazione e la documentazione necessaria devono essere trasmesse all'amministrazione con le modalità prescritte dai commi 3 e 3-*bis*. A tal riguardo, in attuazione di tali disposizioni, sono stati adottati, rispettivamente, il [decreto 28 ottobre 2016](#) e il [decreto 22 dicembre 2021](#). Questi decreti disciplinano i **modelli da utilizzare** per la presentazione della dichiarazione e prescrivono la **trasmissione telematica delle dichiarazioni**.

Si prevede che, **a pena di decadenza**, la dichiarazione del creditore, redatta a norma dei commi 3 e 3-*bis*, deve essere trasmessa all'amministrazione entro un anno dalla pubblicazione del decreto che accoglie la domanda di equa riparazione (comma 1-*bis*). La P.A., peraltro, può chiedere il rinnovo della dichiarazione qualora siano decorsi 2 anni dalla presentazione (comma 2). Il comma 4 dell'art. 5-*sexies* consente al creditore, ferma restando la preclusione di cui al precedente

comma 1-bis, di integrare l'irregolare ovvero l'incompleta documentazione trasmessa alla P.A. Tuttavia, l'ordine di pagamento non può essere emesso durante il periodo necessario per tali integrazioni. A norma del comma 5, l'**amministrazione** ha a disposizione un **termine di 6 mesi** per **effettuare il pagamento**, che decorre da quando il creditore ha assolto a tutti gli obblighi prescritti dall'art. 5-sexies.

Il **comma 12-bis** dell'art. 5-sexies (introdotto dal D.L. n. 117 del 2025) dispone che i creditori di **somme liquidate fino al 31 dicembre 2021** sono tenuti a rinnovare la dichiarazione per ottenere il pagamento delle predette somme, utilizzando le modalità disciplinate dai commi 3 e 3-bis, **entro il 30 ottobre 2026**, a pena di decadenza (primo periodo). Inoltre, la norma precisa che fino al 21 gennaio 2027, i creditori non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza e le azioni esecutive e i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi (secondo periodo).

In linea di continuità con quanto previsto dal ricordato art. 5-sexies, comma 12-bis, la novella adottata in questa sede:

- **aggiunge** all'art. 5-sexies il **nuovo comma 12-bis.1.**, in forza del quale i creditori di somme liquidate nel **periodo** compreso **tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022**, qualora non abbiano ancora provveduto a trasmettere la dichiarazione per il pagamento di tali somme, vi provvedono utilizzando le modalità telematiche e i modelli prescritti dai commi 3 e 3-bis dell'art. 5-sexies (v. ridotto *infra*). La presentazione di tali dichiarazioni deve avvenire, a pena di decadenza, **entro il 30 ottobre 2026 (lett. a))**;
- **modifica** l'art. 5-sexies, **comma 12-ter**, in conseguenza di quanto previsto dal nuovo art. 5-sexies, comma 12-bis.1. Infatti, viene **sostituita** la data del “**1° gennaio 2022**” con quella del “**1° gennaio 2023**”, in maniera tale da raccordare la disciplina del regime decadenziale per la presentazione della dichiarazione per il pagamento delle somme dovute con la speciale previsione dedicata ai crediti del 2022 (**articolo 7, lett. b))**.

Pertanto, a seguito di quest'ultima novella, il comma 12-ter prevede ora che i creditori di somme dovute a norma della legge Pinto, liquidate nel **periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 9 agosto 2025** (data di entrata in vigore dell'art. 5-sexies, comma 12-ter, introdotto con il D.L. n. 117 del 2025) sono tenuti a presentare, **a pena di decadenza**, la propria dichiarazione per ottenere il pagamento **entro 1 anno** dalla data di entrata in vigore del comma 12-ter, pertanto entro il 9 agosto 2026.

Come spiegato anche dalla **relazione illustrativa**, la modifica in esame si giustifica alla luce del fatto che “nell'anno 2022, il Ministero della giustizia

gestiva direttamente i pagamenti dei decreti emessi dalle Corti d'appello di Roma, Napoli e Perugia, mentre per le restanti Corti d'appello la competenza restava in capo alle sedi territoriali. Nel 2025, con l'avvio del Progetto straordinario PintoPaga, è stata disposta la migrazione all'interno di tale progetto delle istanze non ancora liquidate da parte delle altre Corti d'appello. Per effetto di questa migrazione, i decreti emessi nell'anno 2022 da tutte le Corti d'appello si trovano attualmente nel medesimo perimetro gestionale dei decreti relativi alle annualità fino al 31 dicembre 2021. Pertanto, stante l'identità di posizione sostanziale dei creditori dei decreti emessi nel 2022 rispetto ai creditori dei decreti emessi nel periodo precedente, si ritiene necessario fissare il medesimo termine decadenziale al 30 ottobre 2026 per presentare la dichiarazione ai fini del pagamento".

• Focus sulla legge Pinto

La legge n. 89 del 24 marzo 2001, denominata comunemente legge "Pinto", ha previsto il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del "termine ragionevole" di durata del processo. Sul punto occorre ricordare che il principio della ragionevole durata del processo trova espresso riconoscimento sia a livello sovranazionale (art. 6 della CEDU), sia a livello costituzionale ai sensi dell'art. 111 secondo comma Cost. In particolare, l'art. 6 CEDU prevede, tra l'altro, che "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole". Invece, l'art. 111 Cost., come riformato dalla legge cost. n. 2 del 1999, stabilisce al secondo comma che "ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità e, in particolare, la legge ne assicura la ragionevole durata".

Per attuare compiutamente il suddetto principio e per fronteggiare l'eccessiva durata dei procedimenti giudiziari, il legislatore ha adottato la legge n. 89/2001, che consente di adire direttamente l'autorità giudiziaria nazionale al fine di accertare la violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e liquidare il relativo indennizzo. La possibilità di ricorrere direttamente al giudice nazionale, inoltre, permette di perseguire anche una finalità deflattiva rispetto al contenzioso innanzi alla Corte EDU.

In primo luogo, la cd. legge Pinto riconosce il diritto della parte processuale ad esperire i cd. rimedi preventivi alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, salvo comunque il diritto all'equa riparazione del danno qualora si sia comunque prodotto un danno patrimoniale o non patrimoniale (v. art. 1-bis). Tra i cd. rimedi preventivi la legge riconosce, tra gli altri: l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento semplificato di cognizione ex art. 281-decies e ss. c.p.c.; la formulazione di richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito semplificato ex art. 183-bis c.p.c.; la possibilità di depositare un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis della medesima legge (v. art. 1-ter).

Ciò premesso, l'art. 2 ("Diritto all'equa riparazione") dispone l'inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non abbia attivato gli opportuni rimedi preventivi. Inoltre, il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato se: a) non si eccede la durata di: tre anni in primo grado,

due anni in secondo grado, un anno nel giudizio di legittimità; b) se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in tre anni, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni; c) se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a sei anni (v. art. 2, commi 2-*bis* e 2-*ter*).

Per quanto concerne l'accertamento della violazione del diritto, il giudice valuta la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione (v. art. 2, comma 2). L'art. 2-*bis*, invece, disciplina la misura dell'indennizzo prevedendo che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. Tuttavia, al ricorrere di specifiche condizioni, prescritte dalla medesima norma, tali somme possono essere aumentate ovvero diminuite.

In merito al procedimento, la domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla domanda provvede il presidente della corte d'appello, ovvero un magistrato designato, con decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito del ricorso (v. art. 3).

Contro il decreto che ha deciso sulla domanda di equa riparazione può essere proposta opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione (art. 5-*ter*).

Articolo 8 ***(Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia)***

L'**articolo 8** reca un'autorizzazione di spesa per la **digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia**, diretta a proseguire e potenziare il relativo processo, ad assicurare la continuità dei servizi di connettività e ad innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi.

Il **comma 1** autorizza la spesa di 6,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 per la **digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia**. La disposizione individua tre finalità:

- assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia;
- garantire la continuità dei servizi di connettività;
- innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi.

La relazione tecnica precisa la destinazione delle risorse: la spesa in conto capitale è diretta al potenziamento delle infrastrutture digitali e delle reti di trasmissione, all'innalzamento e al mantenimento dei livelli di sicurezza dei sistemi informativi e alla continuità del cd. *data lake* della giustizia; la spesa di parte corrente è destinata al presidio permanente di manutenzione e di assistenza specialistica e, nei primi anni, alla digitalizzazione dei fascicoli giudiziari, attività prevista in conclusione entro il 2029.

Il **comma 2** provvede alla **copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione dell'articolo, articolandola su due distinte fonti, entrambe rappresentate da accantonamenti del fondo speciale relativi al Ministero della giustizia. In particolare, per 6,5 milioni di euro nel 2026 e per 17,5 milioni di euro annui dal 2027 al 2034 si dispone la riduzione del fondo speciale di parte capitale; per 12,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027 si riducono le proiezioni del fondo speciale di parte corrente.

I recenti interventi in materia di digitalizzazione della giustizia

La digitalizzazione del sistema giudiziario costituisce una delle riforme «orizzontali» del **Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**. La Riforma 1.8 «Digitalizzazione della giustizia» (Missione 1, Componente 1) persegue la

gestione elettronica obbligatoria dei documenti e il completamento del processo civile telematico, l'introduzione del fascicolo telematico obbligatorio, la digitalizzazione dei procedimenti penali di primo grado (esclusa l'udienza preliminare) e la creazione di una banca dati gratuita e liberamente accessibile delle decisioni civili. A essa è strettamente collegato il parallelo Investimento 1.6.2 «Digitalizzazione del Ministero della giustizia», con uno stanziamento di circa 133,2 milioni di euro, finalizzato alla realizzazione di due diversi interventi: uno volto alla digitalizzazione degli archivi giudiziari relativi a procedimenti civili e penali compresi nel periodo 1° gennaio 2006 – 30 giugno 2026, l'altro volto alla realizzazione di un *data lake* (software) che funga da unico punto di accesso all'intero insieme di dati grezzi prodotti dal sistema giudiziario, articolato in sei diversi sistemi (per l'anonimizzazione delle sentenze civili e penali; per la gestione integrate; per la gestione e l'analisi dei processi civili; per la gestione e l'analisi dei processi penali; per la produzione di statistiche avanzate sui processi civili e penali e per l'identificazione automatizzata del rapporto vittima-autore del reato).

Per quanto riguarda gli archivi giudiziari, il traguardo relativo alla digitalizzazione di 7,750 milioni di fascicoli giudiziari relativi agli ultimi 20 anni (01/01/2006 - 30/06/2026) riguardanti processi conclusi o in corso presso gli organi giurisdizionali è stato conseguito con anticipo (31 dicembre 2025) rispetto alla data fissata (30 giugno 2026).

Tra i traguardi più recenti, entro dicembre 2025 sono state realizzate la messa in opera e la piena interoperabilità delle applicazioni del processo penale telematico — l'Applicativo processo penale (**APP**), il Portale notizia di reato (**PNR**) e il Portale depositi penali (**PDP**) — con il completamento della digitalizzazione del processo penale di primo grado. Nel corso del 2026 sono inoltre intervenute ulteriori misure connesse all'attuazione del PNRR in materia di giustizia (decreto-legge n. 19 del 2026), comprese disposizioni di accompagnamento alla transizione del processo penale telematico e di potenziamento del processo tributario telematico.

Sul piano infrastrutturale, [l'atto di indirizzo del Ministero della giustizia per il 2026](#) individua tra le priorità il rafforzamento della sicurezza informatica e la riduzione delle vulnerabilità rispetto agli attacchi cibernetici, il miglioramento della connettività degli uffici giudiziari, la migrazione verso soluzioni cloud e l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell'attività giurisdizionale e amministrativa.

Un quadro aggiornato dei risultati è offerto dalla [Relazione sull'amministrazione della giustizia per l'anno 2025](#), presentata dal Ministro della giustizia al Parlamento. Sul versante della sicurezza e delle infrastrutture — profili ai quali è espressamente diretta l'autorizzazione di spesa in esame — la Relazione segnala l'investimento in cybersecurity, con la realizzazione del **sistema SIEM** per la classificazione e la prevenzione delle violazioni dei dati, la migrazione al polo strategico nazionale per il consolidamento dei siti e delle infrastrutture digitali e lo sviluppo della **Piattaforma nazionale dati (PDND)** per l'interoperabilità delle banche dati.

Articolo 9
***(Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale
nei confronti del notaio)***

L'**articolo 9** interviene in materia di **responsabilità professionale dei notai**, introducendo un **limite temporale di 15 anni all'esperibilità della relativa azione** decorrente dal giorno in cui è stata compiuta la prestazione.

Preliminarmente, occorre ricordare che la responsabilità professionale dei notai è una **responsabilità di tipo contrattuale che si fonda sul principio della diligenza professionale qualificata**, di cui all'art. 1176, secondo comma, del codice civile. L'eventuale inadempimento dell'obbligazione comporta, secondo i principi generali della responsabilità contrattuale, l'**obbligo di risarcire il danno causato**, che può esser fatto valere dal cliente **esercitando la relativa azione entro il termine di 10 anni** (art. 2946 c.c.) **dal momento in cui il danno diviene conoscibile** (art. 2935 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, per cui la conoscibilità va valutata in base al parametro dell' "**ordinaria diligenza**", *ex multis* Cass. civ. ord. 13092/2025, sent. 1923/2025, sent. 32226/2024).

L'**articolo 9, comma 1**, intervenendo su tale disciplina, stabilisce che, fermo restando l'attuale termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di conoscibilità del danno, **l'azione di responsabilità professionale nei confronti del notaio non sia più esperibile qualora siano decorsi 15 anni dalla data in cui è stata compiuta la prestazione**.

La disposizione introdotta, pur non modificando direttamente l'ordinaria disciplina della prescrizione, produce l'effetto di precludere l'esercizio dell'azione di risarcimento qualora il danno sia divenuto conoscibile trascorsi 15 anni dalla prestazione.

Si valuti l'opportunità di approfondire la formulazione del comma 1, in quanto il termine decennale di prescrizione decorrente dalla conoscibilità del danno, tenuto fermo dalla disposizione in esame, potrebbe intervenire anche successivamente alla scadenza del termine quindicennale introdotto in questa sede, decorrente dalla data della prestazione.

Una disposizione che presenta profili di similitudine per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti del professionista è contenuta nella **legge sull'equo compenso** delle prestazioni professionali (legge n. 49/2023). All'art. 8 è infatti stabilito che **il termine di**

prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale **decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista**. Si ricorda, tuttavia, che tale disposizione è applicabile, ai sensi dell'art. 2 della medesima legge, ai **rapporti professionali** aventi ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale **regolati da convenzioni** per lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività professionali in favore di **imprese bancarie e assicurative** nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, ovvero in favore della **pubblica amministrazione** e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Il **comma 2** precisa inoltre che la nuova regola **si applica a tutte le prestazioni eseguite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge**, ancorché in base ad un contratto stipulato in precedenza.

L'intervento normativo è motivato, nella relazione illustrativa allegata al decreto-legge, con «l'esigenza non più prorogabile di contemperare i diritti dell'utenza con la migliore assicurabilità e sostenibilità economica dell'esercizio della professione notarile, rafforzando la certezza dei rapporti giuridici», contemperando «l'interesse del danneggiato a non subire la prescrizione del diritto in caso di non colpevole impossibilità di attivazione» con «il contrapposto interesse del professionista a non restare indefinitamente esposto al rischio di una azione di responsabilità, tenuto altresì conto che il decorso del tempo incide negativamente anche sulle possibilità difensive».

• *La responsabilità professionale del notaio*

In virtù del ruolo fondamentale rivestito dalla figura del notaio per assicurare la certezza dei rapporti giuridici nell'ambito del sistema, nell'adempimento delle obbligazioni professionali che gli sono proprie la legge esige un **livello di diligenza superiore a quello del buon padre di famiglia**, normalmente richiesto dall'art. 1176, primo comma, c.c.: nell'adempimento di obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, ai sensi del secondo comma del citato articolo, la diligenza deve infatti “**valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata**”. Tale valutazione può riguardare diversi aspetti della professione, coinvolgendo non solo la conoscenza prettamente tecnica della materia, ma anche le regole deontologiche.

Nell'attività notarile, al pari delle altre attività svolte da professionisti, **l'inadempimento si configura nel non aver eseguito l'incarico con la diligenza qualificata** prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c., declinandosi di volta in volta in diverse forme, dalla violazione dei doveri inerenti allo svolgimento dell'attività professionale, all'imperizia tecnica, alla condotta negligente o imprudente (sul punto, v. Cass. civ., sez. III, ord. n. 26448/2023, secondo cui il

notaio «è responsabile del danno patito dall'acquirente di un immobile venduto da persona già dichiarata fallita al momento della stipula, **a meno che non dimostri che nemmeno con l'uso della diligenza professionale da lui esigibile** avrebbe potuto accertare l'esistenza della sentenza dichiarativa di fallimento».)

Come per ogni altro tipo di azione risarcitoria, oltre all'esistenza del danno, è necessario dimostrare, da parte dell'attore, la sussistenza di un **nesso di causalità** tra la prestazione del notaio e il danno cagionato (v. in proposito Cass. civ., sez. III, ord. n. 33333/2024, in cui si afferma che la sentenza che accerta l'inadempimento del notaio non implica automaticamente la presenza di un nesso causale tra tale condotta e il danno subito dalla parte, essendo necessaria una valutazione autonoma e specifica di questa seconda serie causale). A sua volta, il notaio può fornire prova del corretto adempimento attraverso la dimostrazione «dell'**adeguatezza dei mezzi necessari predisposti al perseguimento dello scopo voluto e acquisibile** oltreché del **compimento di tutte le attività preparatorie e successive necessarie** per il conseguimento del risultato voluto dalle parti» (Cass., n. 8470/2002).

La giurisprudenza di Cassazione ha delimitato il perimetro della responsabilità professionale del notaio, individuandone gli elementi fondamentali negli obblighi che caratterizzano l'esercizio della professione.

La responsabilità professionale del notaio può quindi derivare dalla **mancata effettuazione delle visure** ipotecarie e catastali relative all'immobile e dall'**omissione dell'obbligo di informare le parti** su eventuali iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli (Cass. sent. n. 7283/2021), dalla **non adeguata verifica dell'identità** (Cass. sent. n. 41801/2021) e **dello stato civile delle parti** (Cass. sent. n. 15599/2021), secondo criteri di diligenza, prudenza e perizia professionale, dalla **non corretta redazione degli atti** (Cass. sent. n. 8545/2021, che ha riconosciuto la responsabilità di un notaio per aver omesso di indicare nell'atto di donazione il rapporto di parentela tra donante e donatario e causi l'accertamento fiscale ai danni del cliente), dalla violazione del **dovere di informazione e consiglio** (è tenuto al risarcimento dei danni il notaio che, in sede di stipulazione di un contratto di mutuo ipotecario, aveva omesso di accertare che l'immobile ipotecato era incommerciabile, in quanto gravato da usi civici non affrancati – Cass. n. 4911/2022).

Proprio il c.d. **dovere di consiglio** ha assunto un ruolo preminente nella più recente giurisprudenza concernente la responsabilità notarile; al riguardo la Suprema Corte ha precisato che «l'obbligo di consiglio alle parti, gravante sul notaio e **derivante dagli obblighi di correttezza e buona fede** oggettiva nell'esecuzione del contratto, quali criteri determinativi ed integrativi della prestazione contrattuale, non si esaurisce nell'obbligo di chiarimento rispetto alle clausole di contenuto ambiguo presenti nell'atto rogato, ed **impone al notaio di dare** in ogni caso **informazioni ai clienti sugli effetti e sul risultato pratico dell'atto rogato e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti**, dovendo il notaio garantire l'attitudine dell'atto ad **assicurare il conseguimento del suo scopo tipico e del risultato pratico voluto dalle parti** partecipanti alla stipula dell'atto.» (Cass. ord. n. 23600/2023).

D'altro canto, la Corte di cassazione (5 luglio 2022, n. 21205) ha provveduto a porre dei limiti al «“dovere di consiglio”, deontologicamente imposto al notaio», precisando che esso **“investe solo le conseguenze giuridiche della prestazione a lui richiesta, e non pure le circostanze di fatto dell'affare concluso, tra le quali rientrano i rischi economici dello stesso**, la cui valutazione è rimessa in via esclusiva al prudente apprezzamento delle parti (Cass. 21205/2022).

La Suprema Corte ha anche statuito la sussistenza di **«una responsabilità da "contatto sociale" del notaio, soggetta alle regole della responsabilità contrattuale, nei riguardi dei terzi che siano stati pregiudicati dalla sua attività negligente** nel rogitare un atto di compravendita immobiliare *inter alios* risultato inefficace nei loro confronti, quando il danno sia conseguenza della **violazione di regole di condotta tipiche della diligenza qualificata esigibile da tale pubblico ufficiale** ed imposte dalla legge per tutelare i terzi potenzialmente esposti ai rischi dell'attività svolta dal danneggiante, estendendosi la prestazione d'opera professionale alle attività di controllo e verifica, preparatorie e successive alla compravendita, necessarie ad assicurare la serietà e certezza dell'atto giuridico da rogarsi.» (Cass. ord. n. 19849/2024).

**CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DEL PATTO
DELL’UNIONE EUROPEA SULLA MIGRAZIONE E L’ASILO DEL 14
MAGGIO 2024**

Articolo 10, comma 1, lettere a) e b)
***(Documenti forniti al richiedente protezione internazionale e
dichiarazione di domicilio o residenza)***

L’**articolo 10, comma 1, lettere a) e b)**, novella il decreto legislativo n. 142 del 2015, intervenendo, in particolare, sui **documenti forniti al richiedente protezione internazionale** e sulla dichiarazione di quest’ultimo in merito al proprio **domicilio o residenza**, resa al momento della registrazione della domanda.

Il **comma 1** – l’unico dell’articolo – novella in più parti il **decreto legislativo n. 142 del 2015**, al fine del recepimento degli articoli 6 (“Documentazione”), 9 (“Restrizioni alla libera circolazione”), 10 (“Trattenimento”), 11 (“Garanzie per i richiedenti trattenuti”), 17 (“Lavoro”) e 29 (“Mezzi di ricorso”) della **direttiva (UE) 2024/1346**. Tale decreto costituisce il provvedimento normativo di recepimento della disciplina europea in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e di procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di protezione internazionale.

La **lettera a)** sostituisce integralmente l’articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, relativo ai **documenti forniti al richiedente protezione internazionale**.

Si segnala che la materia dei documenti rilasciati al richiedente protezione internazionale è altresì oggetto di uno specifico criterio di delega contenuto nell’articolo 11, comma 1, lettera l), del disegno di legge S. 1869, il quale, in attuazione degli articoli 10, paragrafo 2, e 29 del regolamento (UE) 2024/1348, prevede che il diritto del richiedente di rimanere nel territorio nazionale non comporti il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno, ma il rilascio dei documenti previsti dal medesimo articolo 29 (sui quali v. *infra*).

Il nuovo articolo 4 distingue, anzitutto, tra la fase della registrazione della domanda e quella della formalizzazione della stessa.

In particolare, il **comma 1 del nuovo articolo 4** prevede che, al momento della registrazione della domanda, la questura o l’ufficio di

polizia di frontiera rilascino al richiedente protezione internazionale un **documento nominativo**, recante il **codice unico d'identità** assegnato in esito alle attività di fotosegnalamento, nonché la fotografia e le generalità dichiarate dallo straniero nel corso delle medesime attività.

Il documento è valido fino alla data del rilascio del documento previsto dal successivo comma 4 (v. *infra*), attesta che la domanda è stata registrata ai sensi dell'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 e indica la data di registrazione. Esso consente, inoltre, il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

L'articolo 26-*bis* del decreto legislativo n. 25 del 2008 è introdotto dall'articolo 11 del provvedimento in esame e disciplina la **registrazione della domanda di protezione internazionale**, affidandola alla questura o all'ufficio di polizia di frontiera competenti (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti).

Secondo quanto precisato all'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445 del 2000 per "**documento di riconoscimento**" si intende ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l'identificazione personale del titolare.

Il **comma 2 del nuovo articolo 4** disciplina il caso in cui il **richiedente** sia **trattenuto ovvero detenuto**. In tali ipotesi, al momento della formalizzazione della domanda, la **questura rilascia un attestato nominativo** recante:

- gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348²;
- il codice unico d'identità;
- la fotografia del titolare;
- le generalità dichiarate dal richiedente.

² Il regolamento (UE) 2024/1348, all'articolo 29, paragrafi 4 e 8, prevede che le autorità competenti dello Stato membro in cui è formalizzata la domanda di protezione internazionale, rilascino, quanto prima dopo la formalizzazione, un documento che comprenda almeno gli elementi seguenti, da aggiornare, se del caso: a) il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, le cittadinanze o, se del caso, un'indicazione dell'apolidia, un'immagine del volto e la firma del richiedente; b) l'autorità emittente, la data e il luogo di rilascio e la durata di validità del documento; c) lo *status* di richiedente; d) una dichiarazione attestante che il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro affinché la sua domanda sia esaminata precisando se è libero di muoversi in tutto il territorio o in una data area geografica; e) una dichiarazione che il documento non è un documento di viaggio e che al richiedente non è consentito recarsi senza autorizzazione in altri Stati membri. Il documento anzidetto indica la data di registrazione della domanda.

L'attestato nominativo rilasciato dalla questura:

- certifica la qualità di richiedente protezione internazionale;
- attesta l'identità dichiarata dall'interessato nel corso delle attività di fotosegnalamento;
- consente il riconoscimento del titolare ai sensi del già richiamato articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445 del 2000 (*cfr. supra* su quanto riportato in merito ai documenti di riconoscimento).

Al termine delle misure di trattenimento o detenzione, il richiedente riceve, ricorrendone le condizioni, il documento previsto dal comma 4 (*v. infra*).

Il **comma 3 del nuovo articolo 4** demanda la **definizione dei documenti** di cui ai commi 1 (documento nominativo rilasciato al momento della registrazione della domanda) e 2 (attestato nominativo rilasciato, in caso di trattenimento o detenzione, al momento della formalizzazione della domanda) del medesimo articolo a un **decreto direttoriale** adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

Si ricorda, in proposito, che il decreto-legge è in vigore dal 12 giugno 2026.

Il **comma 4 del nuovo articolo 4** prevede che, al momento della **formalizzazione della domanda di protezione internazionale** sia rilasciato al richiedente un **documento validato dalla prefettura**-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. Tale documento reca le informazioni² di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi del già richiamato articolo 1, comma 1, lettera c) del d.P.R. n. 445 del 2000.

Anche tale documento è definito con **decreto direttoriale**, adottato dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione.

La **formalizzazione della domanda di protezione internazionale** è disciplinata all'articolo 26-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008, introdotto dall'articolo 11 del provvedimento in esame (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti).

Il **comma 5 del nuovo articolo 4** prevede infine che la questura possa fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio, ai

sensi dell'articolo 21 della legge n. 1185 del 1967 e secondo le modalità previste dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 251 del 2007, quando sussistano **gravi ragioni umanitarie** o **altri motivi imperativi** che rendano necessaria la sua presenza in un altro Stato. La **validità del documento** è limitata alla finalità e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali esso è rilasciato.

Si ricorda che l'articolo 21 della legge n. 1185 del 1967 autorizza il rilascio e il rinnovo di **passaporti speciali**, lasciapassare ed altri consimili documenti, equipollenti al passaporto, in favore di stranieri e di apolidi, quando ciò sia previsto da accordi internazionali.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 24 del decreto legislativo n. 251 del 2007, per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la competente questura rilascia ai titolari dello *status* di rifugiato un **documento di viaggio** di validità quinquennale rinnovabile secondo il modello allegato alla Convenzione di Ginevra. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare dello *status* di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle autorità diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare dell'identità del titolare della protezione sussidiaria, il documento è rifiutato o ritirato. Il rilascio dei documenti è rifiutato ovvero, nel caso di rilascio, il documento è ritirato se sussistono gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico che ne impediscono il rilascio.

La **lettera b)** del provvedimento in commento modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, relativo al **domicilio del richiedente**. La novella sostituisce il riferimento alla dichiarazione del richiedente in merito al proprio domicilio o residenza "da riportare nella domanda di protezione internazionale" con quello alla dichiarazione "resa al momento della registrazione della domanda".

La **modifica** appare **di coordinamento** con la nuova scansione procedimentale, introdotta dall'articolo 11 del provvedimento, che distingue tra presentazione della domanda di protezione internazionale, registrazione della domanda e formalizzazione della stessa.

Articolo 10, comma 1, lettera c)
(Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, obbligo di segnalazione della presenza, tutela giurisdizionale e rischio di fuga)

L'articolo 10, comma 1, lettera c), novellando il decreto legislativo n. 142 del 2015 al fine di adeguare la disciplina nazionale alla **direttiva (UE) 2024/1346**, introduce il provvedimento di **autorizzazione a risiedere in un luogo specifico** – disposto dal prefetto nei confronti del **richiedente protezione internazionale** anche con **eventuale obbligo di segnalazione della presenza** – nonché il relativo meccanismo di **tutela giurisdizionale** e la disciplina del **rischio di fuga**.

La disposizione in esame inserisce, dopo l'articolo 5-bis del **decreto legislativo n. 142 del 2015**, quattro **nuovi articoli**: **5-ter**, **5-quater**, **5-quinquies** e **5-sexies**.

Il **nuovo articolo 5-ter** disciplina l'**autorizzazione a risiedere in un luogo specifico**.

Si segnala che la materia dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e dell'eventuale obbligo di segnalazione (v. *infra*) è altresì oggetto dell'articolo 9, comma 1, lettera f), del disegno di legge S. 1869, che reca una delega al Governo per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1346, con specifico riferimento all'individuazione dei casi, presupposti, modalità, durata, proroga e impugnazione giudiziale delle misure previste dall'articolo 9 della direttiva.

Il **comma 1** prevede che il richiedente possa essere **autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico**, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di **ordine pubblico** oppure per prevenire efficacemente che egli si renda **irreperibile** ove vi sia un **rischio di fuga**. La disposizione individua, in particolare, due ipotesi rilevanti:

- il caso in cui il richiedente sia tenuto a essere presente in un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 (**lettera a**));

Secondo quanto precisato all'articolo 17 del regolamento anzidetto, la **domanda di protezione internazionale è fatta e registrata nello Stato membro di primo ingresso**. In deroga a tale regola generale: se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto valido, la domanda è fatta e registrata nello Stato membro che ha rilasciato il titolo di soggiorno o il

visto; se un cittadino di paese terzo o un apolide è titolare di un titolo di soggiorno o di un visto scaduto, annullato, ritirato o revocato, la domanda di protezione internazionale è fatta e registrata nello Stato membro in cui si trova. Ai sensi del paragrafo 4, il **richiedente è tenuto a essere presente: nello Stato membro** determinato secondo la disciplina appena richiamata **in attesa della determinazione dello Stato membro competente** e, se del caso, dell'attuazione della procedura di trasferimento; **nello Stato membro competente; nello Stato membro di ricollocazione.**

- il caso in cui il richiedente sia stato trasferito in Italia ai sensi del medesimo articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 (v. *supra*), dopo essere fuggito in un altro Stato membro (**lettera b**)).

Si ricorda che l'**articolo 9** – rubricato “restrizioni alla libera circolazione” – **della direttiva (UE) 2024/1346** (cosiddetta **direttiva accoglienza**) consente agli Stati membri, se necessario, di stabilire che un richiedente sia autorizzato a **risiedere soltanto in un luogo specifico** adatto ad ospitare i richiedenti, per motivi di ordine pubblico o per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, ove vi sia un rischio di fuga. Al paragrafo 2 è precisato che può essere imposto al richiedente, se necessario, di segnalare la sua presenza alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, senza compromettere in maniera sproporzionata i diritti a lui spettanti. Il paragrafo 5 impone agli Stati membri di indicare i motivi di fatto e, se del caso, di diritto per ogni decisione riguardante la restrizione alla libera circolazione del richiedente. Il richiedente è informato per iscritto di una siffatta decisione, come pure delle procedure per impugnare la decisione e delle conseguenze dell'inosservanza degli obblighi imposti dalla stessa. Gli Stati membri forniscono al richiedente le suddette informazioni in una lingua che comprenda e in una forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile, utilizzando un linguaggio chiaro e semplice. Gli Stati membri provvedono affinché tali decisioni siano riesaminate da un'autorità giurisdizionale d'ufficio qualora tali decisioni siano in applicazione da oltre due mesi o che le stesse possano essere impuginate su richiesta del richiedente interessato. Secondo quanto precisato al paragrafo 4, le decisioni devono essere proporzionate e tenere conto di elementi pertinenti della situazione individuale del richiedente, tra cui le esigenze di accoglienza particolari. Si specifica inoltre che è possibile concedere al richiedente, su richiesta di quest'ultimo, il permesso di risiedere temporaneamente in un luogo diverso dal luogo specifico stabilito dalla misura restrittiva della libertà di circolazione. Le decisioni in merito a tale permesso sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.

Sul piano dell'**ordinamento interno** resta ferma l'esigenza che la concreta applicazione dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico mantenga caratteri coerenti con la sua qualificazione come misura limitativa della libertà di

circolazione e non assuma, per modalità esecutive o intensità della limitazione, caratteristiche sostanzialmente assimilabili a una misura restrittiva della libertà personale, eventualità nella quale verrebbero in rilievo le garanzie – anche giurisdizionali – previste dall’articolo 13 della Costituzione. In proposito, la **Corte costituzionale** ha avuto modo di precisare che le misure incidenti sulla libertà di movimento rientrano nell’ambito dell’articolo 13 della Costituzione quando siano idonee a produrre una coercizione fisica ovvero comportino un “assoggettamento totale della persona all’altrui potere” o una “degradazione giuridica” purché la limitazione sia di intensità tale da poter essere equiparata a quell’assoggettamento della persona all’altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell’*habeas corpus*, convogliando uno stigma morale a carico dell’interessato, e una mortificazione della sua pari dignità sociale. In tale prospettiva, la Corte ha altresì valorizzato la distinzione tra “divieto di recarsi in un certo luogo” e “obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato”, ritenendo quest’ultimo, di regola, più gravoso ai fini della distinzione tra libertà personale e libertà di circolazione (cfr. sentenze n. 203 del 2024 e n. 20 del 2026).

Quanto ai presupposti della misura in esame, la norma individua, tra l’altro, i “**motivi di ordine pubblico**”. L’ordinamento offre, sebbene non a livello costituzionale, una **definizione normativa** del concetto anzidetto. Si richiama, in particolare, l’articolo 159, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998, ai sensi del quale le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all’ordine pubblico e sicurezza pubblica “concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale, nonché alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni”.

L’ordine pubblico viene invece citato nella Costituzione all’articolo 117, secondo comma, lettera *h*), tra le materie di competenza legislativa esclusiva statale. La **Corte costituzionale** ha più volte precisato che il contenuto del concetto di ordine pubblico “è dato da quei beni giuridici fondamentali o da quegli interessi pubblici primari sui quali, in base alla Costituzione e alle leggi ordinarie, si regge l’ordinata e civile convivenza dei consociati nella comunità nazionale”. Fra questi interessi rientrano “l’integrità fisica e psichica delle persone, la sicurezza dei possessi e il rispetto o la garanzia di ogni altro bene giuridico di fondamentale importanza per l’esistenza e lo svolgimento dell’ordinamento” (cfr. sentenze n. 218 e 1013 del 1988). Più di recente la Corte è nuovamente intervenuta sull’argomento – nell’ambito della delimitazione delle competenze legislative tra Stato e regioni – riproponendo la definizione poc’anzi riportata e specificando che per “ordine pubblico e sicurezza” non si intende “qualsiasi interesse pubblico alla cui cura siano preposte le pubbliche amministrazioni, dunque, «ma soltanto quegli interessi essenziali al mantenimento di una ordinata convivenza civile». Siffatta precisazione «è necessaria ad impedire che una smisurata dilatazione della nozione di sicurezza e ordine pubblico si converta in una preminente competenza statale in relazione a tutte le attività che vanificherebbe ogni ripartizione di compiti tra autorità statali di polizia e

autonomie locali» (sentenza n. 290 del 2001)” (*cfr.* sentenza n. 285 del 2019). Si segnala, comunque, che in alcune pronunce più risalenti la Corte ha fatto propria una nozione più ampia di ordine pubblico, individuandolo come “ordine legale su cui poggia la convivenza sociale” e precisando che “l’esigenza dell’ordine pubblico, per quanto altrimenti ispirata rispetto agli ordinamenti autoritari, non è affatto estranea agli ordinamenti democratici e legalitari, né è incompatibile con essi. In particolare, al regime democratico e legalitario, consacrato nella Costituzione vigente, e basato sull’appartenenza della sovranità al popolo (art. 1), sull’eguaglianza dei cittadini (art. 3) e sull’impero della legge (artt. 54, 76-79, 97-98, 101, ecc.), è connaturale un sistema giuridico, in cui gli obbiettivi consentiti ai consociati e alle formazioni sociali non possono esser realizzati se non con gli strumenti e attraverso i procedimenti previsti dalle leggi, e non è dato per contro pretendere di introdurre modificazioni o deroghe attraverso forme di coazione o addirittura di violenza. Tale sistema rappresenta l’ordine istituzionale del regime vigente; e appunto in esso va identificato l’ordine pubblico del regime stesso. Non potendo dubitarsi che, così inteso, l’ordine pubblico è un bene inerente al vigente sistema costituzionale, non può del pari dubitarsi che il mantenimento di esso - nel senso di preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale, instaurate mediante le leggi, da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l’uso o la minaccia illegale della forza - sia finalità immanente del sistema costituzionale. Se per turbamento dell’ordine pubblico bisogna intendere l’insorgere di un concreto ed effettivo stato di minaccia per l’ordine legale mediante mezzi illegali idonei a scuoterlo - ed è da escludere che possa intendersi altro -, è perciò chiaro che non possono esser considerate in contrasto con la Costituzione le disposizioni legislative che effettivamente, e in modo proporzionato, siano volte a prevenire e reprimere siffatti turbamenti. Né può costituire impedimento all’emanazione di disposizioni del genere l’esistenza di diritti costituzionalmente garantiti. Infatti, la tutela costituzionale dei diritti ha sempre un limite insuperabile nella esigenza che attraverso l’esercizio di essi non vengano sacrificati beni, ugualmente garantiti dalla Costituzione. Il che tanto più vale, quando si tratti di beni che - come l’ordine pubblico - sono patrimonio dell’intera collettività” (*cfr.* sentenza n. 19 del 1962).

È opportuno segnalare, infine, che l’**ordine pubblico** è inoltre richiamato in più parti **nella legislazione in materia di immigrazione**. Si richiamano, in particolare, tra gli altri, i seguenti istituti:

- l’ingresso nel territorio dello Stato, non essendo ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone (articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico immigrazione);
- il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (articolo 9, comma 4, del testo unico immigrazione);

- l'espulsione amministrativa dello straniero, che può essere disposta dal Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (articolo 13, comma 1, testo unico immigrazione);
- il trattenimento del richiedente protezione internazionale, che può essere disposto, sulla base di una valutazione caso per caso, tra l'altro, quando il richiedente costituisca un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica (articolo 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 142 del 2015);
- il rilascio dei documenti di viaggio ai beneficiari di protezione internazionale, che può essere rifiutato ovvero il documento può essere ritirato quando sussistano gravissimi motivi attinenti alla sicurezza nazionale e all'ordine pubblico (articolo 24, comma 3, del decreto legislativo n. 251 del 2007).

Il **comma 2 del nuovo articolo 5-ter** prevede che, quando la **domanda** di protezione internazionale sia **esaminata nell'ambito della procedura di frontiera** di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico sia **sempre adottata**, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.

Si ricorda che, secondo quanto stabilito dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, la **procedura di frontiera può prendere avvio**: dalla domanda fatta a un **valico della frontiera esterna o in una zona di transito**; dal rintraccio collegato all'**attraversamento irregolare della frontiera esterna**; dallo **sbarco** nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'**operazione di ricerca e soccorso**; dalla **ricollocazione**.

Il medesimo regolamento individua come **regola generale**, all'articolo 54, paragrafo 1, che i **richiedenti protezione internazionale**, per la durata dell'esame delle domande con **procedura di frontiera, soggiornino** – richiamando la disciplina sulla restrizione della libera circolazione *ex* articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 – alla **frontiera esterna** o in prossimità della stessa ovvero in una **zona di transito**, o in **altri luoghi designati** sul territorio dello Stato membro, tenendo pienamente conto delle specificità geografiche dello Stato medesimo.

Il **comma 3 del nuovo articolo 5-ter** disciplina un **obbligo di segnalazione**. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente protezione internazionale, sia necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico (*v. supra*), può essergli imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una **data specifica** o a **intervalli ragionevoli**.

La segnalazione deve essere effettuata dal richiedente in **maniera attiva e volontaria**, mediante strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalità che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato.

Come anticipato, il paragrafo 2 dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1346 precisa che può essere imposto al richiedente, se necessario, di segnalare la sua presenza alle autorità competenti in una data specifica o a intervalli ragionevoli, senza compromettere in maniera sproporzionata i diritti a lui spettanti. Tali **obblighi di segnalazione** possono essere imposti al fine di garantire il rispetto delle decisioni in merito all'autorizzazione a risiedere, o per evitare efficacemente che i richiedenti si rendano irreperibili.

Si segnala che, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, il fatto che la disposizione in commento preveda che l'obbligo di segnalazione della propria presenza venga assolto con **modalità attive e volontarie** chiarisce che l'assolvimento dell'obbligo in questione non impone all'interessato di "indossare" dispositivi che ne consentono il controllo dei movimenti da remoto, né che ne limitano in modo sproporzionato la libertà di circolazione, né imponendo di effettuare la segnalazione con modalità che ne impongano la presenza fisica in determinati luoghi.

Il **comma 4 del nuovo articolo 5-ter** prevede che, quando il richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed è stato ammesso a fruire delle **misure materiali di accoglienza**, l'erogazione di tali misure sia subordinata alla sua effettiva residenza nel luogo indicato.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 2, numero 7, della direttiva (UE) 2024/1346, le "**condizioni materiali di accoglienza**" includono: l'alloggio, il vitto, il vestiario e i prodotti per l'igiene personale, forniti in natura o in forma di sussidi economici o buoni, o una combinazione degli stessi, nonché un sussidio per le spese giornaliere.

Il **comma 5 del nuovo articolo 5-ter** riconosce al richiedente la possibilità di chiedere l'**autorizzazione a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello specificamente individuato**. La decisione sulla richiesta deve essere adottata in modo obiettivo e imparziale, tenendo conto della situazione individuale del richiedente; in caso di rigetto, essa deve essere motivata ed è impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, ossia con ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Come già ricordato, l'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/1346 specifica che è possibile concedere al richiedente, su richiesta di quest'ultimo, il

permesso di risiedere temporaneamente in un luogo diverso dal luogo specifico stabilito dalla misura restrittiva della libertà di circolazione. Le decisioni in merito a tale permesso sono adottate in modo obiettivo ed imparziale nel merito del singolo caso, e sono motivate qualora il permesso non sia concesso.

Il **comma 6 del nuovo articolo 5-ter** precisa che il **richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità** o in giudizio quando la sua presenza sia richiesta; in tal caso, egli deve informare il prefetto.

Si richiama il secondo comma del paragrafo 3 dell'articolo 9 della già citata direttiva (UE) 2024/1346, ai sensi del quale "il richiedente non è tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorità e in giudizio qualora la sua presenza sia necessaria. Il richiedente ne informa le autorità competenti".

Dopo il nuovo articolo 5-ter, la disposizione in esame introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015, il **nuovo articolo 5-quater**, che disciplina il **provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico**.

Il comma 1, nel richiamare l'articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, attribuisce al **prefetto** – inteso come prefetto del luogo in cui il richiedente protezione internazionale si trova – la **competenza** ad adottare l'autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico e l'eventuale obbligo di segnalazione.

Il provvedimento deve essere adottato nel rispetto del **principio di proporzionalità** e previa valutazione, caso per caso, della sussistenza dei relativi presupposti (v. *supra*).

Il provvedimento deve essere **motivato in fatto e in diritto** e deve indicare la **durata dell'autorizzazione**, che non può eccedere la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonché le **modalità della segnalazione** eventualmente disposta. Esso è **immediatamente comunicato all'interessato ed è esecutivo**.

Il **comma 2 del nuovo articolo 5-quater** prevede che i provvedimenti tengano conto delle **esigenze di accoglienza particolari del richiedente**. Quando siano adottati nei confronti di un **minore straniero non accompagnato**, il prefetto ne dà immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche provvisorio, ovvero, in mancanza, al **rappresentante** nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356³.

³ L'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356 impone agli Stati membri di adottare quanto prima misure volte a garantire che un rappresentante oppure, qualora non sia stato nominato un rappresentante, una persona formata per salvaguardare l'interesse superiore e il benessere generale del minore accompagnato e assista il minore non accompagnato durante gli accertamenti

L'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1346 prevede che gli Stati membri tengano conto della situazione specifica dei **richiedenti con esigenze di accoglienza particolari**. La disposizione individua alcune categorie di richiedenti che hanno maggiore probabilità di presentare tali esigenze, tra cui minori, minori non accompagnati, persone con disabilità, anziani, donne in gravidanza, persone LGBTI, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta di esseri umani, persone affette da gravi malattie o disturbi mentali, comprese le persone con disturbo post-traumatico da stress, nonché persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale (ad esempio vittime di violenza di genere, di mutilazioni genitali femminili, di matrimoni infantili o forzati o di violenza commessa per motivi sessuali, di genere, razziali o religiosi).

Il **comma 3 del nuovo articolo 5-quater** stabilisce che la violazione dei provvedimenti di cui si tratta (autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico e l'eventuale obbligo di segnalazione) **può essere valutata** ai fini dell'adozione delle **misure alternative al trattenimento**⁴ o del **trattenimento**, qualora continui a sussistere il **rischio di fuga** (v. *infra*).

Si osserva che l'articolo 10, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2024/1346 individua i casi in cui un richiedente protezione internazionale può essere trattenuto. Tra questi, rileva in particolare l'ipotesi di cui alla lettera c), secondo la quale il trattenimento può essere disposto per assicurare il rispetto degli obblighi giuridici imposti al richiedente con decisione individuale a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, nei casi in cui il richiedente non abbia rispettato tali obblighi e ove continui a sussistere il rischio di fuga. La disposizione di cui alla lettera c) anzidetta, nel richiamare il paragrafo 1 dell'articolo 9, e non anche il paragrafo 2, appare limitare il presupposto del trattenimento in esame – fermo restando la sussistenza del rischio di fuga – al caso in cui il richiedente non abbia rispettato

in maniera adatta al minore stesso e adeguata all'età e in una lingua a lui comprensibile.

Il rappresentante ha le competenze e le qualifiche necessarie, anche per quanto riguarda il trattamento e le esigenze specifiche dei minori. Il rappresentante agisce in modo da salvaguardare il benessere generale e l'interesse superiore del minore e in modo che il minore non accompagnato possa beneficiare dei diritti e rispettare gli obblighi previsti dal presente regolamento.

⁴ Secondo quanto stabilito all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 142 del 2015 – introdotto dalla lettera f) del comma 1 dell'articolo in commento – sono **misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale**: consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validità; prestazione della idonea garanzia finanziaria; obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione; obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti).

l'autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico, non contemplando invece l'ipotesi in cui il richiedente abbia violato l'obbligo di segnalazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 9.

Il comma 3 del nuovo articolo 5-*quater* in esame, invece, nel richiamare la violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 dello stesso articolo, appare suscettibile di estendere il trattenimento – o la misura alternativa al trattenimento – anche al caso di violazione dell'obbligo di segnalazione, fermo restando, comunque, che tali violazioni “possono” (non già “devono”) essere valutate ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento stesso, purché continui a sussistere il rischio di fuga.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento sul punto.

Secondo la relazione illustrativa, la disposizione chiarisce come non sussista alcun automatismo tra l'eventuale violazione delle prescrizioni adottate ai sensi dell'articolo 5-*ter* (commi 1 e 3) e la presunzione di una sussistenza, particolarmente qualificata, del rischio di fuga che di per sé potrebbe legittimare il trattenimento. La relazione prosegue, evidenziando come, invece, l'eventuale mancata osservanza delle prescrizioni debba essere valutata in concreto, insieme ad altri elementi che possono rilevare per valutare se, nel caso specifico, tali violazioni indicano che il rischio di fuga precedentemente valutato si è talmente intensificato da giustificare l'adozione di una misura restrittiva della libertà personale quale il trattenimento o misura ad esso alternativa.

Dopo il nuovo articolo 5-*quater*, la disposizione in esame introduce nel decreto legislativo n. 142 del 2015, il **nuovo articolo 5-*quinqies***, che recepisce quanto previsto dall'[articolo 9, paragrafo 5](#), della direttiva (UE) 2024/1346, ai sensi del quale gli Stati membri sono tenuti ad assicurare il **diritto a un rimedio effettivo** al destinatario dei provvedimenti di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico o di eventuale obbligo di segnalazione della propria presenza (v. *supra*).

In particolare, l'ultimo periodo del suddetto paragrafo 5 stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché le decisioni sulle restrizioni alla libera circolazione del richiedente protezione internazionale (*i.e.* provvedimenti di autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico e dell'eventuale obbligo di segnalazione della propria presenza) siano riesaminate da un'autorità giurisdizionale d'ufficio qualora tali decisioni siano in applicazione da oltre due mesi o che le stesse possano essere impugnate su richiesta del richiedente interessato a norma dell'[articolo 29](#) della medesima direttiva.

Nel dettaglio, il **comma 1 del nuovo articolo 5-*quinqies*** consente al richiedente protezione internazionale, destinatario del **provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico**, di proporre, tramite

difensore munito di procura speciale, **reclamo** avverso siffatto provvedimento. Tale reclamo deve essere presentato con **ricorso al giudice del luogo** in cui il ricorrente è autorizzato a risiedere **entro sette giorni** dalla comunicazione del provvedimento.

Sul punto, si evidenzia che la competenza sui procedimenti di reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico e di eventuale obbligo di segnalazione della propria presenza è stata attribuita alla sezione specializzata in materia di asilo e immigrazione, in virtù della nuova lettera *c-quater*) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017, aggiunta dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge in esame (si rinvia alla relativa scheda).

La relazione illustrativa osserva che la brevità del termine è correlata alla altrettanto breve durata del provvedimento autorizzatorio (e dell'eventuale obbligo di segnalazione) e della procedura cui esso è associato.

Inoltre, si stabilisce che il ricorso debba recare, **a pena di inammissibilità**, i **motivi** posti a fondamento della richiesta di revoca o della modifica del provvedimento impugnato.

Il **comma 2 del nuovo articolo 5-quinquies** prevede che, in **assenza dei requisiti** sopra indicati, il giudice dichiara il **reclamo inammissibile** con decreto motivato. In tale ipotesi, ove il ricorrente sia stato ammesso al **patrocinio a spese dello Stato**, il giudice, ai sensi dell'[articolo 136, comma 2](#), del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, dispone contestualmente la **revoca** di tale beneficio.

In proposito, si ricorda che, ai sensi del sopra citato articolo 136, comma 2, il magistrato revoca, con decreto, l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, qualora difettino i presupposti per l'ammissione ovvero l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

Il **comma 3** stabilisce che il giudice, laddove il ricorso sia ammissibile, provvede a nominare, ove necessario, l'**interprete** e a fissare la **data dell'udienza in camera di consiglio**. Il decreto di fissazione deve essere **notificato** – a cura del ricorrente – **al prefetto almeno dieci giorni prima** dell'udienza, il quale ha facoltà di depositare note difensive entro il termine di cinque giorni dalla notificazione e di stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Inoltre, si consente al **ricorrente** – su richiesta – di essere **sentito personalmente**.

I **commi 4 e 5 del nuovo articolo 5-quinquies** disciplinano la modalità di **svolgimento dell'udienza**. In particolare, essa **può svolgersi mediante**

collegamento audiovisivo, ai sensi [dell'articolo 127-bis, primo comma](#), del codice di procedura civile; in tal caso, il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie (comma 4).

In proposito, si rammenta che, ai sensi del suddetto articolo 127-bis, primo comma, il giudice può disporre lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza qualora non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice.

In deroga alla disciplina ordinaria, l'interessato – se intende partecipare da remoto – può collegarsi **esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore**, il quale ne attesta l'identità; l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato può, invece, collegarsi dal luogo in cui si trova (comma 5).

Sul punto, si ricorda che l'articolo 196-*duodecies* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto n. 1368 del 1941 prevede, al quinto comma, che, qualora sussistano gravi motivi, il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori, formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi.

Il **comma 6 del nuovo articolo 5-*quinquies*** contempla la **declaratoria di improcedibilità** del ricorso nel caso in cui il **difensore** del ricorrente **non compaia all'udienza**. In tal caso, analogamente alla fattispecie della inammissibilità, se il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, il giudice ne dispone la revoca.

Il **comma 7 del nuovo articolo 5-*quinquies*** impone al giudice il rispetto - nel corso del procedimento - dei **principi del contraddittorio e della concentrazione** delle attività processuali. Il giudice stesso **decide con ordinanza**, la quale deve essere **depositata entro i successivi venti giorni**.

Il **comma 8 del nuovo articolo 5-*quinquies*** consente di presentare **ricorso per cassazione** avverso la suddetta ordinanza, ai sensi del nuovo articolo 14.1 del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 12, comma 2, lettera *g*), del decreto in esame (si rinvia alla scheda di approfondimento).

La disposizione in esame introduce, infine, il **nuovo articolo 5-*sexies*** del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale indica le circostanze al ricorrere

delle quali (ne è sufficiente anche una sola) è configurabile il **rischio di fuga** in capo al richiedente protezione internazionale.

A tale riguardo, la relazione illustrativa segnala che tale norma configura nel diritto nazionale il “rischio di fuga” del richiedente la protezione internazionale, superando la precedente disciplina in cui si faceva riferimento al “rischio di fuga” previsto in tema di rimpatrio di cui all’articolo 13, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI).

In particolare, il **comma 1** del nuovo articolo 5-*sexies* prevede che tale rischio di fuga debba essere **valutato caso per caso** sulla base di **una o più** delle seguenti circostanze:

- **mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente**, in corso di validità;
- **mancanza di idonea documentazione** atta a dimostrare la disponibilità di un **alloggio** ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
- aver in precedenza **dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità**, anche al solo fine di evitare l’adozione o l’esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
- aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, **informazioni manifestamente tali da rallentare** i controlli o le procedure in capo alle autorità competenti;
- **non avere ottemperato** a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione degli articoli 10, 10-*ter*, 13, commi 2-*ter*, 5, 13, 13-*bis*, e 14 del TUI, nonché di quelli previsti dall’articolo 32, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008;

A tale proposito, si ricorda che il quadro dei suddetti provvedimenti, la cui inosservanza rileva ai fini della valutazione del rischio di fuga, si articola attorno alla normativa in materia di immigrazione e di protezione internazionale. In particolare, l’articolo 10 del TUI disciplina il respingimento, disposto dalla polizia di frontiera nei confronti degli stranieri privi dei requisiti di ingresso previsti dalla normativa *Schengen*, nella forma immediata, all’atto della presentazione ai valichi, ovvero in quella differita. L’articolo 10-*ter* regola le procedure di identificazione degli stranieri rintracciati in posizione irregolare o giunti a seguito di operazioni di soccorso in mare: essi vengono condotti in appositi punti di crisi (cc.dd. *hotspot*), dove si procede al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico. L’articolo 13 disciplina l’espulsione amministrativa, disposta dal prefetto con decreto motivato immediatamente esecutivo ed eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera: il comma 2-*ter* riguarda il caso dello straniero identificato in uscita dal territorio nazionale durante i controlli di polizia alle frontiere esterne, il quale può essere destinatario di un divieto di reingresso nel territorio italiano (l’espulsione non viene disposta e, ove il provvedimento sia stato già adottato, non è eseguita coattivamente); il comma 5 regola la

concessione di un termine per la partenza volontaria in luogo dell'accompagnamento coattivo; i commi 13 e 13-bis stabiliscono, rispettivamente, il divieto di reingresso nel territorio nazionale per un periodo determinato e le relative sanzioni penali in caso di violazione. L'articolo 14 reca disposizioni in materia di trattenimento dello straniero disposto dal questore presso il centro di permanenza per i rimpatri (CPR) quando non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera o il respingimento, a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione dell'allontanamento. In materia di protezione internazionale, l'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo n. 25 del 2008 prevede che la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, qualora non riconosca alcuna forma di protezione, emetta un provvedimento di rigetto o di inammissibilità recante anche l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e del divieto di reingresso e, qualora la procedura si svolga direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, la decisione reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e produce gli effetti del provvedimento di respingimento.

Si segnala che la disposizione in esame, nel richiamare gli articoli 10, 10-ter, 13, commi 2-ter, 5, 13, 13-bis, e 14 del TUI non chiarisce se il numero 14 debba essere inteso come riferito al comma 14 dell'articolo 13 ovvero all'articolo 14 (come appare più coerente da una lettura sistematica delle disposizioni). *Si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

- **aver violato anche una delle misure** di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del TUI, nonché di quelle previste dal nuovo articolo 6-*quater* del decreto legislativo n. 142 del 2015 (si rinvia alla relativa scheda di approfondimento);

Si ricorda, in proposito, che l'articolo 13, comma 5.2, del TUI si inserisce nella disciplina della partenza volontaria. Nello specifico, quando il questore concede allo straniero un termine per lasciare autonomamente il territorio nazionale, gli chiede contestualmente di dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti derivanti da fonti lecite e applicargli una o più misure di controllo a garanzia dell'effettiva esecuzione della partenza. Tali misure consistono nella consegna del passaporto o di altro documento equipollente, nell'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato ove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato, e nell'obbligo di presentarsi periodicamente, nei giorni e negli orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Le misure sono adottate con provvedimento motivato, efficace dalla notifica all'interessato, da comunicare entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio, il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida con decreto nelle successive 48 ore.

L'articolo 14 disciplina l'esecuzione dell'espulsione nei casi in cui l'accompagnamento immediato alla frontiera non sia praticabile a causa di situazioni transitorie che ostacolano la preparazione del rimpatrio o l'effettuazione

dell'allontanamento: in tali ipotesi, il questore dispone il trattenimento dello straniero, per il tempo strettamente necessario, presso il centro di permanenza per i rimpatri (CPR) più vicino. Il comma 1-*bis* prevede, tuttavia, un sistema graduato di misure alternative al trattenimento, applicabili quando lo straniero sia in possesso di passaporto o altro documento equipollente in corso di validità e non ne sia stata disposta l'espulsione per ragioni di pericolosità sociale: il questore può, in tal caso, imporre la consegna del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità, da restituire al momento della partenza, l'obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato ove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato, ovvero l'obbligo di presentazione periodica presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente.

- aver **rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico** di cui all'articolo 10-*ter*, comma 3, del TUI;
- **essere inottemperante all'obbligo di collaborazione** ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del TUI;

In merito, si rammenta che i sopra citati commi 2-*bis* e 2-*quater* disciplinano l'obbligo di collaborazione dello straniero - rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare, condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità, presso appositi punti di crisi allestiti - nelle operazioni di identificazione, declinandolo in due distinte fattispecie. Il comma 2-*bis* stabilisce che lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità, esibendo o producendo gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, e consentendo, quando necessario per acquisire tali elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Il nuovo comma 2-*quater*, inserito dall'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge in esame, facendo salvo quanto disposto dal comma 2-*bis*, prevede che lo straniero abbia l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

- aver in precedenza **tentato di eludere i controlli di frontiera**;
- aver **violato un divieto di ingresso o di reingresso**;
- **volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri**, desumibile da comportamenti concretamente assunti.

Il **comma 2 del nuovo articolo 5-*sexies*** stabilisce che, ai fini della valutazione del rischio di fuga, **deve tenersi conto** anche di quanto previsto dall'articolo 5-*quater*, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015 (v. *supra*), ovvero che la **violazione dei provvedimenti di autorizzazione a**

risiedere in un luogo specifico e di obbligo di segnalazione della propria presenza può essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.

Articolo 10, comma 1, lettera d)
(Modifiche in materia di trattenimento del richiedente protezione internazionale)

La disposizione in esame novella l'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015, in materia di **trattenimento del richiedente protezione internazionale**.

Sono integrate le cause di esclusione del trattenimento (comma 1), aggiungendo il **divieto di trattenimento fondato sulla nazionalità o sul mero assoggettamento alla procedura** del regolamento (UE) 2024/1351, e si prevede il rilascio dell'attestato nominativo al richiedente trattenuto a seguito della formalizzazione della domanda. Si **ampliano le strutture utilizzabili per il trattenimento**, includendo quelle nelle zone di frontiera designate ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, e si aggiornano i presupposti del trattenimento, con particolare riguardo alla domanda reiterata in fase esecutiva di allontanamento e ai criteri del rischio di fuga, rispetto ai quali ora si rinvia al nuovo articolo 5-sexies.

Inoltre, viene esteso l'obbligo informativo agli obblighi di **collaborazione ai fini dell'identificazione**.

Infine, viene introdotto l'obbligo di **motivare l'inapplicabilità delle misure alternative, trasferendo la competenza** per la convalida dalla Corte d'appello al **giudice competente per la convalida** e rendendo il termine di proroga flessibile in relazione alla durata della procedura applicata.

In particolare, si integrano le **cause di esclusione del trattenimento** di cui al comma 1, specificando che il richiedente, oltre a non poter essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda, non può esserlo in ragione della sua **nazionalità** ovvero per il **solo motivo che sia sottoposto alla procedura** stabilita dal [regolamento \(UE\) 2024/1351](#).

Sul punto, si evidenzia che il regolamento (UE) 2024/1351 reca disposizioni sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Esso troverà applicazione a decorrere dal 1° luglio 2026 e sostituirà l'attuale regolamento (UE) 604/2013 ("Dublino III"), il quale, a decorrere dalla data medesima, sarà abrogato.

Inoltre, si prevede che, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente in stato di trattenimento sia **rilasciato l'attestato nominativo** di cui all'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo - come

reformulato dall'articolo 10, lettera *a*), del decreto-legge in esame (si rinvia alla relativa scheda) (**numero 1**).

La medesima disposizione aggiunge alle strutture disponibili già menzionate dal comma 2 dell'articolo 6 anche quelle **situate nei luoghi designati per le procedure di frontiera** ai sensi dell'[articolo 54, paragrafo 3](#), del regolamento (UE) 2024/1348. Si tratta delle strutture appositamente allestite in prossimità delle frontiere esterne per gestire le procedure di frontiera. Si provvede, inoltre, a sostituire la lettera *a-bis*) del medesimo comma 2, la quale specifica che il trattenimento si applica quando la **domanda reiterata è presentata durante la fase esecutiva di un provvedimento di allontanamento**. Si interviene, altresì, sulla lettera *d*), la quale – nel testo previgente - rinviava ai criteri di valutazione del rischio di fuga di cui all'[articolo 13, comma 4-bis, lettere a\), c\), d\) ed e\)](#), del TUI ai fini dell'espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica. La novella sostituisce tale **rinvio con il riferimento al nuovo articolo 5-sexies** del decreto legislativo n. 142 del 2015, inserito dal già citato articolo 10, comma 1, lettera *c*), del provvedimento in commento, che elenca le circostanze da valutare ai fini della sussistenza del **rischio di fuga in capo al richiedente protezione internazionale (numero 2)**.

Viene modificato l'articolo 6, comma 3, ai sensi del quale il richiedente che si trova in un CPR, **in attesa dell'esecuzione** di un provvedimento di respingimento o di espulsione, **rimane nel centro** qualora vi siano **fondati motivi** per ritenere che la domanda è stata presentata al **solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione** del respingimento o dell'espulsione. Ciò si applica anche nel caso in cui il centro sia situato in una **zona di frontiera o di transito** ai sensi dell'[articolo 28-bis, comma 4](#), del decreto legislativo n. 25 del 2008. In particolare, la novella aggiorna il riferimento normativo che individua tali zone, sostituendo il rinvio all'articolo 28-bis, comma 4, con il rinvio diretto all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, che individua i **luoghi e le strutture dedicate alle procedure di frontiera (numero 3)**.

Si interviene, altresì, sul comma 4-bis del medesimo articolo 6, aggiungendo al contenuto dell'obbligo informativo anche i **diritti e gli obblighi** derivanti dall'articolo 10-ter, commi 2-bis (obbligo di **collaborazione del richiedente ai fini dell'identificazione**) e 2-quater (obbligo di **esibizione e consegna** del passaporto o di altro documento di viaggio equipollente, ovvero di un documento di identità, se disponibili), del TUI (**numero 4**).

Viene modificato anche il comma 5 dell'articolo 6 che disciplina il **procedimento di adozione, convalida e proroga** del provvedimento di trattenimento del questore.

La novella aggiunge all'obbligo motivazionale già previsto la necessità che il provvedimento di trattenimento rechi anche la **specificia illustrazione delle ragioni per le quali le misure alternative** al trattenimento - disciplinate dall'articolo 6-*quater*, di nuova introduzione - **non risultino efficacemente applicabili**. Peraltro, si esclude esplicitamente che l'applicazione, ove compatibile, dell'articolo 14 del TUI ricada anche su quanto previsto dal comma 1-*bis* del medesimo articolo sulle misure alternative al trattenimento, le quali sono, invece, oggetto ora di apposita previsione normativa per il richiedente protezione internazionale (articolo 6-*quater*). Si interviene, inoltre, sulla **competenza per la convalida** del trattenimento, nei casi in cui questo sia già in corso al momento della presentazione della domanda di protezione internazionale, **trasferendola dalla Corte d'appello al giudice competente** per la convalida. Il trattenimento, in tal caso, può avere una durata massima di sessanta giorni ed è finalizzato all'espletamento della procedura di esame della predetta domanda. Quanto alla **proroga** di tale termine, il testo previgente fissava un limite massimo fisso di ulteriori sessanta giorni; il nuovo testo mantiene il **termine di sessanta giorni ma lo rende prorogabile, collegandolo** non più a un termine rigido ma alla **durata della procedura** applicata al richiedente nel caso concreto (**numero 5**).

Si ricorda che il trasferimento della competenza per la convalida e la proroga del trattenimento dalle sezioni specializzate in materia di immigrazione dei tribunali ordinari alle Corti di appello era stata disposta dal decreto-legge n. 145 del 2024.

Per ragioni di coordinamento normativo, viene modificato il comma 8 sostituendo il riferimento alla Corte d'appello, quale organo competente a provvedere sulla proroga del trattenimento oltre i sessanta giorni, con il generico riferimento al giudice (**numero 7**).

Infine, la disposizione in esame novella anche il comma 5-*bis* dell'articolo 6, il quale disciplina il **regime di impugnazione** del provvedimento di trattenimento. Si rinvia ora al nuovo articolo 14.1 del TUI - introdotto dall'articolo 12, comma 2, lettera g) del decreto-legge in esame (si rinvia alla relativa scheda di approfondimento) - che disciplina, in modo organico e autonomo, il **ricorso per cassazione** avverso i provvedimenti in materia di trattenimento (convalida, proroga, riesame e misure alternative), con termini e modalità specifici. Inoltre, si introduce espressamente la previsione che il **termine di dieci giorni** per proporre il ricorso in

cassazione **decorra dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione del provvedimento**, disponendo, altresì, che la proposizione del ricorso per cassazione **non sospende l'esecuzione** della misura di trattenimento (**numero 6**).

Articolo 10, comma 1, lettera e)
(Modifiche in materia di trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera)

La **lettera e) del comma 1 dell'articolo 10** apporta modificazioni all'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, disciplinante il **trattenimento dello straniero durante la procedura di asilo alla frontiera**.

In particolare, viene adeguata la normativa nazionale alle disposizioni di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e subordinato il trattenimento anche all'inapplicabilità delle misure alternative di cui al nuovo articolo 6-quater del decreto-legislativo n. 142 del 2015. Inoltre, viene fissato in **dodici settimane dalla registrazione della domanda** il termine massimo del trattenimento; contestualmente, sono disciplinati gli **effetti della scadenza del termine**.

La **lettera e)** modifica l'[articolo 6-bis](#) del decreto legislativo n. 142 del 2015 al fine di adeguare la disciplina vigente sul **trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo** alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1348 che regolamentano tale procedura, la quale si svolge nella zona di frontiera o di transito e nella quale la domanda di protezione internazionale è esaminata prima che al richiedente sia consentito l'ingresso nel territorio nazionale.

Si ricorda, in proposito, che l'[articolo 43](#) del sopra citato regolamento disciplina i presupposti e le modalità operative della procedura di asilo alla frontiera. La disposizione consente allo Stato membro di sottoporre a tale procedura il cittadino di Paese terzo o l'apolide che non soddisfi le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399 (Codice frontiere Schengen), purché gli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 siano stati conclusi e il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio. L'esame deve svolgersi nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie del Capo II del regolamento (UE) 2024/1348. I casi di attivazione della procedura sono tassativamente individuati:

- domanda presentata a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito;
- rintraccio connesso ad attraversamento irregolare della frontiera esterna;
- sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di operazione di ricerca e soccorso;
- ricollocazione ai sensi dell'[articolo 67, paragrafo 11](#), del regolamento (UE) 2024/1351.

Per tutta la durata della procedura il richiedente non è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro, fatte salve le deroghe di cui agli [articoli 51, paragrafo 2, e 53, paragrafo 2](#); le misure adottate per impedire l'ingresso non autorizzato devono essere conformi alla direttiva (UE) 2024/1346. In deroga alla regola generale che prevede l'ingresso nel territorio al mancato rispetto dei termini procedurali (articolo 51, paragrafo 2, primo comma, ultima frase), il divieto di ingresso è mantenuto nei confronti del richiedente che non abbia diritto di rimanere ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, lettere a) o c), ovvero ai sensi dell'articolo 68 per mancata richiesta di autorizzazione a rimanere nei termini o per diniego giudiziale di tale autorizzazione nelle more dell'impugnazione. In tali ipotesi, in presenza di una decisione di rimpatrio *ex* direttiva 2008/115/CE o di un provvedimento di respingimento *ex* articolo 14 del regolamento (UE) 2016/399, trova applicazione l'articolo 4 del regolamento (UE) 2024/1349 sul rimpatrio alla frontiera.

In particolare, viene **interamente sostituito il comma 1** dell'articolo 6-*bis*, ai sensi del quale è **possibile trattenere** il richiedente protezione internazionale al fine di **decidere sulla sussistenza del suo diritto di ingresso** nel territorio italiano, nell'ambito di una procedura di frontiera in conformità all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348. In tal caso, il comma medesimo **fa salva l'applicazione del nuovo comma 1.1** dell'articolo 10-*ter* del TUI, ai sensi del quale l'**accesso ai luoghi** in cui sarà espletata la procedura di frontiera individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, **non determina l'attribuzione allo straniero dell'autorizzazione** all'ingresso nel territorio italiano (**numero 1**).

La medesima disposizione interviene, inoltre, sul comma 2 dell'articolo 6-*bis*, inserendo l'**impossibilità di applicare efficacemente le misure alternative** di cui alle lettere c) o d) del nuovo articolo 6-*quater* (rispettivamente: obbligo di dimora in luogo determinato con possibilità di monitoraggio elettronico; obbligo di presentazione periodica all'autorità) tra le **condizioni di applicazione del trattenimento**, ovvero quelle già previste quali la mancata consegna del passaporto o di altro documento equipollente in corso di validità o la mancata prestazione di idonea garanzia finanziaria o le more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. Inoltre, in chiusura del primo periodo, viene aggiunto un rinvio al comma 2 dell'articolo 6-*quater*, che, a sua volta, regola il procedimento valutativo che il questore deve seguire quando considera se le misure alternative siano inapplicabili (deve tener conto del rischio di fuga e delle circostanze di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015) (**numero 2**).

Viene sostituito anche il comma 2-*bis* dell'articolo 6-*bis*, con cui si prevede che al richiedente sottoposto a **misure alternative al trattenimento**, si applica, in ogni caso, la **procedura di frontiera** di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, il nuovo articolo 35-*ter* del decreto legislativo n. 25 del 2008, recante disposizioni sulle **controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera**. Allo stesso richiedente, a seguito della formalizzazione della domanda, è **rilasciato l'attestato nominativo** di cui al nuovo articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015 e si applica l'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del TUI (introdotto dall'articolo 12, comma 2, lettera *b*), del presente decreto-legge) (**numero 3**).

È oggetto di sostituzione, altresì, il comma 3 dell'articolo 6-*bis*, il quale, nel nuovo testo, dispone che il **trattenimento non può protrarsi oltre i termini** previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348 (**dodici settimane** dalla registrazione della domanda), salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015. Si prevede, inoltre, che la convalida determini il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda (**numero 4**).

A tale proposito, si rammenta che il sopra citato articolo 51 del regolamento stabilisce che la durata massima della procedura di frontiera è di dodici settimane dalla data di registrazione della domanda fino a quando il richiedente non ha più diritto di rimanere né è autorizzato a rimanere. Al termine di tale periodo il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio dello Stato membro, salvo i casi in cui si applica l'[articolo 4](#) del regolamento (UE) 2024/1349.

Sono aggiunti all'articolo 6-*bis* i nuovi commi 3-*bis* e 3-*ter*, i quali disciplinano le due ipotesi simmetriche e opposte che possono presentarsi alla scadenza del termine di dodici settimane.

Qualora, entro il termine di dodici settimane, **non sia adottata una decisione**, il richiedente, ai sensi del comma 3-*bis*, è **autorizzato a fare ingresso nel territorio nazionale** e il trattenimento può proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Se, invece, la **domanda viene rigettata**, il comma 3-*ter* stabilisce che, nel **termine di dodici settimane**, il richiedente **non ha più diritto a rimanere né è autorizzato a entrare** nel territorio nazionale (**numero 5**).

Con una modifica al comma 4, viene aggiunto, in chiusura del primo periodo, un rinvio all'articolo 10-*ter*, comma 1.1, del TUI, il quale

stabilisce che **l'accesso ai luoghi della procedura di frontiera non comporta autorizzazione all'ingresso nel territorio (numero 6).**

Sul punto, si ricorda che, ai sensi del suddetto comma 4, nei casi di trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera, il richiedente è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi di cui all'articolo 10-ter, comma 1, del TUI, ovvero, in caso di arrivi consistenti e ravvicinati, nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di cui all'articolo 14 del TUI, situati in prossimità della frontiera o della zona di transito, per il tempo strettamente necessario all'accertamento del diritto ad entrare nel territorio dello Stato.

La novella al comma 4-bis dell'articolo 6-bis (**numero 7**) è speculare a quella già descritta per il comma 4-bis dell'articolo 6 (si rinvia alla scheda relativa all'articolo 10, comma 1, lettera d)). Anche nel contesto della procedura di frontiera, l'**obbligo informativo** che grava sull'autorità viene esteso ai seguenti contenuti:

- **obbligo di collaborazione del richiedente ai fini della sua identificazione** (biometrica e documentale) (articolo 10-ter, comma 2-bis, del TUI);
- **obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente o documento di identità, se disponibili** (articolo 10-ter, comma 2-quater, del TUI).

Infine, viene **modificata la rubrica** dell'articolo 6-bis in “Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della **procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348**” (**numero 8**).

Articolo 10, comma 1, lettera f)
(Misure alternative al trattenimento del richiedente)

L'**articolo 10, comma 1, lettera f)**, introduce il nuovo **articolo 6-quater** del decreto legislativo n. 142 del 2015, con il quale si prevedono **misure alternative al trattenimento** per il richiedente protezione internazionale, per lo straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera e per il richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura di Dublino.

In particolare, il **comma 1** del nuovo articolo conferisce al **questore** il potere di disporre, nei casi di trattenimento previsti dagli [articoli 6, 6-bis e 6-ter](#) del decreto legislativo n. 142 del 2015, **una o più misure alternative al trattenimento**, qualora egli le ritenga efficacemente applicabili.

La relazione illustrativa evidenzia che con tale previsione si supera la precedente disciplina in cui si faceva riferimento alle misure alternative previste in tema di rimpatrio dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998 (TUI).

I casi contemplati dai suddetti articoli sono i seguenti:

- **trattenimento del richiedente protezione internazionale** (articolo 6);
- **trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera** ai sensi dell'[articolo 43](#), del regolamento (UE) 2024/1348 (articolo 6-bis);
- **trattenimento del richiedente protezione internazionale sottoposto alla procedura di Dublino** di cui al regolamento (UE) 604/2013 (articolo 6-ter).

Le misure alternative che adottabili dal questore sono:

- la **consegna del passaporto o di altro documento equivalente** in corso di validità;
- la **prestazione della idonea garanzia finanziaria** stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;

Sul punto, si ricorda che il sopra citato comma 2 dispone che il trattenimento può essere disposto qualora non possano essere applicate efficacemente le misure alternative al trattenimento di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d) (si rinvia alla relativa scheda), nonché qualora il richiedente non abbia consegnato il passaporto o altro documento equipollente in corso di validità o non presti idonea garanzia finanziaria, ovvero nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria. A tale proposito, con [decreto](#)

[del Ministro dell'interno del 14 settembre 2023](#), sono stati stabiliti importo e modalità di prestazione della garanzia finanziaria a carico dello straniero durante lo svolgimento della procedura per l'accertamento del diritto di accedere al territorio dello Stato. Tale garanzia finanziaria risulta idonea quando l'importo fissato è in grado di garantire allo straniero, per il periodo massimo di trattenimento, pari a quattro settimane (ventotto giorni), la disponibilità:

- di un alloggio adeguato, sul territorio nazionale;
- della somma occorrente al rimpatrio;
- di mezzi di sussistenza minimi necessari, a persona.

Inoltre, il decreto ministeriale ha individuato, per il 2023, in 4.938 euro l'importo per la prestazione della garanzia finanziaria e ha stabilito che l'aggiornamento dell'importo medesimo è avviato a cadenza biennale, di seguito alla definizione del costo medio del rimpatrio. Con successivo [decreto del Ministro dell'interno del 10 maggio 2024](#) – adottato in quanto ravvisata la necessità di modificare le disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'interno del 14 settembre 2023, al fine di assicurare la flessibilità alla prestazione della garanzia finanziaria anche dal punto di vista soggettivo, sulla base di una valutazione effettuata caso per caso – è stato stabilito l'importo, tra un minimo e un massimo, della garanzia finanziaria di cui all'articolo 6-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015. Nello specifico, l'importo della garanzia è determinato senza indugio dal questore competente per l'adozione del provvedimento di trattenimento, in misura compresa tra 2.500 e 5.000 euro, con valutazione compiuta caso per caso e tenuto conto della situazione individuale dello straniero.

- **obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato**, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;
- **obbligo di presentazione**, in giorni e orari stabiliti, presso un **ufficio della forza pubblica** territorialmente competente, qualora il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.

Il **comma 2** precisa che, nella valutazione dei motivi per i quali non siano efficacemente applicabili le misure alternative al trattenimento, il questore tiene conto del **rischio di fuga** o ovvero se il **richiedente ricada in una delle categorie** previste dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015.

Sul punto, si rammenta che, ai sensi del sopra citato articolo 6, il trattenimento è contemplato quale misura eccezionale, adottabile nei soli casi tassativamente previsti, con la precisazione che esso è escluso al solo scopo di esaminare la domanda di protezione internazionale e, come da ultimo disposto dall'articolo 10, comma 1, lettera d), del decreto-legge in esame, o sulla base della sua nazionalità ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal

regolamento (UE) 2024/1351. Nello specifico, i richiedenti asilo possono essere trattenuti presso i CPR se:

- si trovano nelle condizioni di cui all'[articolo 1, paragrafo F](#), della Convenzione di Ginevra del 1951 (ovvero commissione di crimini contro la pace, di guerra o contro l'umanità; commissione di un crimine grave di diritto comune al di fuori del paese ospitante prima di essere ammessi come rifugiati; commissione di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite);
- sussistono gli indici di pericolosità per la sicurezza nazionale o per l'ordine e la sicurezza pubblica;
- presentano una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;
- il trattenimento è necessario ai fini della determinazione degli elementi alla base della domanda di protezione internazionale e sussiste il rischio di fuga, da valutare caso per caso in base agli indici previsti dalla legge.

Infine, il **comma 3** del nuovo articolo 6-*quater* fa salva l'applicazione dell'articolo 14, comma 1-*bis*, dal secondo al settimo periodo, del TUI.

In merito, il sopra citato articolo 14, comma 1-*bis*, stabilisce che le misure alternative al trattenimento sono adottate con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facoltà di presentare personalmente o a mezzo di difensore memorie o deduzioni al giudice della convalida. Tale provvedimento deve essere comunicato entro 48 ore dalla notifica al giudice di pace competente per territorio, il quale se ne ricorrono i presupposti, lo convalida con decreto nelle successive 48 ore. Le misure possono essere modificate o revocate dal giudice di pace, su istanza dell'interessato, sentito il questore. Il contravventore anche solo a una delle predette misure è punito con la multa da 3.000 a 18.000 euro. In tale ipotesi, ai fini dell'espulsione dello straniero non è richiesto il rilascio del nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, da parte dell'autorità giudiziaria competente all'accertamento del reato.

Articolo 10, comma 1, lettera g)
(Modifiche in materia di attività lavorativa dei richiedenti asilo)

La **lettera g) del comma 1 dell'articolo 10** modifica la disciplina relativa alla possibilità per i **richiedenti protezione internazionale di svolgere attività lavorativa**.

In particolare, il **termine** di attesa precedentemente fissato in sessanta giorni viene **esteso a novanta**, decorrenti dalla **formalizzazione della domanda** anziché dalla sua semplice presentazione.

La **lettera g)** reca modificazioni all'[articolo 22](#) del decreto legislativo n. 142 del 2015, il quale, nella sua previgente formulazione, prevedeva che **il permesso di soggiorno per richiesta asilo** di cui all'articolo 4 del medesimo decreto consentisse di **svolgere attività lavorativa**, trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda, se il procedimento di esame della domanda non fosse concluso e il ritardo non potesse essere attribuito al richiedente.

In proposito, si ricorda che il previgente articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015 prevedeva che al richiedente protezione internazionale venisse rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui era autorizzato a rimanere nel territorio nazionale, il quale costituiva documento di riconoscimento (per quanto concerne il nuovo articolo 4, si rinvia alla scheda relativa all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b)).

Nello specifico, la lettera g), al **numero 1)**, sostituisce il riferimento al permesso di soggiorno per richiesta asilo con il **documento** di cui al nuovo articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015, ed estende **da sessanta giorni a novanta giorni** il termine decorso il quale il richiedente protezione internazionale in possesso di tale documento è autorizzato allo svolgimento di attività lavorativa. Si specifica, inoltre, che tale termine **decorre dalla formalizzazione della domanda** e non dalla presentazione della domanda.

Sul punto, la relazione illustrativa evidenzia che tali novelle sono coerenti con la scelta, operata dal nuovo articolo 4 del decreto legislativo n. 142 del 2015, di superare il riferimento al permesso di soggiorno per richiesta asilo e di sostituirlo con un documento rilasciato al momento della formalizzazione della domanda. Tali modifiche adeguano, quindi, la disciplina dell'accesso al lavoro al nuovo sistema documentale. Sempre la relazione illustrativa osserva che il differimento del termine a novanta giorni recepisce il parametro temporale previsto dalla

direttiva (UE) 2024/1346 e consente di coordinare l'accesso al mercato del lavoro con la nuova articolazione procedimentale della domanda. La disposizione assicura, al tempo stesso, che il richiedente non resti escluso indefinitamente dalla possibilità di svolgere attività lavorativa, ma vi acceda decorso un termine certo dalla formalizzazione.

Infine, il **numero 2)** della medesima lettera ha disposto l'**abrogazione del comma 2** del richiamato articolo 22, il quale **impediva la conversione** del permesso di soggiorno per richiesta asilo **in permesso di soggiorno per motivi di lavoro**.

Articolo 11, comma 1, lettere a)-p)
***(Attuazione del regolamento UE 2024/1348 che stabilisce una
procedura comune di protezione internazionale)***

L'**articolo 11** reca disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al **Regolamento (UE) 2024/1348** che stabilisce una **procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale** nell'Unione (Regolamento procedure).

Il **regolamento (UE) 2024/1348** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024 reca sostanziali modifiche della disciplina in materia di riconoscimento della protezione internazionale recata dalla direttiva UE 2013/32 (seconda direttiva procedure) che viene contestualmente abrogata a decorrere dal 12 giugno 2026 (art. 78 del regolamento). Tuttavia, il regolamento si applica alle domande di riconoscimento di protezione internazionale presentate a partire da tale data: per quelle presentate prima continua ad applicarsi la direttiva del 2013; così come continua ad applicarsi alle procedure di revoca della protezione il cui esame è iniziato prima del 12 giugno 2026 (art. 79 del regolamento).

Nel nostro ordinamento la materia è regolata dal decreto legislativo 8 gennaio 2008, n. 25 (di attuazione della prima direttiva procedure: la 2005/85) come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 220 per recepire la seconda direttiva procedure del 2013.

L'articolo in esame provvede, dunque, ad introdurre le opportune modifiche al D.Lgs. 25/2008 al fine di recepire le disposizioni del nuovo regolamento.

Una delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1348 è inserita del disegno di legge all'esame del Senato A.S. 1869 (art. 11) di attuazione del Patto immigrazione ed asilo.

L'istituto della **protezione internazionale**, disciplinato dalla normativa europea, comprende due distinte categorie giuridiche:

- il riconoscimento dello *status* di rifugiato, disciplinato dalla Convenzione di Ginevra, è accordato a chi sia esposto nel proprio Paese ad atti di persecuzione individuale, configuranti una violazione grave dei suoi diritti fondamentali;
- la protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia che non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di

persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine.

• ***Regolamento (UE) 2024/1348 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione europea***

L'obiettivo del regolamento (UE) 2024/1348 è di migliorare in maniera strutturale la procedura di asilo al fine di garantire un processo equo ed efficiente nell'Unione europea (Unione) per l'esame e la decisione su una domanda di asilo, limitando al contempo gli abusi e rimuovendo gli incentivi per i movimenti secondari in tutta l'Unione.

Una politica comune in materia di asilo basata sull'applicazione completa e inclusiva della convenzione di Ginevra è parte integrante dell'obiettivo dell'Unione di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Il regolamento fa parte del patto sulla migrazione e l'asilo dell'Unione, un insieme di nuove norme per la gestione della migrazione e l'istituzione di un sistema europeo comune di asilo, studiato per gestire la migrazione a lungo termine.

Insieme al regolamento (UE) 2024/1349 (regolamento sulla procedura di rimpatrio alla frontiera) stabilisce una procedura di frontiera obbligatoria in casi specifici sia per l'asilo che per la procedura di rimpatrio alla frontiera esterna dell'Unione.

Procedura uniforme

La procedura a livello dell'Unione:

- si applica a tutte le domande presentate nei territori degli Stati membri dell'Unione, compresa la frontiera esterna, sul mare territoriale o in zone di transito;
- semplifica le procedure e chiarisce i diritti, gli obblighi e le conseguenze della non conformità, limitando in tal modo anche i movimenti secondari dei richiedenti tra gli Stati membri.

Diritti, obblighi e garanzie per i richiedenti

Tra questi vi sono:

- il diritto all'informazione, all'interpretazione, alla comunicazione con l'UNHCR, all'accesso gratuito alla consulenza legale e all'assistenza e alla rappresentanza legale;
- l'obbligo di cooperare, ad esempio fornendo dati tra cui quelli biometrici, e presenziando ai colloqui;
- il diritto di rimanere nel territorio durante la procedura amministrativa, con alcune eccezioni;
- il sostegno a coloro che necessitano di garanzie procedurali speciali, compresi i minori non accompagnati;

- una procedura di accertamento dell'età che rispetti la dignità e l'interesse superiore del minore.

Procedura di esame

Le domande saranno esaminate in maniera obiettiva, imparziale e individuale tenendo conto delle informazioni pertinenti e aggiornate sul paese di origine.

Le autorità accertanti devono possedere le conoscenze e la formazione appropriate.

Vengono fissati termini per la procedura amministrativa, con una certa flessibilità per estenderli in circostanze eccezionali.

Le decisioni devono essere adottate per iscritto, indicando le motivazioni, e il richiedente deve essere informato in merito alla possibilità di impugnare la decisione e alle modalità per farlo.

Procedure speciali

In alcuni casi può essere applicata una procedura di esame accelerata, ad esempio per le domande che presentano questioni non pertinenti per l'esame o contenenti informazioni false.

Una procedura di frontiera obbligatoria deve essere applicata a determinate categorie di richiedenti e deve durare al massimo 12 settimane, il che può essere esteso fino a 16 settimane in caso di ricollocazione nello Stato membro che applica la procedura di frontiera.

La procedura di frontiera non si applica ai minori non accompagnati, a meno che non presentino una minaccia per la sicurezza.

Le norme garantiscono che gli Stati membri dispongano di capacità adeguate per espletare le procedure di frontiera; si veda la decisione di esecuzione (UE) 2024/2150.

Concetti di paese sicuro

I concetti di paese di primo asilo, paese di origine sicuro e paese terzo sicuro sono regolati ed esistono dei criteri da soddisfare al riguardo.

I paesi terzi possono essere designati come paesi terzi sicuri o paesi d'origine sicuri a livello dell'Unione o nazionale, con riserva di un eventuale riesame e sospensione da parte della Commissione europea.

Revoca della protezione

Vengono stabilite procedure per la revoca della protezione internazionale, applicando garanzie per la persona interessata.

Impugnazioni

I richiedenti hanno diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un organo giurisdizionale contro le decisioni negative. Vengono stabilite norme per l'effetto sospensivo dei ricorsi e i termini per la presentazione dei ricorsi.

Fonte: Sintesi del Regolamento tratto da [EUR-Lex](#)

Autorità competenti per la ricezione delle domande di protezione internazionale

Il **comma 1, lettera a)** dell'articolo in esame attua l'articolo 4 del "regolamento procedure", il quale prevede che ciascuno Stato membro designi, in conformità del diritto nazionale, un'**autorità accertante** che assolva i compiti di:

- **ricevere** ed **esaminare** le domande di protezione internazionale;
- **decidere** sulle domande di protezione internazionale;
- decidere sulla **revoca** della protezione internazionale;
- decidere riguardo all'**ammissibilità** e al **merito** di una domanda di protezione internazionale;
- designare un'autorità specifica competente per la **registrazione** delle domande di protezione internazionale. Gli Stati membri possono affidare all'autorità accertante o ad altre autorità pertinenti il compito di registrare le domande di protezione internazionale.

A tal fine viene modificato l'articolo 3 del D.Lgs. 25/2008.

La **lettera a), n. 1** modifica l'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 25/2008 che, nella formulazione vigente, affida la competenza a ricevere le domande di protezione internazionale agli uffici di polizia di frontiera e alle questure, secondo la procedura di all'articolo 26 del medesimo D.Lgs. 25/2008.

La novella proposta dalla lettera a) prevede una distribuzione tra diversi soggetti delle competenze in ordine alla fase prodromica dell'esame della domanda:

- le **Commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale, le **questure** e gli **uffici di polizia di frontiera**, Sono competenti a **ricevere** le manifestazioni di volontà di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 26;
- la **registrazione** della domanda è effettuata dalla **questura** o dall'**ufficio di polizia di frontiera** competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis (introdotto dalla lettera h) dell'articolo in esame in esame);
- la **formalizzazione** della domanda è effettuata presso le **Commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai **gestori dei centri di accoglienza** e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle **questure**, secondo le modalità di cui all'articolo 26-ter (anch'esso introdotto dalla lettera h) dell'articolo in esame).

La **lettera a), n. 2** sostituisce all'articolo 3, comma 2, del D.Lgs. 25/2008 il riferimento al regolamento (UE) n. 604/2013 e all'Unità Dublino, con quello alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 e all'Unità *Asylum and migration management regulation* (AMMR).

Come riportato nella relazione illustrativa, “Si tratta di una novella di coordinamento sostanziale, conseguente al superamento del sistema fondato sul regolamento Dublino III e alla sua sostituzione, nell'ambito del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, con il regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione. Allo stesso modo, la nuova denominazione dell'Unità AMMR recepisce il mutamento del quadro europeo di riferimento”.

Il Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, sulla gestione dell'asilo e della migrazione sulla gestione dell'asilo e della migrazione (*EU Regulation on asylum and migration management*) fa parte del Patto migrazione e asilo. Esso riforma, tra l'altro, le procedure relative alla determinazione dello Stato competente ad esaminare le domande di protezione internazionale sostituendo il c.d. Regolamento di Dublino III (n. 604/2013).

Pur mantenendo le norme principali sulla determinazione della competenza per l'esame di una domanda di asilo, il nuovo regolamento chiarisce i criteri di competenza e razionalizza le norme per il trasferimento di un richiedente da uno Stato membro all'altro. I principali cambiamenti intervenuti (art. 24) prevedono, in particolare che:

- in caso di minori non accompagnati (art. 25) la competenza è attribuita allo Stato in cui si trova legalmente un familiare o un parente in grado di occuparsene, sempre nel rispetto dell'interesse superiore del minore;
- in caso di familiari (artt. 26-28) viene data priorità al ricongiungimento con familiari già beneficiari di protezione internazionale o richiedenti asilo;
- in caso siano stati rilasciati titoli di soggiorno o visti (art. 29) è competente lo Stato di rilascio.

È, invece, stato introdotto dal Regolamento in commento il criterio per il quale è attribuita la competenza allo Stato membro in cui, eventualmente, il richiedente ha ottenuto un diploma a seguito di almeno un anno di studio, se la domanda è presentata entro sei anni (art. 30). Se nessun altro criterio si applica, la competenza è attribuita allo Stato di primo ingresso irregolare.

Una delega per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2024/1351 è inserita nel disegno di legge all'esame del Senato A.S. 1869 (art. 12).

Il **comma 1, lettera b)**, per assicurare lo svolgimento delle **procedure accelerate alla frontiera**, prevede la possibilità di istituire **ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali** fino a un massimo di **24**, in aggiunta alle 30 previste dal D.Lgs. 25/2008.

L'articolo 4, comma 2-*bis* del D.Lgs. 25/2008 prevede che, presso ciascuna Commissione territoriale possono essere istituite, con decreto del Ministro dell'interno al verificarsi di un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente necessario da determinare nello stesso decreto, una o più sezioni fino a un numero massimo complessivo di 30 per l'intero territorio nazionale.

Per quando riguarda le procedure di frontiera la **decisione di esecuzione (UE) 2024/2150**, della Commissione europea, del 5 agosto 2024 ha attribuito a ciascun membro un numero massimo di domande che è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. In tale contesto, il sistema delle Commissioni territoriali è chiamato ad assicurare la definizione, nel rispetto della tempistica prevista dalle disposizioni del regolamento delle procedure di asilo in frontiera in aggiunta alle procedure ordinarie, fino a un massimo di 16.032 per il periodo giugno 2026 - giugno 2027 e di 24.048 per il periodo giugno 2027-ottobre 2027.

Il **comma 1, lettera c)**, sostituisce il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 25 del 2008 al fine di adeguarne il contenuto alle novelle apportate all'articolo 3, comma 2, (vedi lett. a) e all'articolo 26 del medesimo decreto legislativo (vedi lett. g).

Diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato

Il **comma 1, lettera. d)**, stabilisce il diritto del richiedente di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-*bis*, commi 1 e 2 (come modificati dalla lett. r) dell'articolo in esame) e dall'articolo 35-*ter* (sostituito dalla lett. s), commi 1, 4 e 6).

A tal fine viene modificato l'articolo 7 del decreto legislativo n. 25 del 2008, che attualmente prevede che i richiedenti sono autorizzati a rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale ad eccezione di coloro che:

- debbono essere estradati verso un altro Stato in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo;
- debbono essere consegnati ad una Corte o ad un Tribunale penale internazionale;
- debbano essere avviati verso un altro Stato dell'Unione competente per l'esame dell'istanza di protezione internazionale;

- hanno presentato una prima domanda reiterata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione che ne comporterebbe l'imminente allontanamento dal territorio nazionale;
- manifestano la volontà di presentare un'altra domanda reiterata a seguito di una decisione definitiva che considera inammissibile una prima domanda, o dopo una decisione definitiva che respinge la prima domanda reiterata perché non esistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale o per manifesta infondatezza (tra i casi di manifesta infondatezza c'è anche la provenienza da un Paese di origine sicuro).

Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento procedure, i richiedenti hanno il diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro in cui sono tenuti a essere presenti fino a che l'autorità accertante non abbia preso una decisione sulla domanda (paragrafo 1), ma il diritto di rimanere non dà diritto anche a un titolo di soggiorno né conferisce al richiedente il diritto di recarsi nel territorio di un altro Stato membro senza un documento di viaggio (paragrafo 2).

Il richiedente non ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato membro interessato durante la procedura amministrativa se egli è soggetto ad una procedura di consegna a un altro Stato membro in virtù degli obblighi derivanti da un mandato d'arresto europeo (paragrafo 3).

Inoltre, gli Stati membri possono prevedere ulteriori ipotesi di divieto di rimanere nel proprio territorio se il richiedente asilo:

- reitera la domanda dopo aver già reiterato una domanda una prima volta al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione, e non sia stata esaminata perché priva di nuovi elementi utili; o in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.;
- è o sarà estradato, consegnato o trasferito in un altro Stato membro, un paese terzo, presso la Corte penale internazionale o un altro giudice internazionale ai fini dell'esercizio di un'azione penale o per l'esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà;
- costituisce un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale a condizione che l'applicazione di tale eccezione non comporti l'allontanamento del richiedente verso un paese terzo in violazione del principio di non respingimento.

Diritto di informazione

Il **comma 1, lettera e)** modifica l'articolo 10 del D.Lgs. 25/2008 prevedendo che le informazioni circa la procedura di esame della domanda di asilo siano rese agli interessati prima possibile e comunque **entro la data della registrazione**, anziché all'atto della presentazione della domanda

come previsto ora. Di conseguenza l'ufficio che deve rendere tali informazioni non è l'ufficio di polizia competente a riceverla, bensì l'ufficio di polizia competente alla registrazione.

L'articolo 8 del Regolamento procedure stabilisce in via generale una serie di garanzie per i richiedenti asilo, tra cui il diritto di essere informati in una lingua che comprendono del diritto di formalizzare la domanda a titolo individuale; dei termini e delle fasi della procedura da seguire; dei diritti e obblighi che incombono loro nel corso della procedura; del diritto all'orientamento legale gratuito per la formalizzazione della singola domanda e all'assistenza e alla rappresentanza legali in tutte le fasi della procedura; dei mezzi con cui possono adempiere l'obbligo di produrre gli elementi a sua disposizione per motivare la domanda di protezione internazionale (di cui all'articolo 4 del Regolamento (UE) 2024/1347, c.d. Regolamento qualifiche); della decisione dell'autorità accertante. Tutte le informazioni, ad eccezione ovviamente della decisione sulla domanda, devono essere fornite quanto prima per consentire ai richiedenti di esercitare i diritti garantiti dal regolamento e di assolvere adeguatamente gli obblighi ivi indicati, al più tardi al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale.

Il diritto del richiedente asilo di ricevere informazioni è disciplinato nell'ordinamento interno dagli articoli 10 e 10-bis del D.Lgs. 25/2008, che prevedono l'obbligo da parte dell'ufficio di polizia che riceve la domanda di informare il richiedente della procedura da seguire, anche sulla base di un opuscolo informativo redatto dalla commissione nazionale. Compiti di informazione integrativa sono previsti anche in capo all'UNHCR e di altri enti di tutela di rifugiati. Inoltre, il richiedente ha il diritto di essere tempestivamente informato della decisione in ordine alla sua richiesta di protezione internazionale.

Ritiro implicito della domanda di protezione internazionale

Il **comma 1, lettera f)**, modifica l'articolo 23-bis del D.Lgs. adeguando la disciplina del ritiro implicito della domanda di protezione internazionale a quanto stabilito dall'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento.

Questo prevede una domanda è considerata ritirata implicitamente se il richiedente:

- non ha formalizzato la domanda pur avendo avuto una possibilità effettiva in tal senso;
- rifiuta di collaborare e non comunica i suoi dati personali, gli estremi dei documenti o i propri dati biometrici;
- rifiuta di comunicare il proprio indirizzo;
- non ha partecipato al colloquio personale o ha rifiutato di rispondere alle domande durante il colloquio in modo da rendere l'esito del colloquio non sufficiente a decidere sul merito della domanda;

- ha violato più volte gli obblighi di comunicazione periodica impostigli dall'articolo 9, paragrafo 4, o non rimane a disposizione delle competenti autorità amministrative o giudiziarie, a meno che possa dimostrare che tale inosservanza è imputabile a circostanze specifiche che sfuggono al suo controllo;
- ha formalizzato la domanda in uno Stato membro diverso da quello di primo ingresso (articolo 17, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1351) e non rimane in tale Stato in attesa della determinazione dello Stato membro competente o dell'attuazione della procedura di trasferimento, se del caso.

Inoltre, la lettera in esame, prevede che se al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia già appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, riproducendo la disposizione prevista però come facoltativa di cui l'articolo 41, paragrafo 5 del regolamento.

Non vengono richiamati gli altri paragrafi dell'articolo 41 del regolamento tra cui il paragrafo 3 (quando il richiedente è presente al momento del ritiro della domanda, l'autorità competente è tenuta ad informarlo di tutte le conseguenze procedurali di tale ritiro in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone possa comprendere) e il 4 (l'autorità competente può sospendere la procedura per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare le omissioni o le azioni di cui al paragrafo 1 prima dell'adozione di una decisione che dichiara che la domanda è implicitamente ritirata). A proposito di quest'ultima fattispecie (la sospensione della domanda reiterata), prevista dal regolamento come facoltativa, non viene recepita nell'ordinamento interno.

Presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale

Le lettere g) ed h), adeguano la disciplina nazionale della presentazione della domanda di protezione internazionale alla nuova scansione procedimentale delineata dal regolamento (UE) 2024/1348 che prevede, come anticipato sopra alla lettera a), tre fasi:

- **presentazione** vera e propria (artt. 4 e 26 del regolamento e art. 26 del D.Lgs. 25/2008 come modificato dalla lett. g) in esame);
- **registrazione** (art 27 del regolamento e art. 26-bis del D.Lgs. 25/2008, introdotto dalla lett. h) in esame);

- **formalizzazione** (art 28 del regolamento e art. 26-ter del D.Lgs. 25/2008, introdotto dalla lett. h) in esame).

In particolare, la **lettera g)** modifica l'art. 26 del D.Lgs. 25/2008 in attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento procedure che, come anticipato sopra, attribuisce a ciascun Paese il compito di designare una autorità competente alla ricezione delle domande.

L'art. 26 del D.Lgs. 25/2008, nel testo vigente, stabilisce che le domande di asilo sono presentate alla questura competente all'ufficio di polizia di frontiera che a sua volta trasmette la domanda alla questura che redige apposito verbale. Nel caso in cui il richiedente è una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.

Il provvedimento in esame modifica questo sistema affidando alle **Commissioni territoriali** per il riconoscimento della protezione internazionale il compito di autorità principale deputata a **ricevere le manifestazioni di volontà** di ottenere la protezione internazionale per il **tramite di soggetti esterni convenzionati**. Tali soggetti accedono, a tal fine, al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (art. 26, nuovo comma 1 del D.lgs. 25/2008). Non si prevede più l'obbligo di personale femminile nel corso della procedura di presentazione della domanda da parte di una donna.

La disposizione non specifica la natura dei soggetti esterni convenzionati che dovrebbero fare da tramite nella ricezione delle domande, né le modalità della loro individuazione.

Come già anticipato sopra, l'art. 4 del regolamento procedure prevede che ciascuno Stato membro designa, in conformità del diritto nazionale, un'autorità accertante che assolva i compiti di ricevere ed esaminare le domande di protezione internazionale (§ 1) e gli Stati membri incaricano altre autorità nazionali pertinenti del compito di ricevere le domande di protezione internazionale e di informare i richiedenti delle modalità e della sede in cui possono formalizzare la domanda. Tali altre autorità includono almeno la polizia, le autorità competenti per l'immigrazione, la polizia di frontiera e le autorità responsabili dei centri di trattenimento o di accoglienza (§ 2).

La relazione illustrativa individua la *ratio* della disposizione nell'assicurare “un canale ordinato e tracciabile per la raccolta delle manifestazioni di volontà, consentendo il supporto operativo di soggetti esterni convenzionati”.

Questura e uffici di frontiera rimangono competenti a ricevere le domande di asilo, ma esclusivamente in tre casi specifici, ossia se i presentatori sono:

- sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 (accertamenti alla frontiera esterna di stranieri non autorizzati o sbarcati in seguito di operazione di salvataggio) e 7 (accertamenti all'interno del territorio nei confronti dei cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente) del regolamento (UE) 2024/1356, durante gli accertamenti stessi;
- sottoposti alla misura del trattenimento;
- detenuti.

Questure e uffici di polizia di frontiera acquisiscono le domande tramite un **Sistema informativo dedicato** (art. 26, nuovo comma 2 del D.lgs. 25/2008).

Inoltre, viene sostituito il comma 2-*bis* nella nuova formulazione disciplina la posizione del cittadino di Paese terzo che non sia soggetto agli accertamenti previsti dal regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, oppure che sia già stato sottoposto a tali accertamenti e intenda manifestare la volontà di richiedere protezione internazionale dopo il loro completamento. In tali ipotesi, la manifestazione della volontà avviene con le modalità ordinarie presso la Commissione territoriale. Inoltre, è sostituito il riferimento al regolamento (UE) n. 604/2013, relativo al sistema Dublino, con il riferimento alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351.

Il **comma 1, lettera h)**, introduce, dopo l'articolo 26 del decreto legislativo n. 25 del 2008, due nuovi articoli - 26-*bis* e 26-*ter* - volti a ridefinire la fase iniziale della procedura di protezione internazionale, distinguendo il momento della registrazione della domanda da quello della sua formalizzazione.

Il nuovo articolo 26-*bis* disciplina la **registrazione** della domanda di protezione internazionale, affidandone la competenza alla questura o all'ufficio di polizia di frontiera, con le modalità di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348. La registrazione avviene mediante il collegamento tra il **Sistema informativo automatizzato** del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (di cui all'articolo 12, comma 9-*septies*, del D.Lgs. n. 286 del 1998 Testo unico immigrazione) e il **Sistema informativo dedicato** di cui all'articolo 26, comma 2, del D.Lgs. n. 25 del 2008, come modificato dalla lett. g) dell'articolo in esame (comma 1).

La questura o l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione, forniscono al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2 (comma 2).

All'esito della registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del D.Lgs. n. 142 del 2015 (decreto accoglienza), ossia il **permesso di soggiorno per richiesta asilo** (comma 3).

Il nuovo articolo 26-ter del D.Lgs. 25/2008 disciplina la **formalizzazione** della domanda di protezione che viene effettuata presso le **Commissioni territoriali** sempre per tramite dei **soggetti esterni convenzionati**, introdotti dall'articolo 26, comma 1 del D.Lgs. 25/2008 come modificato dal presente articolo.

Se il richiedente è accolto presso i centri di cui agli articoli 9 (**centri governativi di accoglienza** dei richiedenti asilo ex CARA) e 11 (**strutture temporanee di accoglienza** allestite in caso di esaurimenti dei posti nei centri governativi) del D.Lgs. n. 142 del 2015, la formalizzazione avviene per il tramite dei **gestori dei centri** di cui sopra, attraverso l'accesso al portale informatico del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

A seguito della formalizzazione della domanda è rilasciato al richiedente il documento di cui all'articolo 4, comma 4 [*rectius* comma 1], del D.Lgs. 142 del 2015 (comma 2), ossia il **permesso di soggiorno per richiesta asilo**.

Viene fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, secondo cui non è necessario rilasciare alcun documento quando il richiedente è in stato di trattenimento o di reclusione.

Esame prioritario e procedure accelerate

Il **comma 1, lettera i)**, modifica l'articolo 28 del D.Lgs. 25/2008 che disciplina l'**esame in via prioritaria** delle domande di protezione internazionale.

Si prevede che tale procedura si applica ai casi previsti dall'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento procedure, secondo cui l'esame di una domanda di protezione internazionale può ricevere priorità da parte dell'autorità accertante, in particolare laddove:

- essa ritenga la domanda verosimilmente fondata;
- il richiedente abbia esigenze di accoglienza particolari ai sensi dell'articolo 24 della direttiva (UE) 2024/1346 o necessità delle garanzie procedurali particolari di cui agli articoli da 20 a 23 del presente regolamento, specialmente se si tratta di minore non accompagnato;
- sussistano fondati motivi per considerare il richiedente un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro;

- si tratti di una domanda reiterata;
- il richiedente sia stato destinatario di una decisione di riduzione o revoca del sussidio per le spese giornaliere in quanto abbia violato le norme del centro di accoglienza o si sia comportato in modo violento o minaccioso nel centro di accoglienza a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), della direttiva (UE) 2024/1346, sia stato coinvolto in attività contro l'ordine pubblico o abbia assunto un comportamento criminale.

Tra queste le condizioni poste dal regolamento per l'applicazione dell'esame prioritario non figura anche la **procedura accelerata**, mentre la lettera in esame comprende tra le domande da esaminare in via prioritaria anche quelle di cui all'articolo 42 del regolamento procedure, che disciplina appunto la procedura accelerata (l'articolo 43 invece disciplina la procedura accelerata di frontiera).

Inoltre, si prevede che la procedura prioritaria si applica ai **richiedenti con esigenze particolari** ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 142/2015 all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le **linee guida** elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.

Il riferimento alle linee guida è presumibilmente da intendersi al [Vademecum per la rilevazione, il referral e la presa in carico delle persone portatrici di vulnerabilità](#), adottato dal Ministero dell'interno nel giugno 2023 con l'obiettivo di proporre a tutti gli operatori una serie di procedure uniformi per l'individuazione, invio e presa in carico di persone con esigenze specifiche sin dalla fase dell'arrivo sul territorio nazionale, e per tutte le fasi dell'accoglienza, inclusa la fase relativa all'accesso alla procedura di protezione internazionale o ad altre forme di protezione, nonché durante il trattenimento amministrativo. Il Vademecum è stato adottato alla luce dell'art. 17, comma 1 del D.Lgs. 142/2015 secondo cui le misure di accoglienza devono tener conto della specifica situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne, con priorità per quelle in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all'orientamento sessuale o all'identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.

Il **comma 1, lettera l)**, interviene abrogando tutti i commi dell'articolo 28-bis), fatta eccezione del comma 4, che viene sostituito con una riformulazione riguardante la sola individuazione delle **zone di frontiera e di transito** mediante decreto del Ministro dell'interno. L'abrogazione della formulazione precedente dell'articolo 28-bis, il quale comprendeva i casi di

procedure accelerate e accelerate di frontiera, è determinata dall'applicazione diretta degli articoli 42, 43, 44 e 45 del regolamento, che disciplinano le **procedure accelerate e accelerate di frontiera** che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa, non necessitano di norme attuative. Conseguentemente la rubrica dell'articolo 28-bis, "Procedure accelerate", viene rinominata in "Individuazione delle zone di frontiera e di transito".

L'art. 42 del regolamento prevede che qualora il richiedente non sia ancora stato autorizzato a entrare nel territorio degli Stati membri, lo Stato membro può, esaminare con procedura di frontiera la domanda fatta dal cittadino di paese terzo o dall'apolide che non soddisfa le condizioni d'ingresso nel territorio degli Stati membri. La procedura di frontiera può prendere avvio:

- dalla domanda fatta a un valico della frontiera esterna o in una zona di transito;
- dal rintraccio collegato all'attraversamento irregolare della frontiera esterna;
- dallo sbarco nel territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso;
- dalla ricollocazione di richiedenti asilo dai Paesi ad altra pressione migratoria ad altri Paese UE, a norma dell'articolo 67, paragrafo 11, del regolamento (UE) 2024/1351.

L'articolo 45, paragrafo 1 del regolamento procedure prevede che uno Stato membro deve esaminare obbligatoriamente una domanda con procedura di frontiera quando questa è presentata a un valico di frontiera esterna o in una zona di transito nei seguenti casi:

- si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti, in particolare relativi alla sua identità o alla sua cittadinanza, che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, o sussistono evidenti motivi per ritenere che il richiedente abbia distrutto o comunque fatto sparire in malafede un documento d'identità o di viaggio per evitare l'accertamento della sua identità o cittadinanza;
- sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico degli Stati membri o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
- il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla

pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

Il Regolamento prevede una **capacità adeguata** in ciascuno Stato membro (in termini di accoglienza e risorse umane) per esaminare in dato momento un determinato numero di domande nell'ambito della procedura di frontiera e per procedere alla procedura di rimpatrio alla frontiera (articolo 3, n. 11). A livello dell'UE tale capacità adeguata è stata fissata a 30 000 (art. 46). La capacità adeguata di ciascuno Stato membro è stata stabilita dalla Commissione (articolo 47, paragrafo 1, comma 1) sulla base di una formula che tiene conto degli elementi seguenti (articolo 47, paragrafo 4):

- il numero di attraversamenti irregolari delle frontiere
- gli arrivi a seguito di operazioni di ricerca e soccorso
- i respingimenti su un periodo di tre anni

La Commissione, inoltre, fissa il **numero massimo di domande** che uno Stato membro è tenuto a esaminare con procedura di frontiera ogni anno. Tale numero massimo è pari a due volte il numero di capacità adeguata a decorrere dal 12 giugno 2026, tre volte a decorrere dal 13 giugno 2027 e quattro volte a decorrere dal 13 giugno 2028 (articolo 47, paragrafo 1, comma 2).

La [Decisione di esecuzione \(UE\) 2024/2150](#) della Commissione, del 5 agosto 2024 ha fissato la capacità adeguate e il numero di domande da esaminare con la procedura di frontiera per ciascun Stato membro: tra il 12 giugno del 2026 e il 12 giugno del 2027 l'Italia dovrà esaminare (al massimo) 16.032 domande d'asilo con procedura di frontiera e dal 13 giugno 2027 al 14 ottobre 2027, 24.048 domande di asilo.

Il **comma 1, lettera m)**, introduce due nuovi articoli al D.Lgs. 25/2008 in materia di **procedura di asilo di frontiera**.

L'articolo 28-bis.1, in attuazione degli articoli 51 e 73 del regolamento procedure, stabilisce in **4 settimane** dalla registrazione della domanda il termine entro il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale deve prendere la **decisione sulla domanda** quando è stata applicata la **procedura accelerata di frontiera**.

L'articolo 28-bis.2 disciplina il **trasferimento del richiedente** la cui domanda di protezione internazionale sia esaminata nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera, chiarendo che il richiedente che abbia presentato domanda presso un punto della frontiera esterna può essere trasferito verso un **diverso luogo** sito alla frontiera, in prossimità della

stessa, ovvero in altri luoghi designati nel territorio nazionale in cui siano collocate le strutture dedicate allo svolgimento delle procedure di frontiera (comma 1). Come indicato nella relazione illustrativa, la *ratio* della previsione è quella di assicurare una gestione più flessibile ed efficiente delle domande trattate con procedura di frontiera, consentendo all'amministrazione di organizzare lo svolgimento degli adempimenti in strutture idonee e appositamente individuate, anche diverse dal punto in cui il richiedente è stato inizialmente sottoposto agli accertamenti e ha manifestato la volontà di chiedere protezione.

Si precisa, al riguardo, che il trasferimento e l'accoglienza nelle strutture per l'espletamento delle procedure alla frontiera non equivalgono ad autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non fanno venir meno l'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle autorità competenti (comma 2). L'art. 43 del regolamento procedure stabilisce che il richiedente cui è applicata la procedura di frontiera non è autorizzato, tranne determinati casi, ad entrare nel territorio dello Stato membro.

Il decreto legislativo n. 25/2008 non contiene una definizione di «procedura accelerata», espressione con la quale pertanto si intende una procedura caratterizzata da termini ridotti, rispetto alla procedura generale o ordinaria, per l'adozione della decisione finale.

Ai sensi dell'articolo 28-bis del decreto procedure esistono due tipi di **procedure accelerate**.

La prima, contemplata al comma 1, comporta l'obbligo della Commissione territoriale per il diritto di asilo di adottare la decisione entro 5 giorni dal ricevimento della documentazione da parte della questura e si applica nei seguenti casi:

- domanda reiterata, ovvero presentata dopo che sia stata presa una decisione, senza addurre nuovi elementi: tale domanda è inammissibile ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b);

- domanda presentata da straniero sottoposto a procedimento penale ovvero condannato, anche con sentenza non definitiva per alcuni gravi reati, la cui condanna preclude l'acquisizione dello status di rifugiato (articolo 12, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 251/2007) e della protezione sussidiaria (articolo 16, comma 1, lett. d-bis, D.Lgs. 251/2007). In presenza di questi reati per la procedura accelerata deve essere espletata previamente l'audizione del richiedente e devono ricorrere anche una delle gravi condizioni che consentono il trattenimento del richiedente nei centri di permanenza e rimpatrio di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del D.Lgs. n. 142/2015.

Il comma 2 dell'art. 28-bis del decreto procedure disciplina la procedura accelerata di 9 giorni che prevede entro 7 giorni l'audizione dell'interessato e la decisione entro i successivi 2 giorni.

Questa si applica alle seguenti fattispecie:

- domande presentate da richiedenti per i quali è stato disposto il trattenimento in un *hotspot* a seguito dell'attraversamento irregolare delle frontiere (art. 10-ter TUI) o in un centro di permanenza per i rimpatri (art. 14 TUI) a meno che non si tratti di persona sottoposta a procedimento penale, o condannata per i gravi reati di cui sopra, nel qual caso il termine è ridotto da nove a cinque giorni;
- domanda manifestamente infondata ex art. 28-ter del decreto procedure;
- domanda presentata dal richiedente dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare, al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento;
- domanda presentata da richiedente direttamente alla frontiera o nelle zone di transito, dopo essere stato fermato per avere eluso o tentato di eludere i relativi controlli;
- domanda presentata direttamente alla frontiera o nelle zone di transito da richiedente proveniente da un Paese di origine sicuro;
- richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicura;
- richiedente che è entrato o si è trattenuto irregolarmente in Italia e ha presentato domanda di protezione internazionale, senza giustificato motivo, oltre il termine di novanta giorni dal suo ingresso in Italia.

Infondatezza, inammissibilità e reitera della domanda di asilo

Il **comma 1, lettera n)**, sostituisce la vigente formulazione dell'articolo 28-ter del D.Lgs. 25/2008 recante "Domanda manifestamente infondata", in conformità a quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 4, del regolamento procedure che accorda al diritto nazionale la facoltà di prevedere le circostanze in cui la Commissione territoriale può dichiarare manifestamente infondata una domanda ai sensi dell'articolo 42, paragrafi 1 e 3, del medesimo regolamento, ossia quando:

- nel formalizzare la domanda ed esporre i fatti il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza ai fini della possibilità di attribuirgli la qualifica di beneficiario di protezione internazionale;
- il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti, contraddittorie, false o evidentemente improbabili;
- si ritiene che il richiedente, dopo aver avuto la piena opportunità di dimostrare un valido motivo, abbia intenzionalmente indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi;
- il richiedente fa domanda al solo scopo di ostacolare l'esecuzione di una decisione in merito al suo allontanamento dal territorio dello Stato membro;
- un paese terzo può essere considerato per il richiedente Paese di origine sicuro;

- sussistono fondati motivi per considerare che il richiedente sia un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico o che il richiedente sia stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico a norma del diritto nazionale;
- si tratta di una domanda reiterata che non sia inammissibile;
- il richiedente è entrato illegalmente nel territorio di uno Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità competenti o non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso;
- il richiedente è entrato legalmente nel territorio di uno Stato membro e, senza un valido motivo, non ha fatto domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle motivazioni della sua domanda; ciò non pregiudica la necessità di protezione internazionale che sorga fuori dal Paese d'origine («*sur place*»); o
- il richiedente ha una cittadinanza o, se apolide, una precedente dimora abituale in un paese terzo per il quale la percentuale di decisioni di riconoscimento della protezione internazionale da parte dell'autorità accertante è, stando agli ultimi dati medi annuali Eurostat disponibili per tutta l'Unione, pari o inferiore al 20 %, tranne se l'autorità accertante valuti che la situazione nel paese terzo ha registrato un cambiamento significativo dalla pubblicazione dei pertinenti dati Eurostat ovvero che il richiedente appartiene a una categoria di persone le cui esigenze di protezione impediscono di considerare rappresentativa una percentuale di riconoscimento pari o inferiore al 20 %, tenendo conto, tra l'altro, delle differenze significative tra decisioni di primo grado e decisioni definitive.

Il **comma 1, lettera o)**, interviene sulla disciplina della **domanda reiterata inammissibile**, sostituendo la lettera *b)* dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 25/2008, con il richiamo all'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento procedure.

Ai sensi del paragrafo 2 del citato art. 38, l'autorità accertante respinge la domanda per inammissibilità se si tratta di una domanda reiterata in cui non sono emersi o non sono stati presentati dal richiedente nuovi elementi rilevanti di cui all'articolo 55, paragrafi 3 e 5, in relazione all'esame volto ad accertare se al richiedente possa essere attribuita la qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1347 o in relazione al motivo di inammissibilità addotto in precedenza.

Decisione sulla domanda di asilo

Il **comma 1, lettera p)**, modifica l'articolo 32 del D.lgs. 25/2008 che disciplina le **decisioni della Commissione territoriale**.

Viene aggiunta la lettera *b-quater*) al comma 1 del citato art. 32 che include tra le decisioni della Commissione anche i nuovi casi di **inammissibilità** previsti dall'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento procedure.

Il regolamento procedure consente agli Stati membri di **respingere** la domanda per **inammissibilità** nei seguenti casi (art. 38 § 1):

- un Paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente Paese di primo asilo, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;
- un Paese che non è uno Stato membro è considerato per il richiedente Paese terzo sicuro, salvo se è palese che il richiedente non vi sarà ammesso o riammesso;
- uno Stato membro diverso dallo Stato membro che esamina la domanda ha concesso al richiedente la protezione internazionale;
- un giudice penale internazionale ha disposto la ricollocazione sicura del richiedente in uno Stato membro o in un paese terzo;
- nei confronti del richiedente è stata emessa una decisione di rimpatrio e tale richiedente ha fatto domanda solo dopo sette giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la decisione di rimpatrio, a condizione che sia stato informato delle conseguenze della mancata domanda entro tale termine e che dalla scadenza di tale periodo non siano emersi nuovi elementi rilevanti.

Si osserva che i casi di inammissibilità della domanda sono disciplinati dall'articolo 29 del D.Lgs. 25/2008 e pertanto andrebbe anche lì collocato il riferimento ai nuovi casi di inammissibilità previsti dall'articolo 38, paragrafo 1, del regolamento procedure.

Viene modificato il comma 4 del citato art. 32 estendendo ai nuovi casi di inammissibilità di cui sopra l'**obbligo** per il richiedente di **lasciare il territorio nazionale** alla scadenza del termine per l'impugnazione, a meno che non ricorrano una delle condizioni di vulnerabilità ivi previste che consentono all'interessato di proseguire la permanenza, perché ad esempio rientra tra i soggetti che non posso essere espulsi in base al principio del *non refoulement* ai sensi dell'art. 19, commi 1-bis e 2 del testo unico immigrazione.

Inoltre, si prevede che il provvedimento di **rigetto unificato** - ossia il provvedimento di rigetto conseguente alla procedura di frontiera che reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio - includa anche le decisioni di inammissibilità e i casi di ritiro implicito.

L'articolo 37 del Regolamento procedure prevede che, qualora la domanda di protezione sia respinta (per inammissibilità, infondatezza o manifesta infondatezza ovvero per ritiro implicito o esplicito), lo Stato membro emana una decisione di rimpatrio conforme alla direttiva 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (che ha introdotto l'istituto di rimpatrio volontario e assistito) e conforme al principio di non respingimento. La decisione di rimpatrio è emanata nell'ambito della decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o come atto distinto. Se in forma di atto distinto, la decisione di rimpatrio è emanata contestualmente alla decisione di rigetto della domanda di protezione internazionale o successivamente senza indebito ritardo.

Infine, viene introdotto il nuovo comma 4-ter all'articolo 32 del D.Lgs. 25/2008 che prevede che nel caso di procedura di frontiera, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido e qualora non vi siano le circostanze impeditive di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349 (rischio di fuga, domanda nell'ambito della procedura di asilo alla frontiera respinta per manifesta infondatezza, pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale) prima dell'esecuzione del respingimento, possa chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria anche attraverso l'attivazione di programmi di **rimpatrio volontario assistito**. A tal fine, con la decisione di cui all'articolo 32 al richiedente è fornita informazione di tale facoltà.

Il rimpatrio volontario assistito è disciplinato dall'articolo 14-ter del Testo unico sull'immigrazione, articolo introdotto dal decreto-legge n. 89 del 2011 in attuazione della c.d. direttiva rimpatri 2008/115/CE.

Secondo tale disciplina i programmi di rimpatrio sono attuati dal Ministero dell'interno, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati.

Il quadro normativo è stato successivamente integrato dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011, recante Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito (le quali si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito). I programmi di rimpatrio volontario e assistito possono prevedere le seguenti attività: a) divulgazione di informazioni sulla possibilità di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalità di partecipazione ai relativi programmi; b) assistenza al cittadino straniero in fase

di presentazione della richiesta e di altri adempimenti necessari per il rimpatrio; c) informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio; d) organizzazione dei trasferimenti, assistenza del cittadino straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili; e) corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché assistenza ed eventuale sostegno del cittadino straniero, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione; f) collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento.

Tali programmi sono rivolti ai cittadini stranieri secondo le seguenti priorità:

- soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis del TU, ossia le persone affette da disabilità, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, minori e vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali;
- vittima di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionali e titolari di protezione internazionale o umanitaria;
- cittadini stranieri che non hanno più i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno;
- i cittadini stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR);
- cittadini stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, co. 5 TU.

Le disposizioni sul rimpatrio volontario assistito non si applicano, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5, a coloro i quali:

- hanno già beneficiato di tali programmi;
- sono stati espulsi con provvedimento del Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato;
- sono raggiunti da misure di prevenzione antimafia;
- sono stati espulsi a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione;
- sono stati espulsi per motivi di prevenzione del terrorismo;
- sono destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o conseguenza di questa, o sono destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.

Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito si provvede nei limiti: a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis TU, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno; b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione.

Dall'ultima Relazione del Ministero dell'interno sul funzionamento del sistema di accoglienza degli stranieri riferita all'anno 2022 e presentata al Parlamento nel luglio 2025 (DOC LI n. 3) risultano 3.334 le persone che hanno aderito ai programmi di rimpatrio volontario dal 2016 al 2022.

Articolo 11, comma 1, lettere q)-s)
(Procedure di impugnazione in materia di riconoscimento della protezione internazionale)

L'articolo 11, comma 1, lettere q), r) e s) apporta **modifiche** alla disciplina concernente le **procedure di impugnazione** in materia di riconoscimento della **protezione internazionale**.

In particolare la **lett. q)** innova l'art. 35 del **D.lgs. n. 25 del 2008**.

Si ricorda che l'art. 35 consente al richiedente la protezione internazionale di ricorrere all'autorità giudiziaria avverso i provvedimenti emessi dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti della Commissione nazionale. Il ricorso è proponibile anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale ovvero nei casi in cui sia stata rigettata la richiesta di protezione internazionale avanzata da soggetti stranieri in condizioni di salute derivanti da patologie di particolare gravità, non adeguatamente curabili nel Paese di origine (cfr. art. 32, comma 3.1).

In primo luogo, al comma 1 dell'art. 35 è stato **espunto il rinvio all'art. 33** riferito ai provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale, riguardanti la revoca o la cessazione dello status di protezione internazionale, avverso cui lo stesso art. 35, comma 1 consente il ricorso in sede di giurisdizione ordinaria. Come chiarito anche dalla **relazione illustrativa** la soppressione di tale rinvio si giustifica alla luce del fatto che risulta inequivoca l'individuazione dei provvedimenti, emessi dalla Commissione nazionale, avverso cui è proponibile impugnazione. Pertanto, il richiamo all'art. 33 non risulta essere necessario (**lett. q, n. 1**)).

Ai sensi della **lett. q, n. 2)**, al comma 2 dell'art. 35 viene aggiunto il rinvio all'art. 35-ter, modificato dal provvedimento in esame (v. *infra*), affiancandolo al già richiamato art. 35-bis. Pertanto, alla luce della predetta modifica, si prevede che il procedimento di impugnazione avverso ai provvedimenti emessi dalla commissione competente sono disciplinati dall'art. 35-bis (per quanto riguarda le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) e dall'art. 35-ter (per quanto concerne le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera) (per maggior approfondimento sugli artt. 35-bis e 35-ter v. *infra* **lett. r) e s)**)).

La **lett. q), n. 3)**, invece, sopprime il secondo periodo al comma 2-*bis* dell'art. 35, permettendo, in questo modo, un **coordinamento** normativo che discende dall'abrogazione del comma 17-*bis* dell'art. 35-*bis* (v. *infra*).

A seguito dell'abrogazione in commento, pertanto, il comma 2-*bis* dell'art. 35 prescrive ora che i provvedimenti giudiziari, cautelari ovvero che definiscono il procedimento instauratosi a seguito del ricorso promosso dal richiedente la protezione internazionale (cfr. artt. 35-*bis*, commi 4 e 13), comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali, sono trasmessi dalle medesime commissioni al questore del luogo di domicilio del ricorrente per gli adempimenti conseguenti.

La **lett. r)** innova l'**art. 35-*bis*** del D.lgs. n. 25 del 2008 relativo alle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale.

Come chiarito dalla **relazione illustrativa**, a seguito delle modifiche apportate in questa sede all'art. 35-*ter* (v. *infra lett. s)*), l'art. 35-*bis* è destinato a regolare alcuni aspetti comuni alla procedura di impugnazione delle decisioni adottate dalla commissione all'esito delle cosiddette procedure "ordinarie" (ossia quelle che non sono trattate in fase amministrativa in alcuna delle forme accelerate previste dal regolamento procedure) e delle decisioni adottate dalla commissione all'esito di tutte le procedure accelerate ai sensi del "regolamento procedure", ad eccezione di quelle adottate all'esito della procedura di frontiera.

Con riferimento alle modifiche apportate in questa sede, viene in primo luogo modificato il comma 1 dell'art. 35-*bis*.

Si ricorda che l'art. 35-*bis*, comma 1 prevede, per la regolamentazione del procedimento giurisdizionale delle controversie inerenti al riconoscimento della protezione internazionale, il rinvio agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto diversamente previsto dallo stesso art. 35-*bis*. In forza di tale rinvio, le sezioni specializzate decidono con decreto motivato, all'esito di **procedimento in camera di consiglio**.

La novella in esame aggiunge la previsione per cui l'applicazione delle norme *ex* artt. 737 e ss. c.p.c. trova applicazione anche nei confronti delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera, salvo quanto disposto dall'art. 35-*ter* (v. *infra*) (**lett. r), n. 1**).

La **lett. r), n. 2)** innova la disciplina dell'art. 35-*bis*, comma 2, **sopprimendo** il riferimento al **comma 2-*ter***, quest'ultimo abrogato sempre ad opera del presente decreto-legge.

Pertanto, a seguito della riforma apportata in questa sede il nuovo comma 2 dell'art. 35-*bis* prevede che il ricorso sia proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, salvo il più breve termine prescritto dal successivo comma 2-*bis* (v. *infra*). Mentre non è più presente il minor termine, per il deposito del ricorso, prima prescritto dal comma 2-*ter*.

La norma, poi, sostituisce il già richiamato art. 35-*bis*, comma 2-*bis*, al fine di adeguarlo a quanto prescritto dal Regolamento UE 2024/1348 (c.d. regolamento procedure, di seguito “regolamento”).

Nello specifico si prevede che, fermo restando quanto prescritto dall'art. 35-*ter*, comma 1 (v. *infra*), il **termine per il deposito del ricorso** è, a pena di inammissibilità, di **7 giorni** dalla notificazione del provvedimento impugnato nelle ipotesi di cui all'art. 67, par. 7, *lett. a)* del regolamento (***lett. r*, n. 3**).

Nel dettaglio, l'art. 67, par. 7, del regolamento disciplina i casi in cui la domanda amministrativa di protezione internazionale viene trattata secondo la cd. **procedura accelerata**. In particolare, l'art. 67, par. 7, *lett. a)* prescrive che gli Stati membri stabiliscono nel diritto nazionale, per le persone soggette a revoca della protezione internazionale e delle persone ammissibili alla protezione sussidiaria, termini di impugnazione ricompresi da un minimo di 5 giorni a un massimo di 10 giorni in caso di decisione di rigetto della domanda per inammissibilità, per ritiro implicito, per infondatezza o per manifesta infondatezza se, al momento della decisione, sussiste una delle circostanze di cui all'articolo 42, par.1 o 3 del regolamento.

Come sopra accennato, la ***lett. r*, n. 4)** **abroga** la disposizione di cui all'art. 35-*bis*, comma 2-*ter* in ragione del superamento della procedura ivi disciplinata, alla luce di quanto previsto dal regolamento e della nuova procedura per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera di cui al nuovo art. 35-*ter* (v. *infra*).

La ***lett. r*, n. 5)** **sostituisce** integralmente i commi 3, 4, 4-*bis* e 5 dell'art. 35-*bis*. Come spiega anche la **relazione illustrativa** tale modifica si rende necessaria in quanto le vecchie disposizioni non sono più compatibili con il nuovo regime delle procedure ordinarie e accelerate, come disciplinate dal regolamento.

Ciò premesso, il **nuovo comma 3 dell'art. 35-*bis*** dispone che la proposizione del ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria **sospende**, in via generale, **l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato**. Tale sospensione automatica, tuttavia, non trova applicazione nei casi di cui all'art. 68, par. 3 del regolamento.

L'art. 68, par. 3 dispone che, fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente e la persona soggetta a revoca della protezione internazionale non hanno diritto di rimanere sul territorio dello Stato membro fino alla scadenza del termine entro il quale possono esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo e nelle more giudizio, nei seguenti casi: a) decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se, al momento della decisione, il richiedente era soggetto ad una procedura accelerata ex art. 42, par. 1 o 3, ovvero era soggetto alla procedura di frontiera; b) decisione di rigetto della domanda per inammissibilità ex art. 38, par. 1, lett. a), d), o e), nonché ex art. 38, par. 2; c) decisione di rigetto della domanda per ritiro implicito; d) decisione di rigetto della domanda reiterata per infondatezza o manifesta infondatezza; e) decisione di revoca della protezione internazionale per determinati motivi come i casi in cui il richiedente avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dallo status di rifugiato, oppure vi sono fondati motivi per ritenere che il richiedente costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro o è stato condannato in via definitiva per un reato di particolare gravità oppure si tratta di soggetto che avrebbe dovuto essere escluso o è escluso dalla qualifica di persona avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria.

La relazione illustrativa sottolinea che la modifica appena riportata sia volta a chiarire come “i casi di riduzione dei termini di impugnazione (oggetto del nuovo comma 2-*bis*) non necessariamente corrispondono ai casi nei quali al ricorso non è associato l'effetto sospensivo automatico, che sono invece regolati dal comma in commento. **Le due discipline, rispettivamente, della indicazione dei termini di impugnazione e degli effetti sospensivi del ricorso, vengono collocati in due commi distinti,** con semplificazione e chiarezza del dettato normativo, con i precisi riferimenti al regolamento procedure.

Il **nuovo comma 4** dell'art. 35-*bis* stabilisce che, fermo restando quanto disposto dall'art. 35-*ter* (v. *infra*), nei casi regolati dall'art. 68, par. 3 del regolamento (v. ridotto *supra*) **il ricorrente può chiedere**, con istanza contenuta a pena di inammissibilità nel ricorso introduttivo, **di essere autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato italiano**, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso viene notificato, a cura della cancelleria: al Ministero dell'interno, presso la commissione che ha adottato l'atto impugnato, alla commissione nazionale per il diritto di asilo (limitatamente ai casi di cessazione o revoca della protezione internazionale), nonché al pubblico ministero (cfr. art. 35-*bis*, comma 6).

Il Ministero dell'interno può depositare note difensive entro 3 giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente può depositare note di replica entro i successivi 3 giorni.

Il **nuovo comma 4-bis** dell'art. 35-bis disciplina la **fase decisoria** sull'istanza di autorizzazione a rimanere. Pertanto, il giudice, dopo aver valutato i motivi di fatto e di diritto, posti alla base dell'istanza a permanere sul territorio, **decide entro i successivi 10 giorni** e con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facoltà di depositare note difensive, il termine dei 10 giorni per la decisione decorre dalla scadenza del termine per il deposito delle predette note difensive. Quando l'istanza è accolta, al ricorrente è rilasciato il documento di cui all'art. 4, comma 4 del D.lgs. n. 142 del 2015⁵. Tale documento contiene le informazioni e le generalità indicate dall'art. 29, par. 4 del regolamento, tra cui: il nome, la data e il luogo di nascita, il genere, le cittadinanze o lo stato di apolidia; lo status di richiedente; la dichiarazione che il soggetto ha diritto a rimanere nel territorio; la dichiarazione che non si tratta di un documento che consente di recarsi in altri Stati membri.

Come evidenzia la **relazione illustrativa**, con la sostituzione del predetto comma, viene **soppresso il reclamo alla corte d'appello avverso la decisione sulla sospensiva**. La soppressione di tale rimedio è motivata dalla complessiva riorganizzazione delle competenze delle sezioni specializzate (come risulta dall'articolo 16 del presente decreto) e, soprattutto, dalla inidoneità di tale rimedio a consentire, nelle procedure accelerate compresa la procedura di frontiera, il rispetto dei termini entro i quali è richiesta una decisione stabile sulla richiesta di autorizzazione a rimanere che, in particolare nella procedura di frontiera, deve essere seguita in tempi brevi dalla decisione di merito.

Il **nuovo comma 5** dell'art. 35-bis prescrive che il richiedente **non possa essere allontanato** dal momento della notifica della decisione della commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza di autorizzazione a rimanere nel territorio prevista dal comma 4 (termine che coincide con la proposizione del ricorso introduttivo) e, se con il ricorso è proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis.

Tale previsione, tuttavia, non trova applicazione quando ricorrono le condizioni di cui agli artt. 56 e 68, par. 6 del regolamento.

L'art. 56 del regolamento stabilisce che, fatto salvo il principio di non respingimento, gli Stati membri possono prevedere un'**eccezione al diritto di rimanere nel loro territorio**, nei casi in cui: a) una prima domanda di protezione internazionale reiterata sia stata formalizzata, al solo scopo di ritardare o impedire

⁵ Trattasi del documento di riconoscimento, validato dalle Prefetture-UTG, che viene rilasciato al momento della formalizzazione della domanda di protezione internazionale di cui all'art. 26-ter del D.lgs. n. 25 del 2008.

l'esecuzione di una decisione che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro in questione; b) in un qualsiasi Stato membro sia fatta una seconda o ulteriore domanda reiterata dopo l'adozione di una decisione definitiva che ha respinto la domanda reiterata precedente per inammissibilità o per infondatezza o manifesta infondatezza.

L'art. 68, par. 6, parimenti, dispone che si può procedere ad allontanamento nei casi in cui si ritiene che l'impugnazione sia stata presentata esclusivamente per ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione di rimpatrio che comporterebbe l'imminente allontanamento del richiedente dallo Stato membro.

La **lett. r), n. 6)** **sopprime** all'art. 35-bis, comma 6, il riferimento **alla sezione** della commissione territoriale in materia di notifica dei ricorsi attraverso cui si impugnano i provvedimenti in materia di protezione internazionale. Come ribadisce la **relazione illustrativa**, il rinvio alla sezione non costituisce più un elemento pertinente per la corretta notifica.

La **lett. r), n. 7)** innova l'art. 35-bis, comma 13, sostituendo i primi 4 periodi della norma. Pertanto, si prevede ora che **il tribunale decide sull'impugnazione entro 8 mesi** dal deposito del ricorso, sulla scorta degli elementi esistenti al momento della decisione. Quest'ultima viene adottata con decreto che rigetta il ricorso ovvero che riconosce al ricorrente lo *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria.

Invece, la decisione deve essere resa **entro 4 mesi** dal ricorso nelle ipotesi di cui all'art. 35-bis, comma 2-bis (v. *supra*).

Il decreto adottato dal tribunale **non è reclamabile**.

Se il decreto è di rigetto, il provvedimento che autorizzava il richiedente a permanere sul territorio in attesa di definizione del giudizio perde efficacia.

Attraverso la novella appena riportata – spiega la relazione illustrativa - si è ritenuto necessario differenziare la durata della procedura ordinaria da quella accelerata, portando da 4 a 8 mesi la durata della procedura ordinaria e mantenendo il termine di 4 mesi per le procedure accelerate, salvo quanto previsto dall'art. 35-ter per le procedure di frontiera.

La **lett. r), n. 8)** incide sull'art. 35-bis, comma 14, aggiungendo il riferimento anche all'art. 35-ter. Nel dettaglio, si tratta della disciplina che stabilisce che per i procedimenti di impugnazione in materia di protezione internazionale non sia applicata la **sospensione dei termini processuali nel periodo feriale**. Tale sospensione, ora, **non opera neanche nei procedimenti di frontiera ex art. 35-ter**.

La **lett. r), n. 9)** apporta modifiche all'art. 35-bis, comma 17, in materia di **ammissione al patrocinio a spese dello Stato** nelle controversie aventi

ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, viene allineata la disposizione in esame ai riferimenti normativi contenuti nel regolamento (in luogo ai precedenti riferimenti previsti dagli artt. 29, 29-*bis* e 32, comma 1 del D.lgs. n. 25 del 2008, non più pertinenti). Pertanto, l'art. 35-*bis*, comma 17 regola la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti di cui all'art. 67, par. 7, lett. a) del predetto regolamento (v. *supra sub lett. r*), n. 3).

La norma, inoltre, reca una modifica di **coordinamento** tenendo conto delle modifiche, apportate in questa sede all'art. 35-*bis*, comma 13 (v. *supra, lett. r*), n. 7). Invero, adesso l'art. 35-*bis*, comma 17 richiama sia il primo che il secondo periodo del predetto comma 13.

La **lett. r, n. 10)**, infine, abroga il comma 17-*bis* dell'art. 35-*bis*, che disciplinava i casi di ammissione al patrocinio nelle controversie inerenti alle cd. procedure accelerate. Tale disposizione non risulta più compatibile con la corrispondente disciplina contenuta nel regolamento, né con le modifiche apportate dal presente decreto-legge.

La **lettera s)** **sostituisce integralmente l'art. 35-*ter* del d.lgs. 25/2008** al fine di adeguarlo alla nuova procedura prevista dal regolamento.

Come sottolineato nella relazione illustrativa, il testo previgente dell'art. 35-*ter* era «destinato a disciplinare soltanto la fase della sospensione degli effetti della decisione impugnata adottata all'esito della procedura di frontiera regolata dall'ormai superata "direttiva procedure", la cui durata era di sole quattro settimane e la cui disciplina complessiva era molto diversa dalla procedura di frontiera prevista dal "regolamento procedure", la cui durata complessiva è di dodici settimane».

Il **nuovo art. 35-*ter* del d.lgs. 25/2008** si applica alle **controversie riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale per i richiedenti sottoposti alla procedura di frontiera**.

Il **comma 1**, infatti, esplicitamente richiama l'art. 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento in base al quale, fatto salvo il principio di non respingimento, il richiedente protezione internazionale non ha diritto di rimanere quando l'autorità competente (per l'Italia, la Commissione territoriale) ha adottato una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza se il richiedente è soggetto alla procedura di frontiera, **ad eccezione dell'ipotesi in cui si tratti di minori non accompagnati** (deroga espressamente riportata al comma 1 dell'art. 35-*bis*).

Nei suddetti casi, il richiedente può **proporre ricorso entro 5 giorni dalla notificazione** della decisione della Commissione territoriale, che

tuttavia non ha effetti sospensivi sull'esecutività della decisione impugnata. A tal fine, ai sensi del **comma 2**, è consentito al richiedente presentare, unitamente al ricorso principale, un'**istanza per chiedere di essere autorizzato a rimanere**, contenente gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Il deposito dell'istanza deve essere **contestuale alla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità**. A seguito della presentazione dell'istanza, **il richiedente non può essere allontanato**, in linea con il nuovo comma 5 dell'articolo 35-bis (su cui v. *supra*). L'accoglimento dell'istanza comporta che il richiedente sia **autorizzato a rimanere nei luoghi designati** in cui si svolgono le procedure di frontiera ai sensi dell'art. 54, par. 3, del regolamento (**comma 5 dell'art. 35-ter**).

La procedura prevede quindi l'**immediata notifica del ricorso**, da parte della cancelleria, **al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale** che ha adottato l'atto impugnato **e al pubblico ministero**, ai quali sono concessi 5 giorni di tempo per depositare memorie difensive; nello stesso termine la Commissione territoriale rende disponibili il verbale di audizione, la copia della domanda di protezione internazionale e tutta la documentazione acquisita, incluse eventuali traduzioni (**comma 3**).

Trascorso il termine di 5 giorni, la prima **decisione** rimessa al giudice è quella **circa l'autorizzazione del richiedente a rimanere in attesa dell'esito del ricorso**, da adottare entro 10 giorni. Qualora il giudice ritenga di poter **decidere il ricorso nel merito**, può nello stesso termine adottare il decreto di accoglimento o rigetto del medesimo, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio (**comma 4**); in caso contrario il termine ordinario per l'adozione del decreto è di **12 settimane** dalla data di registrazione della domanda (**comma 6**). Se **trascorso tale termine** il decreto non è ancora stato adottato, **il richiedente è autorizzato a entrare nel territorio nazionale** e gli è rilasciato il **documento di riconoscimento** validato dalla prefettura di cui all'art. 4, comma 4, del d.lgs. 142/2015 (**comma 5**).

Il decreto non è reclamabile ma è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13 (su cui v. *supra*). Il decreto di rigetto del ricorso fa decadere anche l'autorizzazione a rimanere (**commi 6 e 7**).

Il ricorrente non è autorizzato e non ha diritto di rimanere quando è rigettata l'istanza o quando è rigettato il ricorso (**comma 8**).

Articolo 12, commi 1 e 2, lettere a)-e) **(Accertamenti)**

L'**articolo 12**, al comma 1, e alle lettere da a) ad e) del comma 2, contiene norme di adeguamento interno al Regolamento (UE) 2024/1356 che disciplina gli accertamenti nei confronti dei cittadini dei paesi terzi alle frontiere esterne. Tra le altre cose, si prevede che tali accertamenti siano compiuti nei punti di crisi collocati all'interno dei luoghi assimilati alla frontiera e alle zone di transito; per procedere alla verifica dell'identità, al controllo di sicurezza e alle operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo dello straniero della durata massima di 72 ore, da comunicare al Procuratore della Repubblica e con convalida del Giudice di pace; se gli accertamenti non sono conclusi entro il termine di 72 ore, nei confronti dello straniero è adottato il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo soltanto introdotto dal precedente articolo 10, comma 1, lettera c) (cfr. *supra*). Sono infine ampliati i casi che fanno sussistere il "rischio di fuga", fattispecie che rileva ai fini dell'esecuzione dell'espulsione mediante accompagnamento coattivo alla frontiera.

Si segnala preliminarmente che una delega legislativa per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle prescrizioni del Regolamento (UE) 2024/1356 è contenuta nell'articolo 14 del disegno di legge S. 1869, attualmente all'esame in sede referente della 1^a Commissione Affari costituzionali del Senato.

Il **comma 1** affida alle autorità nazionali di frontiera e alle autorità nazionali competenti in materia di immigrazione le verifiche preliminari di identità e di sicurezza e le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico (lettera a). Viene invece affidato al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento delle prefetture, il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti nonché sui controlli sulla salute e sulle vulnerabilità, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate (lettera b).

In particolare, in base alla disposizione in commento:

- le autorità nazionali di frontiera e le autorità nazionali competenti in materia di immigrazione sono quelle designate dall'articolo 3, paragrafo 1, numeri 3 e 4, del regolamento (UE) 2017/2226 e cioè

le guardie di frontiera incaricate, conformemente al diritto nazionale, di procedere alle verifiche di frontiera e le autorità competenti responsabili, conformemente al diritto nazionale, di verificare all'interno del territorio degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d'ingresso, o di soggiorno, nel territorio degli Stati membri;

- le verifiche preliminari di identità e di sicurezza e le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico sono quelle previste dall'articolo 14 e 15 del regolamento (UE) 2024/1356; l'articolo 14 prevede che per la verifica dell'identità dei cittadini dei paesi terzi sottoposti ad accertamenti alla frontiera o all'interno del Paese (ai sensi degli articoli 5 e 7 del medesimo regolamento) siano utilizzati documenti di identità, di viaggio o di altro tipo, dati o informazioni forniti dal cittadino del paese terzo interessato o ottenuti dal medesimo e i dati biometrici⁶; possono essere utilizzate inoltre le banche dati dell'archivio comune dei dati di identità (CIR, cfr. anche la scheda relativa all'articolo 13)⁷, il sistema di informazione Schengen (cfr. scheda relativa all'articolo 13) e le banche dati nazionali; i dati biometrici di un cittadino di un Paese terzo sottoposto agli accertamenti sono rilevati una volta sola ai fini della registrazione nel sistema Eurodac (per il quale cfr. la scheda relativa all'articolo 13); in base all'articolo 15, poi, i cittadini dei paesi terzi sono sottoposti agli accertamenti di sicurezza per verificare se possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna, mediante consultazione del SIS (Sistema di informazione Schengen, cfr. la scheda relativa all'articolo 13), dell'EES (*Entry-Exit System*, cfr. la scheda relativa all'articolo 13), dell'ETIAS (*European Travel Information and Authorisation System*, cfr. la scheda relativa all'articolo 13), del VIS (sistema di informazione dei visti, cfr. la scheda relativa all'articolo 13) e dell'ECRIS-TCN (cd. casellario europeo, cfr. anche scheda relativa all'articolo 13), i dati Europol e le banche dati Interpol.

In base al comma 1, ciò al fine di dare attuazione all'articolo 2, paragrafo 1, numero 10 - che definisce le "autorità preposte agli accertamenti" come le autorità competenti a svolgere i compiti del regolamento – e all'articolo

⁶ L'articolo 4, numero 14, del Regolamento (UE) 2016/679 definisce i dati biometrici come "i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici".

⁷ Istituito dai regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818

8, paragrafo 9 – che prevede che gli Stati membri designino le autorità preposte agli accertamenti – del regolamento.

Il **comma 2** reca una serie di modifiche puntuali al Testo unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). (cfr. il testo a fronte in calce alla presente scheda di lettura)

In particolare, la **lettera a), numero 1)**, inserisce un nuovo comma 1.2 nell’articolo 10 del Testo unico (in materia di respingimenti alla frontiera).

Il nuovo comma stabilisce alcuni casi in cui non si procede ad alcuni specifici accertamenti previsti dall’articolo 8, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2024/1356 e cioè: controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità (articolo 12)⁸; identificazione o verifica dell’identità; registrazione dei dati biometrici; controllo di sicurezza (articoli 15 e 16)⁹; compilazione del modulo consuntivo (articolo 17)¹⁰; indirizzamento della procedura ai sensi dell’articolo 18¹¹.

I casi in cui non si compiono questi accertamenti sono:

- quelli previsti dal comma 1.1 del medesimo articolo 10 e cioè il trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna ai sensi dell’articolo 23-bis del codice delle frontiere Schengen (regolamento (UE) 2016/399);
- trasferimento in altro Stato membro per accordi o intese bilaterali nell’ambito di cooperazioni bilaterali, a meno che non sia previsto il controllo nelle zone di frontiera interne ai sensi del già richiamato articolo 23-bis del codice delle frontiere Schengen.

Questo, prosegue la norma, in attuazione dell’articolo 7, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1356, che appunto prevede che gli Stati membri possono astenersi dallo svolgere gli accertamenti se un cittadino di paese terzo che soggiorna illegalmente nel loro territorio è trasferito, immediatamente dopo il rintraccio, in un altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell’ambito di quadri di cooperazione bilaterale.

⁸ L’articolo 12, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1356 prevede che i cittadini di Paesi terzi entrati irregolarmente in uno Stato membro siano oggetto di un controllo preliminare dello stato di salute, effettuato da personale medico qualificato volto a individuare eventuali necessità di assistenza sanitaria o isolamento per motivi di salute pubblica. Il successivo paragrafo 3 prevede che i medesimi soggetti siano sottoposti a un controllo preliminare delle vulnerabilità da parte di personale specializzato con l’obiettivo di individuare se possa essere un apolide vulnerabile, una vittima di tortura o di altri trattamenti inumani o degradanti.

⁹ Il richiamato articolo 15 disciplina il controllo di sicurezza come “inteso a verificare se [i cittadini di Stato terzo entrati irregolarmente] possano rappresentare una minaccia per la sicurezza interna”; l’articolo 16 disciplina le intese tra Stati membri a tal fine.

¹⁰ Si tratta del modulo da compilare alla fine degli accertamenti che indica, tra le altre cose, nome, data, luogo di nascita e genere e informazioni sui controlli svolti.

¹¹ Si tratta dell’articolo che disciplina la chiusura della procedura.

In tal caso, precisa la norma UE richiamata, è lo Stato membro in cui il cittadino del paese terzo è stato trasferito a procedere agli accertamenti.

La disposizione in commento fa infine salva l'applicazione dell'articolo 10-ter del Testo unico sull'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare, oggetto peraltro di modifica da parte della lettera b) del comma in commento (cfr. *infra*).

Il numero 2) della lettera a) apporta alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 10 del Testo unico.

Per effetto delle modifiche, il respingimento con accompagnamento alla frontiera è disposto, tra gli altri casi, nei confronti degli stranieri che sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo; la normativa previgente prevede invece che il respingimento sia previsto nei confronti degli stranieri che, entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera sono fermati all'ingresso o subito dopo.

Inoltre, il riferimento alle zone di frontiera individuate con decreto del Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008 – compiuto al comma 2 dell'articolo 10 per prevedere il respingimento anche dei soggetti condotti in queste zone – è aggiornato con quello ai luoghi assimilati alla frontiera e alle zone di transito – da notificare alla Commissione europea entro l'11 aprile 2026 – ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 (procedura comune di protezione internazionale nell'Unione).

Il numero 3) della lettera a) interviene, attraverso una modifica del comma 2-ter dell'articolo 10 del Testo unico, disponendo che gli stranieri che entrino o rientrino nel territorio dello Stato, nonostante siano destinatari di un procedimento di respingimento e risultino privi della prevista autorizzazione speciale del Ministero dell'interno, siano puniti con la reclusione da uno a quattro anni ed espulsi con accompagnamento immediato alla frontiera.

La norma previgente faceva riferimento alla sola ipotesi del rientro nel territorio italiano.

Il numero 4) della lettera a) interviene sul comma 2-quater dell'articolo 10.

Tale comma si rivolge ancora agli stranieri denunciati per essere entrati o rientrati nel territorio dello Stato, nonostante fossero destinatari di un procedimento di respingimento e non avessero la prevista autorizzazione speciale del Ministero dell'interno (fattispecie sanzionata, come si è visto, dal precedente comma 2-ter, come modificato dal numero precedente); per

tali soggetti in caso di “reingresso” nel territorio italiano si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La disposizione in commento prevede ora di sostituire la parola “ingresso” con le parole “ingresso o reingresso” ma **la parola ingresso non è presente nella disposizione in commento.**

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Il **numero 5) della lettera a)** inserisce un nuovo comma 2-*sexies* all'articolo 10 del Testo unico immigrazione.

Il nuovo comma riguarda gli stranieri che abbiano visto respinta o dichiarata inammissibile la domanda di protezione internazionale o protezione sussidiaria in una zona di frontiera o di transito e per i quali quindi il rigetto della domanda, decorso il termine per l'impugnazione, vale come provvedimento di respingimento ai sensi dell'articolo 28, comma 4-*bis*, del decreto legislativo n. 25 del 2008 (recepimento della direttiva 2005/85/CE su riconoscimento e revoca dello status di rifugiato).

Tali soggetti, in base alla disposizione in commento, possono chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento, un **termine per la partenza volontaria**, anche attraverso i programmi di rimpatrio volontario assistito previsti dall'articolo 14-*ter* del Testo unico (sui quali si veda il *box* in calce alla scheda). Ciò a patto che lo straniero sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore valuta il singolo caso e può quindi, in accoglienza dell'istanza, intimare allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Non lo può fare però quando ricorrano le circostanze impeditive di cui all'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349 (recante la disciplina per la procedura di rimpatrio alla frontiera) e cioè quando: 1) ci sia un rischio di fuga; 2) la domanda di protezione internazionale svolta con la procedura accelerata di frontiera sia stata respinta per manifesta infondatezza; 3) la persona interessata rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale degli Stati membri.

Fino alla partenza il documento di viaggio è posto alla disposizione della questura ai sensi del citato articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349 che infatti dispone che lo straniero consegni qualsiasi documento di viaggio valido in suo possesso per il tempo necessario ad evitare la fuga.

Si ricorda che il precedente articolo 11, comma 1, lettera p), numero 4), prevede l'inserimento di un nuovo comma 4-*ter* nel già richiamato articolo 28 del decreto legislativo n. 25 del 2008, in base al quale lo straniero oggetto della tipologia di respingimento sopra descritta è informato della possibilità di richiedere il termine per la partenza volontaria.

Il **numero 6) della lettera a)** precisa, con un intervento sul comma 6 dell'articolo 10 del Testo unico, che i respingimenti sono registrati dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti presso il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno¹².

Il testo previgente disponeva che i respingimenti fossero registrati dall'"autorità di pubblica sicurezza" senza fare riferimento al Centro elaborazione dati.

La **lettera b) del comma 1** prevede modifiche all'articolo 10-ter del Testo unico immigrazione (di seguito TUI) relativo alle procedure di identificazione degli stranieri rintracciati in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare.

In particolare, il **numero 1** sostituisce il comma 1 dell'articolo 10-ter con i nuovi commi 1 e 1.1.

Il nuovo comma 1 dispone, come il testo previgente, che tutti gli stranieri sopra richiamati siano condotti in **punti di crisi** (cd. *hotspot*) istituiti all'interno dei centri di accoglienza istituiti ai sensi del decreto-legge n. 451 del 1995 e degli altri centri di accoglienza previsti dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015 (di recepimento della direttiva 2013/33/UE in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale); rispetto al testo previgente si specifica altresì che tali punti di crisi (e i centri che li contengono) **devono essere collocati all'interno dei luoghi assimilati alla frontiera e alle zone di transito** ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 (procedura comune di protezione internazionale nell'Unione cfr. *supra*).

Cambiano inoltre le finalità del trasferimento: a quelle già previste – esigenze di soccorso e di prima assistenza – si aggiunge quella della valutazione dello stato di salute e delle vulnerabilità, che, come già sopra si è accennato sopra, è prevista dall'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 qui oggetto di recepimento.

Inoltre, prosegue il comma 1, sempre presso gli *hotspot*, sono svolti:

- per i richiedenti protezione internazionale, il colloquio individuale registrato, la consultazione del consulente legale ovvero l'orientamento legale gratuito da parte delle autorità statali previsti, rispettivamente, dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1348 (procedura comune in materia di protezione internazionale);

¹² Istituito dall'articolo 8 della legge n. 121 del 1981.

- il rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico;
- l'informazione sull'obbligo di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili e sull'obbligo di collaborare all'identificazione;
- l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri UE e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.

Il nuovo comma 1.1 prevede che comunque, l'ingresso in luoghi assimilati alla frontiera e alle zone di transito ai sensi del già richiamato articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.

Il **numero 2** modifica il comma 1-*bis* dell'articolo 10-*ter* del TUI. Si specifica che la possibilità di svolgere le operazioni che, in base al comma 1, dovrebbero essere svolte negli *hotspot* anche in strutture analoghe sul territorio nazionale sussiste a condizione che tali strutture siano collocate in luoghi assimilati alla frontiera e alle zone di transito ai sensi del già richiamato articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.

Il **numero 3** aggiorna il richiamo alla normativa UE per quanto riguarda le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico. Quello ora vigente è all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1348 (procedura comune in materia di protezione internazionale). Si inserisce inoltre la previsione che il richiedente sia informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai controlli (vale a dire l'emissione di un ordine di trattenimento).

Il **numero 4** inserisce i nuovi commi da 2-*quater* a 2-*septies* nell'articolo 10-*ter* del TUI.

Il nuovo comma 2-*quater* prevede l'obbligo per lo straniero di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

Il nuovo **comma 2-*quinqüies*** dispone che:

- siano compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera: a) la verifica di identità, il controllo di sicurezza e le consultazioni delle banche dati di altri Stati membri necessarie per identificazione e controlli di sicurezza, previste dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento

- (UE) 2024/1356; b) le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico;
- a tal fine sono raccolte le generalità della persona e gli elementi sintetici relativi al rintraccio;
 - per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano già state avviate in un altro Stato membro, “l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al **fermo** dello straniero”; il fermo è disposto, ribadisce la disposizione, “per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac”; non appare chiaro se il fermo, in base al tenore letterale della disposizione, possa quindi prefigurarsi come un **automatismo** per tutti i soggetti stranieri da sottoporre agli accertamenti indicati; *sul punto si valuti l'opportunità di un approfondimento*;
 - l'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al Procuratore della Repubblica; la comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo, nonché l'ora di inizio delle operazioni;
 - il Procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata; in tale ultima ipotesi, l'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio;
 - l'autorità procedente, **entro 48 ore** decorrenti dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione della medesima autorità, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-*quater* (introdotto dalla successiva lettera c), cfr. *infra*), salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine di 48 ore;
 - la verifica di identità, il controllo di sicurezza e le consultazioni delle banche dati di altri Stati membri necessarie per identificazione e controlli di sicurezza, previste dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il **termine massimo di 72 ore** decorrenti dal momento di cui al primo periodo.

- ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero è rimesso in libertà, fermo quanto previsto dal comma 3, che dispone il trattenimento dello straniero che non si sottoponga ai controlli previsti.

Si ricorda che le varie tipologie di fermo di polizia (quali ad esempio quello per l'identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte indagini di cui all'articolo 349 del codice di procedura penale, quello per l'identificazione di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 59 del 1978 e quello previsto in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ai sensi dell'articolo 11-bis del decreto-legge n. 59 del 1978, introdotto dal recente decreto-legge n. 23 del 2026) trovano la loro "copertura costituzionale" nell'articolo 13 della Costituzione il quale, dopo aver affermato, al secondo comma, che "non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge", al terzo comma prescrive che "in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto".

Il **comma 2-sexies** prevede che la procedura sopra descritta si applica anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.

Il **comma 2-septies** indica la procedura prevista quando gli accertamenti riguardino minori. In tal caso:

- l'autorità di pubblica sicurezza competente comunica il fermo alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni;
- le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di un minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale;
- il fermo non può eccedere le 48 ore complessive, invece delle 72 ore complessive previste per gli altri soggetti;
- se non conclusi entro le 48 ore, gli accertamenti potranno essere completati collocando il minore nelle strutture di accoglienza per minori non accompagnati previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 142 del 2015; dal tenore letterale della disposizione sembra quindi che anche i minori stranieri per i quali sia presente

un familiare adulto – già sopra richiamati – possano essere collocati nelle strutture per minori non accompagnati; *al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.*

Il **numero 5** sostituisce il comma 3 dell'articolo 10-ter del TUI, comma relativo alle conseguenze del reiterato rifiuto di sottoporsi ai controlli di identificazione.

Nel testo previgente si prevedeva che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi per l'identificazione configurasse un rischio di fuga e si procedeva quindi al trattenimento dello straniero nei centri di permanenza per il rimpatrio, disciplinati dall'articolo 14 del TUI; il trattenimento era previsto per una durata massima di trenta giorni; se il trattenimento era disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, competente per la convalida era la Corte di appello e non il giudice di pace competente negli altri casi; lo straniero era tempestivamente informato dei suoi diritti nell'ambito del procedimento di convalida in una lingua da lui riconosciuta o, se non è possibile, in francese, inglese o spagnolo.

Rispetto a questa procedura, la disposizione in commento introduce le seguenti integrazioni:

- si specifica che, decorso il termine del fermo di 72 ore, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai previsti accertamenti costituisce pericolo di fuga e lo straniero è quindi trattenuto in appositi locali presso gli *hotspot* o le strutture analoghe individuate nelle zone assimilate a quelle di frontiera e di transito ovvero nei centri di permanenza per il rimpatrio (e non più, quindi, solo nei centri di permanenza per il rimpatrio);
- il provvedimento può avere una durata massima di ventotto giorni;
- il collocamento nelle strutture sopra richiamate non comporta comunque il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato; ciò attraverso un richiamo al comma 1.1 dell'articolo 10-ter, pure introdotto dall'articolo in commento e già sopra descritto.

Il **numero 6** sostituisce il comma 4 dell'articolo 10-ter del TUI, comma che, nel testo previgente, prevedeva che l'interessato fosse informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai controlli.

Il testo introdotto prevede invece che l'applicazione delle disposizioni in materia di accertamenti per l'identificazione fin qui richiamate si applichino anche agli stranieri trasferiti sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale. In particolare, si prevede che i controlli preliminari sullo stato di salute e sulle

vulnerabilità siano effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.

Il **numero 7** introduce nell'articolo 10-ter del TUI i nuovi commi da 4-bis a 4-quater.

Il nuovo comma 4-bis riguarda lo straniero che, non essendo in possesso dei requisiti previsti per l'ingresso negli Stati membri dal codice delle frontiere Schengen¹³ (documento di viaggio valido per almeno tre mesi dopo la data di partenza dallo Stato membro e rilasciato nei dieci anni precedenti; visto valido quando richiesto, capacità di giustificare lo scopo e le condizioni del viaggio e presenza di mezzi di sussistenza sufficienti, non essere segnalato come non idoneo all'ingresso nel sistema di informazioni Schengen, non essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza interna, la salute pubblica o le relazioni internazionali di uno Stato membro), manifesti all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere protezione internazionale. Per tali soggetti si prevede che gli accertamenti sopra richiamati, con le medesime modalità sopra descritte, si compiano presso il medesimo ufficio di frontiera. Ai controlli preliminari sullo stato di salute e sulle vulnerabilità provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute attivo presso il medesimo valico d'ingresso.

Il comma 4-ter prevede che, nel caso in cui gli accertamenti non siano conclusi entro il termine massimo di 72 ore previsto per il relativo fermo (cfr. *supra* descrizione del comma 2-quinquies), nei confronti dello straniero sia disposta l'autorizzazione a risiedere soltanto in un luogo specifico prevista dall'articolo 5-ter del decreto legislativo n. 142 del 2015, introdotto dal precedente articolo 10, comma 1, lettera c) in attuazione dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/1346 (norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale). Ciò “al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità”.

In proposito, si osserva che la disposizione del Regolamento UE richiamata prevede che “gli Stati membri possono stabilire che un richiedente sia autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico adatto ad ospitare i richiedenti, per motivi di ordine pubblico o per prevenire efficacemente che il richiedente si renda irreperibile, ove vi sia un rischio di fuga” (paragrafo 1); si prevede inoltre (paragrafo 4) che “gli Stati membri

¹³ Si tratta, in particolare, dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399

indicano i motivi di fatto e, se del caso, di diritto per ogni decisione adottata”.

Le disposizioni del regolamento (UE) richiamate appaiono quindi prefigurare, ai fini dell'adozione dell'autorizzazione a risiedere in un determinato luogo, una valutazione caso per caso del concreto rischio di fuga ovvero dei motivi di ordine pubblico che giustificano il provvedimento, laddove la disposizione in commento appare prefigurare un automatismo.

Al riguardo, si valuti l'opportunità di un approfondimento.

Il comma 4-*quater*, al primo periodo, affronta il caso degli stranieri che sommano questi due requisiti:

- sono stati rintracciati, privi dei requisiti previsto per l'ingresso in uno degli Stati membri dal codice delle frontiere Schengen (cfr. *supra*), a seguito di un attraversamento della frontiera non autorizzato¹⁴ o arrivati sul territorio dello Stato a seguito di operazioni di ricerca e soccorso¹⁵ o ancora che richiedono protezione internazionale¹⁶ o infine che soggiornano illegalmente nel territorio dello Stato dopo aver attraversato una frontiera esterna¹⁷;
- risulta evidente che lo straniero soddisfa le condizioni d'ingresso del codice delle frontiere Schengen¹⁸ ovvero ritorna nel Paese di origine o nel Paese di residenza o in altro Paese terzo in cui sia consentito il ritorno di tali cittadini di paesi terzi¹⁹.

Per tali soggetti il primo periodo del comma in commento prevede che gli accertamenti cessino o siano interrotti.

Il secondo periodo prevede poi che gli accertamenti non sono effettuati o sono interrotti quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione.

Questo in attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del Regolamento (UE) 2024/1356 che appunto dispone che qualora, conformemente al diritto penale nazionale, lo straniero sia oggetto di procedure penali nazionali o di una procedura di estradizione, gli Stati membri possono decidere di non effettuare gli accertamenti.

¹⁴ Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (UE) 2024/1356.

¹⁵ Articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (UE) 2024/1356.

¹⁶ Articolo 5, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2024/1356.

¹⁷ Articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/1356.

¹⁸ Articolo 5, paragrafo 3, secondo periodo, del Regolamento (UE) 2024/1356.

¹⁹ Articolo 5, paragrafo 3, terzo periodo, del Regolamento (UE) 2024/1356.

La norma prevede però che questo non valga per i reati connessi alle violazioni delle norme sull'identificazioni degli stranieri illegalmente giunti in Italia previsti dagli articoli 10, 10-*bis*, 13 e 14 del TUI.

Il **numero 8**, infine, sostituisce la rubrica dell'articolo 10-*ter* del TUI, adeguandola alle modifiche introdotte.

La **lettera c)** introduce, dopo l'articolo 10-*ter* del testo unico immigrazione, il nuovo articolo 10-*quater*, rubricato “**Convalida del fermo per accertamenti**”.

Si ricorda, in proposito, come già ricordato, che la lettera *b)*, numero 4), del medesimo comma 2 interviene sull'articolo 10-*ter* del testo unico immigrazione, introducendo, tra l'altro, il nuovo comma 2-*quinquies*. Tale disposizione prevede che, per l'esecuzione degli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché per le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e per la trasmissione dei dati al sistema Eurodac, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera possa procedere al fermo dello straniero. Il fermo è funzionale a compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal diritto dell'Unione e a verificare che tali attività non siano già state avviate in un altro Stato membro (*v. supra*).

Il **nuovo articolo 10-*quater*** disciplina il procedimento di convalida del suddetto fermo.

Il **comma 1** del nuovo articolo 10-*quater* prevede che la **richiesta di convalida**, prevista dall'articolo 10-*ter*, comma 2-*quinquies*, ottavo periodo, sia immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente informa lo straniero della facoltà di nominare un difensore di fiducia, al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Qualora l'interessato non nomini un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato d'ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti.

Si ricorda che la convalida del fermo per accertamenti, secondo quanto previsto al nuovo articolo 10-*ter*, comma 2-*quinquies*, deve essere richiesta al giudice di pace entro quarantotto ore dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera.

Il **comma 2** del nuovo articolo 10-*quater* stabilisce che la richiesta di convalida sia trasmessa al giudice del luogo dove sono compiuti gli accertamenti²⁰ e contenga l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.

Il **comma 3** del nuovo articolo 10-*quater* disciplina la **fissazione dell'udienza**. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore d'ufficio individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale²¹. Contestualmente alla fissazione dell'udienza, il giudice, ove necessario, nomina un interprete, immediatamente avvisato a cura della cancelleria.

Il **comma 4** prevede che lo straniero sia ammesso al **patrocinio a spese dello Stato** (si segnala che il comma 3 dell'articolo 12 in esame, per il quale si rinvia alla relativa scheda, quantifica gli oneri derivanti da tale disposizione e ne individua le relative coperture).

Il **comma 5** del nuovo articolo 10-*quater* stabilisce che l'udienza si svolga in camera di consiglio con la **partecipazione necessaria del difensore**. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. La disposizione consente inoltre che l'udienza si svolga mediante collegamento audiovisivo, ai sensi dell'articolo 127-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile, norma che consente al giudice di disporre lo svolgimento dell'**udienza da remoto** quando non sia richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. In caso di udienza da remoto, il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie per il collegamento; l'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova.

Il medesimo comma 5 prevede, inoltre, che, in deroga all'articolo 196-*duodecies*, quinto comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, l'interessato, se intende partecipare all'udienza da remoto,

²⁰ Secondo quanto precisato al comma 2-*quinqies* dell'articolo 10-*ter* del testo unico immigrazione, come anticipato, la competenza è del giudice di pace.

²¹ L'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale disciplina gli elenchi e le tabelle dei difensori di ufficio, attribuendo, tra l'altro, la competenza in merito alla predisposizione e all'aggiornamento dell'elenco alfabetico degli avvocati iscritti negli albi, disponibili ad assumere le difese d'ufficio, al Consiglio nazionale forense.

possa collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.

Il quinto comma dell'**articolo 196-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile** che disciplina, in via generale, le modalità di svolgimento dell'udienza mediante collegamenti audiovisivi, prevede, tra l'altro, la possibilità che le parti si colleghino da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori, quando sussistano gravi motivi e previa autorizzazione del giudice.

Il **comma 6** del nuovo articolo 10-*quater* disciplina l'**ipotesi in cui non sia disponibile un collegamento** che assicuri la reciproca visibilità e udibilità. In tal caso, il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini previsti per la decisione (sui quali v. *infra*), con provvedimento comunicato senza indugio, a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.

Il **comma 7** prevede che il giudice provveda con **decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di convalida**, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se il provvedimento non è pronunciato in udienza, esso è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza ovvero dalla sua comunicazione.

Il medesimo comma 7 prevede si applichi il nuovo articolo 14.1 del testo unico immigrazione, introdotto dalla lettera *g*) del comma 2 dell'articolo 12 del provvedimento in esame, che disciplina il **ricorso per cassazione** avverso i provvedimenti relativi alla convalida, alla proroga o al riesame del trattenimento o delle misure alternative al trattenimento (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti).

Il **comma 8** del nuovo articolo 10-*quater* stabilisce che la convalida comporti la **permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti per un periodo massimo di settantadue ore**, decorrenti dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-*ter*, comma 2-*quinqies*, primo periodo, del testo unico immigrazione. Quest'ultima disposizione individua il momento iniziale delle operazioni di accertamento, stabilendo che esse siano avviate quando lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera.

Quanto ai termini del procedimento, il modello della richiesta di convalida entro quarantotto ore e della decisione giudiziale nelle successive quarantotto ore appare riconducibile allo schema di garanzia previsto dall'articolo 13 della Costituzione per le misure provvisorie adottate dall'autorità di pubblica sicurezza. Il termine massimo di settantadue ore di permanenza nel luogo in cui gli accertamenti va invece coordinato con la disciplina europea degli accertamenti, e in particolare con l'articolo 8, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1356. Tale disposizione prevede che gli accertamenti alla frontiera siano completati entro sette giorni, mentre gli accertamenti svolti all'interno del territorio dello Stato siano completati entro tre giorni dal rintraccio del cittadino di Paese terzo.

La **lettera d)** interviene sull'articolo 12 del testo unico immigrazione, relativo alle disposizioni contro le immigrazioni clandestine, modificando il comma 9-*septies* e introducendo il nuovo comma 9-*octies*.

Il **comma 9-*septies* dell'articolo 12** del testo unico immigrazione reca disposizioni riguardanti il **Sistema informativo automatizzato** attraverso il quale il **Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno** opera per finalità informative e di supporto alle attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare, anche mediante il collegamento con il Centro elaborazioni dati interforze, il Sistema informativo Schengen e altre banche dati, interessate dalle seguenti novelle.

Il **numero 1) della lettera d)** apporta modifiche di aggiornamento e coordinamento al comma 9-*septies* dell'articolo 12 del testo unico immigrazione. In particolare, la disposizione:

- sostituisce il riferimento al regolamento (CE) n. 1987/2006, che disciplinava il Sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), con il riferimento al **regolamento (UE) 2018/1862**, che reca la disciplina vigente del Sistema d'informazione Schengen nel settore della cooperazione di polizia e della cooperazione giudiziaria in materia penale;
- integra il riferimento al sistema automatizzato di identificazione delle impronte, aggiungendo le **immagini facciali**;
- sostituisce il riferimento al "Sistema gestione accoglienza" con quello ai "**sistemi informativi**";
- estende il collegamento informativo anche al **Ministero della giustizia**.

Il **numero 2) della lettera d)** introduce il **nuovo comma 9-*octies*** nell'articolo 12 del testo unico immigrazione.

Tale disposizione prevede che il Sistema informativo automatizzato (v. *supra*) supporti il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno **nelle attività relative ai controlli di sicurezza** previsti dagli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356.

Come già ricordato, l'articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1356 disciplina l'**identificazione o la verifica dell'identità** delle persone sottoposte agli accertamenti; l'articolo 15 disciplina i **controlli di sicurezza volti a verificare se la persona possa costituire una minaccia per la sicurezza interna**; l'articolo 16 disciplina le modalità attraverso cui devono essere svolte le **attività di identificazione e i controlli di sicurezza**, anche mediante consultazione dei **sistemi informativi dell'Unione**, dei dati **Europol** e delle banche dati **Interpol**.

Il **nuovo comma 9-octies** stabilisce inoltre che il Sistema informativo automatizzato assicuri che le informazioni contenute nel modulo previsto dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 siano gestite anche per le finalità previste dal paragrafo 3 del medesimo articolo 17 e dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.

L'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356 prevede la compilazione di un **modulo consuntivo** relativo alla persona sottoposta agli accertamenti. Tale modulo contiene, tra l'altro, le informazioni raccolte durante la procedura, tra cui i dati relativi all'identità, alla cittadinanza o apolidia, alle lingue parlate, al motivo degli accertamenti, ai controlli preliminari sullo stato di salute e sulle vulnerabilità, all'eventuale presentazione di una domanda di protezione internazionale, alla presenza di familiari sul territorio di uno Stato membro e all'adempimento degli obblighi di cooperazione.

L'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1356 stabilisce che le **informazioni** contenute nel modulo siano registrate in modo tale da **poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria** nel corso di qualsiasi successiva procedura di asilo o di rimpatrio.

L'articolo 18 del regolamento (UE) 2024/1356 disciplina il completamento degli accertamenti. In particolare, i paragrafi da 1 a 4 riguardano la trasmissione del modulo e delle informazioni pertinenti alle autorità competenti per la procedura di protezione internazionale, per la procedura di rimpatrio o per altre procedure applicabili. Il paragrafo 6 riguarda, invece, i casi in cui gli accertamenti non sono effettuati o sono interrotti, anche in relazione alla necessità di avviare o proseguire procedimenti penali.

La **lettera e)** interviene sull'articolo 13, comma 4-bis, del testo unico immigrazione, modificando la disciplina del **rischio di fuga** ai fini dell'esecuzione dell'espulsione.

Si ricorda preliminarmente che l'articolo 13 del testo unico immigrazione disciplina l'espulsione amministrativa dello straniero. In particolare, il comma 4-bis dello stesso articolo individua le circostanze sulla base delle quali viene definito, caso per caso, il rischio di fuga dello straniero; si segnala la sussistenza di un rischio di fuga comporta, nel caso specifico del comma 4-bis, l'**esecuzione dell'espulsione** mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica (comma 4 del medesimo articolo 13).

La nuova formulazione del comma 4-*bis*, così come modificato dalle novelle di seguito esposte, estende il perimetro dei casi da cui è accertato, caso per caso, il rischio di fuga, ampliando, tra l'altro, il novero dei provvedimenti la cui inosservanza risulta rilevante ai fini dell'accertamento del rischio di fuga.

La novella deve essere letta in maniera coordinata con la disciplina introdotta dal nuovo articolo 5-*sexies* del decreto legislativo n. 142 del 2015, che definisce il rischio di fuga del richiedente protezione internazionale. Tale articolo 5-*sexies*, introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge, individua le circostanze che possono rilevare, caso per caso, per valutare il rischio che il richiedente protezione internazionale si renda irreperibile (si rinvia alla relativa scheda per approfondimenti).

Il numero 1) della lettera e) modifica il primo periodo dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del testo unico immigrazione. La disposizione sopprime le parole "il prefetto accerti" e, dopo le parole "caso per caso", inserisce le parole "è accertato". La novella riformula quindi la clausola generale relativa alla valutazione del rischio di fuga, mantenendo ferma l'esigenza di un accertamento caso per caso.

Il numero 2) della lettera e) modifica la lettera *b)* del comma 4-*bis* dell'articolo 13 del testo unico immigrazione. Tale lettera già prevedeva, tra le circostanze rilevanti ai fini del rischio di fuga, la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato. La novella aggiunge anche la mancanza di un **indirizzo affidabile**. La disposizione consente quindi di escludere rischio di fuga allorquando, benché difetti l'idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove lo straniero possa essere agevolmente rintracciato, vi sia comunque un indirizzo affidabile.

Il numero 3) della lettera e) modifica la lettera *c)* del comma 4-*bis* dell'articolo 13 del testo unico immigrazione. Tale lettera considera rilevante, ai fini del rischio di fuga, l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità. La novella precisa che tale condotta rileva anche quando sia stata posta in essere al solo fine di **evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento**.

Il numero 4) della lettera e) sostituisce la lettera *d)* del comma 4-*bis* dell'articolo 13 del testo unico immigrazione, includendo tra le circostanze rilevanti ai fini del rischio di fuga il **mancato adempimento a uno dei**

provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione di una serie di disposizioni in materia di immigrazione, protezione internazionale e rimpatrio.

In particolare, rileva il mancato adempimento ai provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 13, comma 2-ter, del testo unico immigrazione; disposizione che riguarda lo **straniero** – nei confronti del quale sarebbe astrattamente adottabile un provvedimento di espulsione o sarebbe eseguibile coattivamente ove già adottato – **identificato in uscita dal territorio nazionale** durante i controlli di polizia alle frontiere esterne e la possibile adozione di un **divieto di reingresso** nei suoi confronti.

Rileva inoltre il mancato adempimento ai provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 13, comma 5, del testo unico immigrazione; disposizione che disciplina la **concessione di un termine per la partenza volontaria** – in luogo dell'accompagnamento immediato alla frontiera – anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito.

Sono altresì richiamati i provvedimenti adottati in applicazione dell'articolo 13, commi 13 e 13-bis, del testo unico immigrazione. Il comma 13 stabilisce il **divieto di reingresso nel territorio dello Stato per lo straniero espulso**, senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno; il comma 13-bis si riferisce al **divieto di reingresso dello straniero espulso per mezzo di un provvedimento del giudice**.

La nuova lettera d) richiama poi l'articolo 10 del testo unico immigrazione, che disciplina i **provvedimenti di respingimento** dello straniero privo dei requisiti di ingresso alla frontiera o fermato subito dopo l'ingresso irregolare nel territorio nazionale.

È inoltre richiamato l'articolo 10-ter del testo unico immigrazione, che disciplina l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità, soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso. Tale disposizione regola, tra l'altro, le **operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico**, gli **obblighi di cooperazione dello straniero** e il fermo per accertamenti introdotto dal decreto-legge in esame (*v supra*).

È altresì richiamato l'articolo 14 del testo unico immigrazione, che disciplina l'**esecuzione dell'espulsione** quando non sia possibile procedere con immediatezza all'accompagnamento alla frontiera. In tali ipotesi, il questore dispone il trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri; il medesimo articolo disciplina anche misure alternative al trattenimento, quali la consegna del passaporto, l'obbligo di dimora o l'obbligo di presentazione periodica presso un ufficio della forza pubblica; disciplina, altresì, tra l'altro, l'**ordine** del questore – nei confronti dello straniero – **di lasciare il territorio dello Stato**.

Infine, la nuova lettera d) richiama l'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che disciplina le **decisioni della**

Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Il comma 4 riguarda le decisioni di rigetto o inammissibilità della domanda di protezione internazionale che recano anche l'attestazione dell'**obbligo di rimpatrio** e del **divieto di reingresso**. Il comma 4-*bis* riguarda, invece, le decisioni adottate quando la procedura si svolge direttamente alla frontiera – o nelle zone di transito – le quali decisioni recano l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio e producono gli effetti del provvedimento di respingimento.

Il **numero 5) della lettera e)** modifica la lettera *e)* dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del testo unico immigrazione. Tale lettera, rinviando al comma 5.2 del medesimo articolo 13, riguarda la violazione di **misure imposte allo straniero nell'ambito della disciplina della partenza volontaria**. La novella aggiunge il riferimento all'articolo 14 del testo unico immigrazione, che disciplina il trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri e le misure alternative al trattenimento, nonché alle misure previste dal nuovo articolo 6-*quater* del decreto legislativo n. 142 del 2015 (si rinvia alla scheda relativa alla lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 10).

Il **numero 6) della lettera e)** inserisce, dopo la lettera *e)* dell'articolo 13, comma 4-*bis*, del testo unico immigrazione, le nuove lettere *e-bis)*, *e-ter)*, *e-quater)*, *e-quinqies)*, *e-sexies)*, *e-septies)*, *e-octies)* ed *e-novies)*, introducendo **ulteriori circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento del rischio di fuga**.

La **nuova lettera e-bis)** considera rilevante l'aver rifiutato di sottoporsi al **rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico** previsto dall'articolo 10-*ter*, comma 3, del testo unico immigrazione. Quest'ultima disposizione disciplina le conseguenze del rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi e agli accertamenti necessari all'identificazione.

La **nuova lettera e-ter)** considera rilevante ai fini dell'accertamento del rischio di fuga l'essere inottemperante all'**obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione** previsto dall'articolo 10-*ter*, commi 2-*bis* e 2-*quater*, del testo unico immigrazione. Il comma 2-*bis* dell'articolo 10-*ter* impone allo straniero di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità, esibendo o producendo gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza e ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, nonché consentendo, quando necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso. Il comma 2-*quater* del medesimo articolo 10-*ter* impone allo straniero di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.

La **nuova lettera e-quater)** considera rilevante la **manca**za di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identità o di viaggio.

La **nuova lettera e-quinquies)** considera rilevante l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera.

La **nuova lettera e-sexies)** considera rilevante l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso.

La **nuova lettera e-septies)** considera rilevante, ai fini dell'accertamento del rischio di fuga, la **volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri**, purché tale volontà sia desumibile da **comportamenti concretamente assunti**. Dalla formulazione letterale della disposizione – e in particolare dall'utilizzo della congiunzione “e” – potrebbe quindi desumersi che risulti necessario, affinché si realizzi il rischio di fuga di cui alla lettera in esame, che i comportamenti concretamente assunti facciano desumere la volontà, cumulativamente, sia di non restare a disposizione delle autorità che di raggiungere i territori di altri Stati membri. *Al riguardo, si valuti l'opportunità di un chiarimento.*

La **nuova lettera e-octies)** considera rilevante l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, **informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità competenti**.

La formulazione della norma non appare imporre, ai fini della realizzazione del rischio di fuga, che lo straniero abbia fornito informazioni false o che siano state fornite informazioni con l'unica finalità di rallentare i controlli, ma solo che le stesse risultino “manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorità”.

Si valuti l'opportunità di un approfondimento sul punto.

La **nuova lettera e-novies)** considera rilevante, ai fini dell'accertamento del rischio di fuga, il **rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione** per i quali lo straniero abbia ricevuto la pertinente informazione. In proposito, si ricorda che i programmi di rimpatrio volontario assistito e di reintegrazione sono strumenti volti a favorire il rientro **volontario** dello straniero nel Paese di origine o in altro Paese di destinazione, anche mediante misure di accompagnamento e sostegno alla reintegrazione (per approfondimenti vedi box sottostante).

Si valuti, di conseguenza, l'opportunità di un approfondimento al riguardo.

• **Il rimpatrio volontario assistito**

Il **rimpatrio volontario assistito** è disciplinato dall'articolo 14-ter del testo unico sull'immigrazione, articolo introdotto dal decreto-legge n. 89 del 2011 in attuazione della c.d. direttiva rimpatri 2008/115/CE. Secondo tale disciplina i programmi di rimpatrio sono attuati dal **Ministero dell'interno**, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell'assistenza agli immigrati. Il quadro normativo è stato successivamente integrato dal decreto ministeriale 27 ottobre 2011, recante **Linee guida per l'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito** (le quali si applicano ai cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea e agli apolidi che fanno richiesta di partecipazione ai programmi di rimpatrio volontario e assistito). I programmi di rimpatrio volontario e assistito possono prevedere le seguenti **attività**: a) divulgazione di informazioni sulla possibilità di usufruire di sostegno al rimpatrio e sulle modalità di partecipazione ai relativi programmi; b) assistenza al cittadino straniero in fase di presentazione della richiesta e di altri adempimenti necessari per il rimpatrio; c) informazione sui diritti e doveri del cittadino straniero connessi alla partecipazione al programma di rimpatrio; d) organizzazione dei trasferimenti, assistenza del cittadino straniero, con particolare riguardo ai soggetti vulnerabili; e) corresponsione di un contributo economico per le prime esigenze nonché assistenza ed eventuale sostegno del cittadino straniero, al momento dell'arrivo nel Paese di destinazione; f) collaborazione con i Paesi di destinazione del cittadino straniero, al fine di promuovere adeguate condizioni di inserimento. Tali programmi sono **rivolti ai cittadini stranieri secondo le seguenti priorità**: - soggetti vulnerabili, di cui all'art. 19, comma 2-bis del TU, ossia le persone affette da disabilità, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, minori e vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali; - vittima di tratta, soggetti affetti da gravi patologie, richiedenti la protezione internazionali e titolari di protezione internazionale o umanitaria; - cittadini stranieri che non hanno più i requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno; - cittadini stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento, trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR); - cittadini stranieri già destinatari di un provvedimento di espulsione a cui sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria, ai sensi dell'art. 13, co. 5 TU. **Le disposizioni sul rimpatrio volontario assistito non si applicano**, ai sensi dell'art. 14-ter, co. 5, a coloro i quali: - hanno già beneficiato di tali programmi; - sono stati espulsi con provvedimento del Ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; - sono raggiunti da misure di prevenzione antimafia; - sono stati espulsi a titolo di misura di sicurezza o a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione; - sono stati espulsi per motivi di prevenzione del terrorismo; - sono destinatari di un provvedimento di espulsione

come sanzione penale o conseguenza di questa, o sono destinatari di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito si provvede nei limiti: a) delle risorse disponibili del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-*bis* TU, individuate annualmente con decreto del Ministro dell'interno; b) delle risorse disponibili dei fondi europei destinati a tale scopo, secondo le relative modalità di gestione. Dall'ultima Relazione del Ministero dell'interno sul funzionamento del sistema di accoglienza degli stranieri riferita all'anno 2022 e presentata al Parlamento nel luglio 2025 ([DOC LI n. 3](#)) risultano 3.334 le persone che hanno aderito ai programmi di rimpatrio volontario dal 2016 al 2022.

Si segnala che l'istituto del rimpatrio volontario assistito è stato recentemente modificato dal **decreto-legge n. 55 del 2026**, prevedendo la corresponsione, dal 2026 al 2028, di un compenso in favore del rappresentante, munito di mandato, che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Tale compenso viene elargito a conclusione del relativo procedimento.

• *Il regolamento (UE) 2024/1356*

Il **Regolamento (UE) 2024/1356** istituisce una procedura uniforme e obbligatoria di "accertamento" (*screening*) per i cittadini di paesi terzi che si presentano alle frontiere esterne o che vengono rintracciati all'interno del territorio senza soddisfare le condizioni d'ingresso. Il provvedimento risponde all'esigenza di rafforzare la gestione delle frontiere Schengen, integrando il Codice Frontiere (Reg. UE 2016/399) con una fase preliminare volta a identificare rapidamente lo status della persona e indirizzarla verso la procedura corretta (protezione internazionale o rimpatrio).

Ambito di Applicazione del Regolamento

Gli accertamenti si applicano a specifiche categorie di cittadini di paesi terzi e apolidi, indipendentemente dal fatto che abbiano presentato o meno domanda di protezione internazionale, secondo due casistiche distinte:

1. Accertamenti alla Frontiera Esterna (Art. 5)

La procedura si applica ai cittadini di paesi terzi che non soddisfano le condizioni d'ingresso e rientrano in una delle seguenti categorie:

- **Attraversamento non autorizzato:** Persone rintracciate in relazione all'attraversamento non autorizzato (via terra, mare o aria) della frontiera esterna di uno Stato membro.
- **Operazioni di ricerca e soccorso (SAR):** Persone sbarcate sul territorio di uno Stato membro a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso.
- **Domanda di protezione internazionale ai valichi di frontiera:** Persone che presentano domanda di asilo presso i valichi di frontiera esterni o nelle zone di transito.

- **Ingresso per motivi umanitari:** Persone autorizzate a entrare per motivi umanitari, di interesse nazionale o in virtù di obblighi internazionali che successivamente presentano domanda di protezione internazionale.

Sono escluse le persone autorizzate a entrare a norma dell'articolo 6, paragrafo 5, del Regolamento (UE) 2016/399, a meno che non presentino successivamente domanda di asilo.

2. Accertamenti all'Interno del Territorio (Art. 7)

La procedura si applica anche ai cittadini di paesi terzi che soggiornano illegalmente nel territorio di uno Stato membro, a condizione che:

- siano entrati nel territorio degli Stati membri attraverso una frontiera esterna in modo non autorizzato;
- non siano già stati sottoposti ad accertamenti in un altro Stato membro.

Gli Stati membri possono astenersi dall'effettuare questi accertamenti se il cittadino viene trasferito immediatamente dopo il rintraccio in un altro Stato membro in base ad accordi bilaterali.

La Procedura di Accertamento

La procedura è concepita per essere rapida, completa e per svolgersi in luoghi designati, generalmente situati presso le frontiere esterne o nelle loro vicinanze.

Tempistiche (Art. 8)

Alla frontiera esterna gli accertamenti devono essere completati entro un massimo di **sette giorni** dal rintraccio, sbarco o presentazione alla frontiera.

All'interno del territorio gli accertamenti devono essere completati entro un massimo di **tre giorni** dal rintraccio.

Status Giuridico durante l'Accertamento (Art. 6)

Durante l'intera durata degli accertamenti, le persone **non sono autorizzate a entrare nel territorio** dello Stato membro. Gli Stati membri sono tenuti a garantire che le persone rimangano a disposizione delle autorità per prevenire il rischio di fuga. A tal fine, e come misura di ultima istanza, può essere disposto il trattenimento, in conformità con i principi di necessità e proporzionalità e nel rispetto delle normative UE pertinenti (Direttiva 2008/115/CE per chi non chiede asilo e Direttiva 2024/1346 per i richiedenti).

Fasi dell'accertamento:

1. **Controllo preliminare dello stato di salute:** Per individuare necessità di assistenza sanitaria o rischi per la salute pubblica.
2. **Controllo preliminare delle vulnerabilità:** Per identificare persone con esigenze particolari (es. minori, vittime di tortura, persone con disabilità).
3. **Identificazione o verifica dell'identità:** Utilizzando documenti, dati biometrici e informazioni fornite dalla persona.
4. **Registrazione dei dati biometrici:** Conformemente al regolamento Eurodac, se non già avvenuta.
5. **Controllo di sicurezza:** Per verificare se la persona possa rappresentare una minaccia per la sicurezza interna.
6. **Compilazione del modulo consuntivo:** Un documento che riassume tutte le informazioni raccolte.
7. **Indirizzamento alla procedura adeguata:** Al termine degli accertamenti.

Identificazione e Controllo di Sicurezza (Art. 14-16)

Questa fase costituisce il nucleo della procedura e prevede l'uso estensivo dei sistemi informativi dell'UE.

Identificazione (Art. 14)

Le autorità interrogano l'**Archivio comune di dati di identità (CIR)** e il **Sistema d'informazione Schengen (SIS)**, utilizzando dati biometrici e alfanumerici. La consultazione avviene tramite il **Portale di ricerca europeo (ESP)**.

Controllo di sicurezza (Art. 15)

Le autorità consultano una serie di banche dati per verificare se la persona costituisca una minaccia per la sicurezza interna. I sistemi consultati includono:

- Sistema d'informazione Schengen (SIS)
- Sistema di ingressi/uscite (EES)
- Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), compreso il suo elenco di controllo
- Sistema di informazione visti (VIS)
- Sistema centralizzato ECRIS-TCN per condanne per reati gravi
- Dati Europol
- Banche dati Interpol (SLTD e TDAWN)

Esito e Indirizzamento (Art. 18)

Al termine degli accertamenti, o alla scadenza dei termini, le persone vengono indirizzate alla procedura competente:

Se non viene presentata domanda di protezione internazionale, la persona è indirizzata alle autorità competenti per l'applicazione delle procedure di rimpatrio secondo la **Direttiva 2008/115/CE**.

Se viene presentata domanda di protezione internazionale la persona è indirizzata alle autorità competenti per la registrazione della domanda.

La persona può inoltre essere indirizzata **verso un altro Stato membro** nell'ambito di meccanismi di solidarietà.

Tutte le informazioni raccolte vengono formalizzate nel **“modulo consuntivo” (Art. 17)**, che viene trasmesso alle autorità competenti per garantire la continuità del caso.

Diritti Fondamentali e Garanzie

Il regolamento pone una forte enfasi sulla tutela dei diritti fondamentali, introducendo meccanismi di controllo e garanzie specifiche.

Meccanismo di Monitoraggio Indipendente (Art. 10)

Ciascuno Stato membro deve istituire un **meccanismo di monitoraggio indipendente** con i seguenti compiti:

- **Monitorare il rispetto** del diritto dell'Unione e internazionale durante gli accertamenti, con particolare attenzione all'accesso alla procedura di asilo, al principio di non respingimento e alle norme sul trattenimento.
- **Garantire un trattamento efficace** delle accuse di violazione dei diritti fondamentali.
- **Formulare raccomandazioni** annuali agli Stati membri.

Il meccanismo deve essere indipendente e può coinvolgere organismi come i difensori civici nazionali, le istituzioni per i diritti umani e organizzazioni non governative. Deve avere accesso a tutti i luoghi, persone e documenti pertinenti. L'**Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)** fornirà orientamenti per la sua istituzione.

Garanzie per i Minori (Art. 13)

Il principio dell'**interesse superiore del minore** è considerato preminente.

I minori non accompagnati devono essere assistiti da un **rappresentante** o, in sua assenza, da una persona formata per salvaguardarne il benessere. Il rappresentante deve avere le qualifiche necessarie, agire in modo indipendente e gestire un numero limitato di casi (massimo trenta) per garantire un'assistenza efficace.

Diritto all'Informazione e Accesso (Art. 8 e 11)

I cittadini di paesi terzi devono essere informati in una lingua che comprendono sulle finalità, la durata, i loro diritti e obblighi durante la procedura. Per i minori, l'informazione deve essere fornita in modo adeguato alla loro età.

Inoltre, le organizzazioni che prestano consulenza devono avere accesso effettivo alle persone sottoposte ad accertamenti, salvo limitazioni oggettivamente necessarie per motivi di sicurezza o ordine pubblico.

Modifiche a Strumenti Giuridici Esistenti

Per consentire l'effettiva attuazione degli accertamenti, il Regolamento 2024/1356 modifica diversi atti giuridici esistenti, principalmente per concedere alle "autorità preposte agli accertamenti" i diritti di accesso necessari per consultare i sistemi informativi dell'UE. Le modifiche principali riguardano:

- **Regolamento (CE) n. 767/2008 (VIS):** Articolo 20
- **Regolamento (UE) 2017/2226 (EES):** Articolo 21
- **Regolamento (UE) 2018/1240 (ETIAS):** Articolo 22
- **Regolamento (UE) 2019/817 (Interoperabilità - CIR):** Articolo 23

Queste modifiche sono essenziali per permettere l'identificazione e i controlli di sicurezza previsti dalla procedura di accertamento.

Il regolamento è entrato in vigore l'11 giugno 2024 e le sue disposizioni del regolamento si applicheranno a decorrere dal **12 giugno 2026**.

Tuttavia, le disposizioni relative all'interrogazione dei sistemi di informazione dell'UE (come CIR e ESP) si applicheranno solo dopo l'entrata in funzione di tali sistemi.

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
Art. 10 (<i>Respingimento</i>)	Art. 10 (<i>Respingimento</i>)
1. La polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal codice frontiere Schengen di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e dal presente testo unico per l'ingresso nel territorio dello Stato.	<i>Identico</i>
1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attività relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interne, ai sensi dell'articolo 23 bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero è trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.	<i>Identico</i>
	1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtù di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non è convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
1-bis. Contro i provvedimenti di respingimento alla frontiera di applicazione immediata adottati ai sensi dei commi 1 e 1.1. è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio di polizia di frontiera che ha disposto il respingimento. La procura al difensore può essere rilasciata innanzi all'autorità consolare italiana competente per territorio	<i>Identico</i>
2. Il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri:	<i>Identica</i>
a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;	a) che sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo;
b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso;	<i>Identica</i>
b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.	b-bis) che, rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, nel corso delle attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea, svolte ai sensi del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sono condotti nelle zone di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.
2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si	<i>Identico</i>

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis, 5-ter, 7 e 8.	
2-ter Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo	2-ter Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può entrare o rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo
2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni	2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto ingresso o reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni
2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.	<i>Identico</i>
2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso.	<i>Identico</i>
	2-septies. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, può chiedere al

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreché sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima lo straniero a lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza il documento di viaggio è posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento.
3 Il vettore che ha condotto alla frontiera uno straniero privo dei documenti di cui all'articolo 4, o che deve essere comunque respinto a norma del presente articolo, è tenuto a prenderlo immediatamente a carico ed a ricondurlo nello Stato di provenienza, o in quello che ha rilasciato il documento di viaggio eventualmente in possesso dello straniero. Tale disposizione si applica anche quando l'ingresso è negato allo straniero in transito, qualora il vettore che avrebbe dovuto trasportarlo nel Paese di destinazione rifiuti di imbarcarlo o le autorità dello Stato di destinazione gli abbiano negato l'ingresso o lo abbiano rinviato nello Stato.	<i>Identico</i>

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 e quelle dell'articolo 4, commi 3 e 6, non si applicano nei casi previsti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero l'adozione di misure di protezione temporanea per motivi umanitari.	<i>Identico</i>
5. Per lo straniero respinto è prevista l'assistenza necessaria presso i valichi di frontiera.	<i>Identico</i>
6 I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati dall'autorità di pubblica sicurezza.	6 I respingimenti di cui al presente articolo sono registrati presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.
6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'acquis di Schengen.	<i>Identico</i>

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare)	Art. 10-ter (Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399)
1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, anche ai fini di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.	1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare è condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonché per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilità presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresì effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi è

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonché sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. É inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
	1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.
1-bis Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della	1-bis Per l'ottimale svolgimento degli adempimenti di cui al presente articolo, gli stranieri ospitati presso i punti di crisi di cui al comma 1 possono essere trasferiti in strutture analoghe presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 sul territorio nazionale, per l'espletamento delle attività di cui al medesimo comma e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1. Al fine di assicurare la coordinata attuazione degli adempimenti di

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
giustizia.	rispettiva competenza, l'individuazione delle strutture di cui al presente comma destinate alle procedure di frontiera con trattenimento e della loro capienza è effettuata d'intesa con il Ministero della giustizia.
2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale.	2. Le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico sono eseguite, in adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato è informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1, lo straniero ha l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identità e di esibire o produrre gli elementi in suo possesso relativi all'età, all'identità e alla cittadinanza, nonché ai Paesi in cui ha soggiornato o è transitato, consentendo, quando è necessario per acquisire i predetti elementi, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in suo possesso.	<i>Identico</i>
2-ter. Senza pregiudizio per le operazioni di perquisizione e ispezione condotte per ragioni di sicurezza, il questore, in caso di inosservanza dell'obbligo di cooperazione di cui al comma 2-bis, può disporre, al solo fine di acquisire gli elementi indicati nel medesimo comma 2-bis, che gli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza procedano all'accesso immediato ai dati	<i>Identico</i>

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. E' in ogni caso vietato l'accesso alla corrispondenza e a qualunque altra forma di comunicazione. Prima che si proceda alle operazioni di accesso, l'interessato è avvisato del diritto di assistere alle operazioni alla presenza di un mediatore culturale. Il verbale delle operazioni compiute, che dà atto anche delle disposizioni del questore, indica le finalità, i criteri e le modalità dell'accesso, i dati controllati e l'esito delle operazioni, riporta le eventuali dichiarazioni rese dall'interessato e, unitamente alla eventuale documentazione fotografica allegata, è trasmesso per la convalida, entro il termine di quarantotto ore dall'avvio delle operazioni, al giudice di pace territorialmente competente che, entro le successive quarantotto ore, decide sulla convalida con provvedimento motivato. Il provvedimento è comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, che consegna allo straniero copia del medesimo provvedimento e del verbale delle operazioni compiute. In caso di non convalida o di convalida parziale, i dati illegittimamente controllati sono inutilizzabili e il giudice dispone la cancellazione della documentazione ad essi relativa.	

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identità, se disponibili.
	2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalità di cui al primo periodo sono raccolte le generalità della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalità o per verificare che tali attività non siano state già avviate in un altro Stato membro, l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identità e al controllo di sicurezza, nonché al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorità che procede dà immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonché l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica può richiedere integrazioni documentali all'autorità procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorità procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. Salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso di quarantotto ore dall'inizio delle operazioni, l'autorità procedente, entro il medesimo termine, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater. La convalida comporta la permanenza nei luoghi di cui al comma 1 per un periodo massimo di settantadue ore dall'avvio delle operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonché quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono entro il termine massimo di settantadue ore.

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarità sul territorio nazionale oppure quando lo straniero è trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.
	2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non è reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non può eccedere le quarantotto ore senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
3. Il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi di cui ai commi 1 e 2 configura rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri di cui all'articolo 14.	3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore, e conserva la sua efficacia per una durata massima di trenta giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 2, 3 e 4. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, è competente alla convalida la corte d'appello. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola.	dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero è trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento è disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali è stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, è competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13. Lo straniero è tempestivamente informato dei diritti e delle facoltà derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.
4. L'interessato è informato delle conseguenze del rifiuto di sottoporsi ai	4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
rilievi di cui ai commi 1 e 2.	confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarità sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero è sempre assicurata l'informazione prevista al comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre Amministrazioni competenti e con le Organizzazioni interessate.
	4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volontà di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonché le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanità marittima, aerea e di confine del Ministero della Salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.
	4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorità, è adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
	4-quater. Quando lo straniero è rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero è sottoposto a procedimento penale o a

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o più reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.
	Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti)
	1. La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, è immediatamente comunicata all'interessato con modalità idonee allo scopo. L'autorità procedente lo informa della facoltà di nominare un difensore di fiducia al quale sarà comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorità procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sarà effettuata al difensore nominato di ufficio, nonché allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.
	2. La richiesta di cui al comma 1 è trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne dà immediato avviso all'autorità procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.
	4. Lo straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
	5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorità che ha adottato il provvedimento può stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza può svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorità che ha adottato il provvedimento può collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, può collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identità.
	6. Quando non è disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilità e udibilità il giudice decide immediatamente sulle modalità di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorità procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
	7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non è pronunciato in udienza, il provvedimento è comunicato al difensore e all'autorità procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero è posto a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.
<i>omissis</i>	
Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	Art. 12 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
<i>Omissis</i>	
9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del	9-septies. Il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicura, nell'ambito delle attività di contrasto dell'immigrazione irregolare, la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine sono predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, con il Sistema informativo Schengen di cui al regolamento UE 2018/1862 del 28 novembre 2018 nonché con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte e delle immagini facciali ed è assicurato il tempestivo scambio di informazioni con i sistemi informativi del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
medesimo Ministero dell'interno.	medesimo Ministero dell'interno e del Ministero della giustizia.
	9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attività relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalità previste dal successivo paragrafo 3, nonché per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.
Art. 13 (Espulsione amministrativa)	Art. 13 (Espulsione amministrativa)
Omissis	
4. L'espulsione è eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica:	<i>Identico</i>
a) nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2, lettera c), del presente articolo ovvero all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155;	
b) quando sussiste il rischio di fuga, di cui al comma 4-bis;	
c) quando la domanda di permesso di soggiorno è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;	

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
d) qualora, senza un giustificato motivo, lo straniero non abbia osservato il termine concesso per la partenza volontaria, di cui al comma 5;	
e) quando lo straniero abbia violato anche una delle misure di cui al comma 5.2 e di cui all'articolo 14, comma 1-bis;	
f) nelle ipotesi di cui agli articoli 15 e 16 e nelle altre ipotesi in cui sia stata disposta l'espulsione dello straniero come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale;	
g) nell'ipotesi di cui al comma 5.1.205.	
4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui il prefetto accerti, caso per caso, il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:	4-bis. Si configura il rischio di fuga di cui al comma 4, lettera b), qualora ricorra almeno una delle seguenti circostanze da cui, caso per caso, è accertato il pericolo che lo straniero possa sottrarsi alla volontaria esecuzione del provvedimento di espulsione:
a) mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validità;	<i>Identica</i>
b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato;	b) mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilità di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità;	c) avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalità, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
d) non avere ottemperato ad uno dei	d) il non avere ottemperato ad uno

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 5 e 13, nonché dell'articolo 14;	dei provvedimenti emessi dalla competente autorità, in applicazione dei commi 2-ter , 5, 13 e 13-bis , nonché degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2.	e) avere violato anche una delle misure di cui al comma 5.2, nonché dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;
	e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter;
	e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;
	e-quinqies) l'aver in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
	e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
	e-septies) la volontà di non restare a disposizione delle autorità e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;
	e-octies) la mancanza di risorse finanziarie o di relazioni sociali o familiari;
	e-novies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente strumentali finalizzate a tali da rallentare i controlli delle autorità competenti;
	e-decies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.
<i>Omissis</i>	
Art. 14 <i>(Esecuzione dell'espulsione)</i>	Art. 14 <i>(Esecuzione dell'espulsione)</i>
<i>Omissis</i>	
6. Contro i decreti di convalida e di proroga di cui al comma 5 è proponibile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione della misura. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69	Abrogato
<i>Omissis</i>	
	Art. 14.1 <i>(Ricorso per Cassazione)</i>
	1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, nonché contro l'ordinanza che decide sul provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5 ter del decreto

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	legislativo 18 agosto 2015, n. 142 , è proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
	2. Il ricorso è depositato, a pena di improcedibilità, entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile.
	3. La parte contro la quale il ricorso è diretto può depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva può contenere anche motivi di ricorso incidentale.
	4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
	5. Il pubblico ministero può depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile.
	6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.

Testo unico immigrazione (D.Lgs. 286/1998)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12 del D.L. 100/2026
	7. L'adunanza può svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, è depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio può depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.
	8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.

Articolo 12, comma 2, lettere f) e g)
(Ricorso per cassazione sui provvedimenti di trattenimento)

Le **lettere f) e g)** del comma 2 dell'articolo 12 intervengono sulla disciplina del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di **convalida, proroga o riesame del trattenimento** dello straniero presso un centro di permanenza per i rimpatri quando non sia possibile eseguire immediatamente l'espulsione o il respingimento.

Più in dettaglio, **la previgente disciplina** in materia di convalida e proroga del trattenimento, contenuta nel comma 6 dell'art. 14 del testo unico immigrazione, **viene abrogata (lettera f)) e sostituita da** una nuova disciplina che trova la sua collocazione in **un nuovo articolo (art. 14.1, introdotto dalla lettera g))**.

Il nuovo articolo 14.1 reca una dettagliata regolazione del procedimento del **ricorso per cassazione avverso i decreti che decidono sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento** dello straniero **o delle misure alternative** al trattenimento eventualmente applicate, laddove il citato comma 6 dell'art. 14 si limitava a disporre la ricorribilità per cassazione dei medesimi decreti per i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 606, comma 1, c.p.p.²², rinviando, quanto al **procedimento applicabile**, a quello previsto per il mandato d'arresto europeo consensuale, di cui all'art. 22, comma 5-bis, secondo e quarto periodo, della legge 69/2005, ed esplicitando che la presentazione del ricorso non produce effetti sospensivi sull'esecutività dell'espulsione.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina abrogata è stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale che, con la **sentenza n. 39 del 2025**, ne ha dichiarato l'illegittimità, ai sensi degli artt. 3 e 24 Cost., proprio nella parte in cui la stessa rinviava al ricorso per cassazione previsto nel **procedimento di convalida del mandato di arresto europeo consensuale**. La Corte ha infatti giudicato tale modello processuale, in cui la decisione adottata in camera di consiglio senza l'intervento delle parti trova la sua giustificazione nel consenso alla consegna prestato dall'interessato, **inidoneo a garantire il contraddittorio e la difesa** in un procedimento radicalmente diverso, quale è quello convalida del trattenimento dello straniero, al quale non può quindi essere estesa la richiamata disciplina stante l'eterogeneità, oggettiva e funzionale, tra i due giudizi. In quella occasione,

²² Si tratta dei seguenti motivi: a) esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge a organi legislativi o amministrativi ovvero non consentita ai pubblici poteri; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale; c) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza;

la Corte, pur avendo individuato una disciplina del ricorso per cassazione applicabile diversa da quella censurata (segnatamente, quella relativa al mandato d'arresto europeo ordinario di cui ai commi 3 e 4 del citato art. 22 della legge 69/2005), aveva «invitato il legislatore ad intervenire in qualsiasi momento per individuare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità allo stesso riservata in *subiecta materia*, una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa».

Ai sensi del **comma 1** del nuovo articolo 14.1, **il ricorso può essere proposto**, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., **nel termine di 10 giorni**, decorrenti dalla pronuncia del decreto in udienza o dalla sua comunicazione.

Il comma 1 richiama esplicitamente l'art. 360 c.p.c. pertanto il decreto potrà essere impugnato innanzi alle Sezioni civili della Corte di cassazione per tutti i motivi ivi previsti, ove pertinenti:

1. per motivi attinenti alla giurisdizione;
2. per violazione delle norme sulla competenza, quando non è prescritto il regolamento di competenza;
3. per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro;
4. per nullità della sentenza o del procedimento;
5. per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il **comma 2** prescrive alcuni **adempimenti da effettuare a pena di improcedibilità del ricorso** medesimo: *in primis*, il **deposito** dello stesso ricorso **entro 5 giorni dalla notificazione** e, contestualmente, il **deposito dei** seguenti **documenti** (stante il richiamo all'art. 369, secondo comma, c.p.c.):

- 1) il decreto di concessione del gratuito patrocinio;
- 2) la copia autentica della decisione impugnata con la relazione di notificazione;
- 3) la procura speciale, se questa è conferita con atto separato;
- 4) gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Il **procedimento** prevede:

- la facoltà, per la parte contro la quale è diretto il ricorso, di depositare una **sintetica memoria difensiva**, contenente eventuali motivi di ricorso incidentale, **entro 5 giorni dal deposito** del ricorso (**comma 3**);
- la **comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero** della fissazione **dell'adunanza della Corte in camera**

di consiglio per la decisione sul ricorso **almeno 15 giorni prima** della medesima (**comma 4**);

- non oltre i **10 giorni prima** dell'adunanza, la facoltà, per il p.m, di **depositare conclusioni scritte** e, per le parti, di **presentare i documenti** che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. (**comma 5**);
- non oltre i **5 giorni** prima dell'adunanza, la facoltà, per le parti, di depositare **sintetiche memorie illustrative** (**comma 6**);
- la possibilità di svolgimento dell'adunanza mediante **collegamenti audiovisivi a distanza** (**comma 7**);
- l'assunzione della **decisione da parte della Corte in camera di consiglio**, nel termine di **30 giorni dal deposito** del ricorso (**comma 4**);
- il **deposito dell'ordinanza**, sinteticamente motivata, **al termine della camera di consiglio**; il deposito può riguardare il solo dispositivo, essendo consentito al collegio di depositare la **motivazione entro i successivi 15 giorni** (**comma 7**).

Il **comma 8** reca una clausola per l'applicazione delle disposizioni del codice di procedura civile, ove compatibili, per tutto quanto non espressamente disciplinato dall'articolo neo introdotto.

• *Il trattenimento dello straniero*

Il **trattenimento dello straniero** presso gli appositi centri di permanenza per i rimpatri è una **misura di carattere amministrativo disposta dal questore**, ai sensi dell'art. 14 del testo unico immigrazione, quando non è possibile eseguire immediatamente l'espulsione o il respingimento dal territorio nazionale. Trattandosi di misura che priva temporaneamente la persona della libertà personale, **è richiesta una convalida giurisdizionale del provvedimento, affidata al giudice di pace** territorialmente competente rispetto al centro di trattenimento. L'iter prevede che il questore informi il giudice entro 48 ore dall'adozione del provvedimento; a sua volta il giudice deve provvedere con proprio decreto entro 48 ore dal ricevimento degli atti. A garanzia del diritto di difesa dello straniero, è prevista la necessaria partecipazione di un difensore. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 3 mesi, prorogabili dal giudice, su richiesta del questore, di volta in volta per ulteriori periodi di 3 mesi fino ad una durata massima complessiva non superiore 18 mesi.

Il medesimo art. 14 prevede, al comma 1-bis, l'eventuale applicazione, in luogo del trattenimento presso un cpr, di **misure alternative** quali la consegna del

passaporto o altro documento equipollente, l'obbligo di dimora in luogo preventivamente individuato ovvero l'obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente. Tali misure possono essere applicate solo se l'espulsione non è stata disposta per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato o per gravi motivi di sicurezza pubblica. Le misure possono essere applicate singolarmente o congiuntamente; l'infrazione anche di una sola di esse è punita con la multa da 3.000 a 18.000 euro.

Articolo 12, comma 3
(Patrocinio a spese dello Stato dello straniero)

L'**articolo 12 comma 3** reca la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del medesimo articolo in materia di **patrocinio a spese dello Stato dello straniero**, individuando i relativi mezzi di copertura.

L'**articolo 12, comma 3** provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dell'articolo medesimo in materia di **patrocinio a spese dello Stato dello straniero** (v. comma 2, lett. c), cpv. Art. 10-ter, comma 4, *supra*), quantificati in 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 e in 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2026 tramite corrispondente riduzione delle dotazioni del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 tramite corrispondente riduzione delle dotazioni del Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

Sul punto la relazione tecnica allegata al provvedimento in esame riporta che nel 2026 si prevede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel 27% dei casi sottoposti all'autorità giurisdizionale (pari a circa 4.300 ammissioni su una capacità adeguata indicata dalla normativa europea per l'Italia in 16.032 domande a decorrere da giugno 2026), percentuale di ammissioni aumentata al 36% dei casi a decorrere dal 2027, pari a circa 8.600 ammissioni su una capacità adeguata annua di 24.048 domande, con liquidazione di un importo medio di 807 euro comprensivi di IVA e COA, per ogni richiedente per le tre fasi di giudizio.

Articolo 13

(Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013)

L'**articolo 13** reca disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, che ha istituito il nuovo Eurodac. Il **comma 1** dispone il collegamento tra il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali e il centro elaborazione dati del Ministero dell'interno. Il **comma 2** individua, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, il punto di accesso nazionale a Eurodac. Il **comma 3** demanda a decreti interministeriali l'attuazione di specifiche disposizioni del regolamento in materia di autorità competenti, modalità di accesso ai dati e sicurezza del sistema. Il **comma 4** ne fissa il termine di adozione. Il **comma 5** reca una clausola di coordinamento per i riferimenti, contenuti in altre norme, al previgente regolamento Eurodac.

L'**articolo 13** reca disposizioni ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 introducendo una disciplina organizzativa in materia di confronto dei dati biometrici.

Si ricorda che il regolamento (UE) 2024/1358 istituisce il nuovo sistema «Eurodac» per il confronto dei dati biometrici, sostituendo il previgente regolamento (UE) n. 603/2013 e ampliandone significativamente le finalità. Infatti, oltre all'originaria funzione di supporto al sistema di Dublino per la determinazione dello Stato membro competente all'esame delle domande di protezione internazionale, il nuovo Eurodac concorre all'identificazione dei cittadini di paesi terzi in condizione di soggiorno irregolare, al controllo dell'immigrazione irregolare e all'accesso a fini di contrasto da parte delle autorità nazionali e di Europol. Per una descrizione del sistema e delle sue principali innovazioni, nonché per le categorie di persone soggette a registrazione e i relativi periodi di conservazione dei dati, si rinvia al box in calce alla presente scheda.

In particolare, il **comma 1** stabilisce che il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identità del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, è interconnesso con il **centro elaborazione dati** (CED) istituito dall'articolo 8 della legge 1° aprile 1981 n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione

della pubblica sicurezza, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con il compito di provvedere alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati, ovvero gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alle forze di polizia, gli ufficiali di pubblica sicurezza e ai funzionari dei servizi di sicurezza nonché gli agenti di polizia giudiziaria delle forze di polizia debitamente autorizzati e all'autorità giudiziaria ai fini degli accertamenti necessari per i procedimenti in corso e nei limiti stabiliti dal codice di procedura penale.

Il CED è gestito dal Servizio per i sistemi informativi interforze della Direzione centrale della polizia criminale, ed è accessibile, secondo le rispettive attribuzioni, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di finanza, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, nonché ad altre autorità nei casi previsti dalla legge. Il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, nell'ambito di questa interconnessione, è anch'esso allocato presso il medesimo Servizio per i sistemi informativi interforze della Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza.

La relazione illustrativa precisa che la disposizione è finalizzata a garantire l'immediata disponibilità "*interforze*" dei dati raccolti nel corso delle attività di verifica alla frontiera e di prevenzione e repressione dei reati, rendendo più efficace la circolarità informativa già prevista dall'articolo 21, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128. Per effetto dell'interconnessione, le garanzie in materia di controllo, conservazione, accesso e consultazione dei dati previste dagli articoli 9, 10, 11 e 12 della legge n. 121 del 1981, recante il Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, si estendono anche al sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali.

A tal riguardo, si ricorda che l'articolo 21, comma 1, della legge 128/2001 impone alle forze di polizia di conferire senza ritardo al Centro elaborazione dati del Dipartimento della pubblica sicurezza le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati e di quelle amministrative, ai fini di cui all'articolo 6 della legge 121/1981, che stabilisce il principio della cooperazione tra le forze di polizia e del loro accesso alle informazioni comuni.

I sopracitati articoli 9, 10, 11 e 12 dettano, invece, le garanzie fondamentali in materia di trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia. In particolare, l'articolo 9 disciplina l'accesso ai dati, limitandolo ai soggetti autorizzati e per le sole finalità istituzionali; l'articolo 10, invece, regola la conservazione e l'aggiornamento dei dati, imponendo la cancellazione delle informazioni non più necessarie mentre l'articolo 11 stabilisce il diritto

dell'interessato di accedere ai propri dati e di chiederne la rettifica o la cancellazione, con la mediazione del Garante per la protezione dei dati personali; l'articolo 12, infine, prevede il controllo del Garante sulla liceità e correttezza del trattamento effettuato dalle forze di polizia.

Il **comma 2** dispone che, per le medesime finalità attuative del regolamento, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno sia allocato il **punto di accesso nazionale** designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358. Il punto di accesso assicura la comunicazione a Eurodac dei dati e delle informazioni previste dal regolamento, consentendo di inserire e aggiornare direttamente, anche mediante soluzioni informatiche dedicate, i dati detenuti dal CED, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-*septies*, del testo unico dell'immigrazione (riguardo al quale si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 12), dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g*), del citato D.P.R. n. 242 del 2004, nonché, per quel che concerne le notizie sui minori, sullo *status* dell'interessato e sul conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla Commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.

Il **comma 3** demanda a uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, l'attuazione di una serie di disposizioni del regolamento (UE) 2024/1358. In particolare:

- designa, sulla base della lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025, **l'autorità di verifica a fini di contrasto** di cui all'articolo 6 del regolamento cioè l'organo, allocato presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, che deve controllare, prima di trasmettere la richiesta al sistema centrale, che sussistano effettivamente le condizioni previste dal regolamento per l'accesso ai dati Eurodac a fini di indagine su terrorismo o reati gravi. L'autorità di verifica è indipendente e distinta dalle unità che materialmente richiedono l'accesso, e non riceve istruzioni da queste trattandosi, dunque, di una funzione di controllo interno come garanzia procedurale a tutela dei dati biometrici trattati, sul modello già previsto dal regolamento Eurodac del 2013. La stessa lettera designa poi le autorità designate a fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1 cioè le autorità nazionali responsabili della prevenzione, dell'accertamento o dell'indagine di reati di terrorismo o di altri

reati gravi, abilitate a richiedere il confronto con i dati Eurodac, ad esclusione delle agenzie che si occupano solo di *intelligence* per la sicurezza nazionale, nonché le unità operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, cioè le articolazioni interne di tali autorità incaricate di presentare in concreto le richieste di accesso. La disposizione fa salvo quanto già stabilito, per finalità analoghe, dai decreti adottati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 1-*quinqüies*, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, che avevano già designato le medesime tipologie di autorità per altri due sistemi europei quali l'EES (*Entry/Exit System*, istituita dal regolamento (UE) 2017/2226), che registra elettronicamente gli ingressi, le uscite e i respingimenti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne sostituendo la timbratura manuale dei passaporti e calcolando automaticamente la durata del soggiorno autorizzato, e l'ETIAS (*European Travel Information and Authorisation System*, prevista dal regolamento (UE) 2018/1240), il sistema di pre-autorizzazione al viaggio per i cittadini di paesi terzi esenti da visto, analogo all'ESTA statunitense, che valuta preventivamente i rischi di sicurezza, immigrazione irregolare e salute pubblica. La norma evita così di duplicare le designazioni già effettuate per EES ed ETIAS, riutilizzandole anche per Eurodac (lettera a);

Si precisa che la lista sopracitata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea è pubblicata dalla Commissione europea in adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 61 del regolamento, che impone agli Stati membri di notificare le proprie autorità designate, le unità operative e l'autorità di verifica entro il 12 settembre 2024 e costituisce la prima pubblicazione annuale prevista dalla medesima disposizione e riporta le designazioni notificate da tutti gli Stati membri.

- individua le **modalità con cui le autorità competenti per i visti accedono all'Eurodac in sola lettura** ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, nonché le modalità con cui gli uffici detentori del dato effettuano la registrazione iniziale dei dati del richiedente protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento, e i successivi aggiornamenti della medesima serie di dati, ai sensi dell'articolo 16, tra cui l'indicazione dello Stato membro competente, la data di arrivo a seguito di un trasferimento o la data di allontanamento, anche mediante soluzioni informatiche dedicate (lettera b);
- individua le **procedure di adozione delle misure di sicurezza dei dati** e del **relativo piano di sicurezza** previste dell'articolo

48 del regolamento, le **procedure di registrazione e documentazione delle richieste di confronto** a fini di contrasto, necessarie a verificarne a posteriori l'ammissibilità a norma dell'articolo 51 del regolamento, e le **procedure per il trasferimento di dati a un paese terzo ai soli fini dell'identificazione** di un cittadino di paese terzo il cui soggiorno sia irregolare e del rilascio di un documento di viaggio in vista del rimpatrio ai sensi dell'articolo 50 del regolamento. Si tratta di una stretta eccezione al divieto generale, posto dall'articolo 49 del regolamento, di comunicare dati Eurodac a paesi terzi. Il trasferimento è dunque ammesso solo con l'accordo dello Stato membro d'origine, previa informazione dell'interessato, e resta in ogni caso vietato rivelare al paese terzo il fatto che la persona abbia presentato domanda di protezione internazionale (lettera c);

- disciplina le **modalità tecniche** con cui gli uffici detentori del dato effettuano, attraverso i medesimi sistemi individuati ai sensi della lettera b), le operazioni di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac. Per quel che concerne le operazioni di modifica e di cancellazione la prima attua il diritto di rettifica dell'interessato di cui all'articolo 43 del regolamento mentre la seconda riguarda sia la cancellazione automatica al termine dei periodi di conservazione, sia la cancellazione anticipata nei casi previsti dal regolamento, ad esempio quando l'interessato acquisisce la cittadinanza di uno Stato membro (articoli 29 e 30 del regolamento) (lettera d).

Il **comma 4** prevede che i decreti di cui al comma 3 siano emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro **centottanta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Il **comma 5**, infine, reca una clausola di interpretazione e coordinamento a norma della quale ove leggi, regolamenti, decreti o altri provvedimenti facciano riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, il riferimento si intende ora al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358, in attuazione dell'articolo 62 di quest'ultimo.

Sul piano finanziario, secondo quanto indicato dalla relazione tecnica, agli oneri connessi alla gestione e all'interconnessione delle banche dati si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie già impiegate a legislazione vigente. Per l'attivazione dei collegamenti di interoperabilità tra il centro elaborazione dati e il sistema automatizzato di identificazione

delle impronte e delle immagini facciali, la relazione tecnica stima un costo di circa 160.000 euro per il 2026 e di circa 1,8 milioni di euro per il triennio 2027-2029, da coprire nell'ambito del progetto *Police One* attraverso fondi europei POC; gli interventi di adeguamento dei sistemi applicativi necessari alla comunicazione dei dati al nuovo Eurodac sono stati realizzati nell'ambito dei contratti di manutenzione già in essere per l'infrastruttura AFIS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

• **Regolamento (UE) 2024/1358 (Regolamento Eurodac)**

Il Regolamento (UE) 2024/1358 istituisce una versione profondamente rinnovata e ampliata del sistema "Eurodac". Questo sistema, originariamente concepito per supportare la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle domande di asilo, diviene uno strumento polifunzionale per la gestione della migrazione, dell'asilo e della sicurezza nell'Unione Europea.

Scopo e Ambito di Applicazione

L'articolo 1 del regolamento definisce gli scopi del sistema Eurodac. La sua finalità è quella di supportare in modo integrato le politiche dell'Unione in materia di asilo, migrazione e sicurezza.

Tra gli obiettivi principali rientrano:

- **Supporto al sistema di asilo:** Concorrere alla determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale, ai sensi del Regolamento (UE) 2024/1351.
- **Gestione dei Programmi di Reinsediamento:** Facilitare l'applicazione del Regolamento (UE) 2024/1350 sul reinsediamento e l'ammissione umanitaria.
- **Controllo della Migrazione Irregolare:** Aiutare a controllare l'immigrazione irregolare, individuare i movimenti secondari all'interno dell'UE e identificare i cittadini di paesi terzi o apolidi in soggiorno irregolare per l'adozione delle misure appropriate.
- **Protezione dei Minori:** Contribuire alla protezione dei minori, anche nel contesto delle attività di contrasto.
- **Contrasto a Reati Gravi:** Fornire alle autorità designate degli Stati membri e a Europol uno strumento per confrontare dati biometrici e alfanumerici ai fini della prevenzione, accertamento o indagine di reati di terrorismo e altri reati gravi.
- **Identificazione e Interoperabilità:** Contribuire alla corretta identificazione delle persone registrate tramite l'Archivio Comune di Dati di Identità (CIR) e supportare gli obiettivi del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e del Sistema di informazione dei visti (VIS).
- **Statistiche:** Produrre statistiche per un'elaborazione delle politiche basata su elementi concreti.
- **Protezione Temporanea:** Contribuire all'attuazione della Direttiva 2001/55/CE sulla protezione temporanea.

Categorie di Persone Registrate:

Il Regolamento estende l'obbligo di rilevamento biometrico a nuove categorie e prevede un'età minima per il rilevamento pari a **6 anni**.

Categoria	Riferimento Normativo	
Richiedenti protezione internazionale	Capo Articolo 15	II,
Persone registrate per una procedura di ammissione (reinsediamento/ammissione umanitaria)	Capo Articolo 18	III,
Persone ammesse tramite un programma nazionale di reinsediamento	Capo Articolo 20	III,
Persone rintracciate dopo un attraversamento irregolare di una frontiera esterna	Capo Articolo 22	IV,
Persone in condizione di soggiorno irregolare in uno Stato membro	Capo Articolo 23	V,
Persone sbarcate a seguito di un'operazione di ricerca e soccorso	Capo Articolo 24	VI,
Beneficiari di protezione temporanea	Capo Articolo 26	VIII,

Architettura del Sistema e Dati Trattati

L'articolo 3 delinea un'architettura basata su interoperabilità e sicurezza. Ogni Stato membro, così come Europol, dispone di un unico punto di accesso. Le serie di dati relative alla stessa persona sono collegate per tracciare i percorsi e prevenire l'uso di identità multiple (Art. 3, par. 6).

Tipo di Dato	Descrizione
Dati Biometrici	Impronte digitali e immagine digitale del volto di qualità sufficiente per il confronto automatizzato.
Dati Alfanumerici	Dati di identità (cognomi, nomi, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso), dettagli del documento di viaggio/identità, Stato membro d'origine, luogo e data della domanda/rintraccio.
Dati Documentali	Ove disponibile, una copia a colori scansionata di un documento di identità o di viaggio, con un'indicazione della sua autenticità.
Dati di Stato	Informazioni specifiche sulla procedura, come lo Stato membro competente, lo stato di ricollocazione, la data di partenza dal territorio UE, o l'esito di una domanda.
Segnalazione di Sicurezza	Un'indicazione specifica (Articolo 17, paragrafo 2, lett. i)) che la persona potrebbe costituire una minaccia per la sicurezza interna se è violenta, armata illegalmente o sospettata di essere coinvolta in reati di terrorismo o altri reati gravi.

Obbligo di Rilevamento dei Dati Biometrici (Articolo 13):

Gli Stati membri sono tenuti a rilevare i dati biometrici di tutte le persone rientranti nell'ambito di applicazione a partire dai sei anni di età. La procedura deve rispettare la dignità e l'integrità fisica della persona. La legislazione nazionale deve prevedere misure effettive, proporzionate e dissuasive per garantire il rispetto di tale obbligo, che possono includere il ricorso alla coercizione come ultima istanza.

Disposizioni Speciali per i Minori (Articolo 14):

Il rilevamento dei dati biometrici sui minori deve essere effettuato da funzionari specificamente formati, con modalità adatte all'età e nel pieno rispetto dell'interesse superiore del minore. I minori devono essere accompagnati da un familiare adulto o, se non accompagnati, da un rappresentante designato. Nei confronti dei minori non è utilizzata la forza, sebbene un grado proporzionato di coercizione sia possibile come ultima risorsa, nel rispetto della dignità del minore.

Periodi di Conservazione dei Dati (Articolo 29):

I tempi di conservazione variano in base alla categoria per garantire il principio di proporzionalità. È prevista la cancellazione anticipata in caso di acquisizione della cittadinanza (Art. 30).

Categoria della Persona	Periodo di Conservazione
Richiedenti protezione internazionale	10 anni dalla data di trasmissione
Persone cui è stata riconosciuta protezione internazionale (tramite reinsediamento)	5 anni dalla data di trasmissione
Persone cui è stata rifiutata l'ammissione o la cui procedura è stata interrotta	3 anni dalla data di trasmissione
Persone rintracciate (attraversamento irregolare, soggiorno irregolare, ricerca e soccorso)	5 anni dalla data di trasmissione
Beneficiari di protezione temporanea	1 anno (prorogabile annualmente per la durata della protezione)

Accesso a Fini di Contrasto

Il Capo XI prevede la possibilità di accesso a Eurodac per le autorità di contrasto e per Europol, con l'obiettivo di combattere il terrorismo e altri reati gravi.

Condizioni per l'Accesso (Articoli 33 e 34):

L'accesso non è sistematico ma subordinato a una procedura rigorosa e a una richiesta motivata in formato elettronico, che deve soddisfare cumulativamente le seguenti condizioni:

1. Il confronto deve essere necessario per la prevenzione, l'accertamento o l'indagine di un reato di terrorismo o un altro reato grave.
2. Deve essere stato effettuato un controllo preventivo nelle banche dati nazionali e, se tecnicamente disponibili, nei sistemi di identificazione

dattiloscopica degli altri Stati membri ai sensi della Decisione 2008/615/GAI (a meno che non vi siano fondati motivi di ritenere che ciò non sia utile).

3. La richiesta deve riguardare un caso specifico e persone specifiche (non sono ammesse ricerche di massa).

4. Devono esistere fondati motivi per ritenere che il confronto fornirà un contributo sostanziale all'indagine, ad esempio se si sospetta che l'autore o la vittima del reato rientri in una delle categorie registrate in Eurodac.

Interoperabilità con Altri Sistemi UE

Il regolamento posiziona Eurodac come il fulcro dell'architettura di interoperabilità dei sistemi informatici dell'UE per la gestione delle frontiere, della migrazione e della sicurezza.

- **Archivio Comune di Dati di Identità (CIR):** Eurodac contribuisce al CIR con i dati di identità e biometrici delle persone registrate. Ciò consente al **Portale di Ricerca Europeo (ESP)** di effettuare una ricerca simultanea su più sistemi (Eurodac, EES, VIS, ETIAS, ECRIS-TCN) per verificare l'identità di una persona o rilevare identità multiple.

- **ETIAS (Sistema Europeo di Informazione e Autorizzazione ai Viaggi):** A partire dal 12 giugno 2026, l'ETIAS interrogherà Eurodac durante il trattamento automatizzato delle domande di autorizzazione ai viaggi per verificare se il richiedente è registrato in Eurodac come persona che ha lasciato il territorio UE a seguito di una decisione di rimpatrio (Articolo 8).

- **VIS (Sistema di Informazione Visti):** Eurodac è collegato all'ESP per consentire al VIS di interrogare la banca dati durante l'esame delle domande di visto, al fine di verificare la coerenza delle informazioni fornite (Articolo 11).

- **eu-LISA:** L'Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia è responsabile della gestione operativa di Eurodac, garantendone il funzionamento tecnico e la sicurezza (Articolo 4).

Protezione dei Dati e Diritti degli Interessati

Il regolamento prevede un sistema di garanzie per la protezione dei dati personali, in linea con il GDPR (Regolamento UE 2016/679) e la Direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di contrasto (Direttiva UE 2016/680).

Diritto all'Informazione (Articolo 42)

Gli Stati membri sono tenuti a informare le persone, in una lingua a loro comprensibile, in merito al trattamento dei loro dati in Eurodac, alle finalità, al periodo di conservazione e ai loro diritti. A tal fine, è previsto un opuscolo comune.

Diritti degli Interessati (Articolo 43)

Le persone i cui dati sono registrati in Eurodac hanno il diritto di accedere ai propri dati, chiederne la rettifica se inesatti, il completamento o la cancellazione se trattati illecitamente. Tali diritti devono essere esercitati tramite le autorità competenti dello Stato membro.

Divieto di Trasferimento a Paesi Terzi (Articolo 49)

I dati ottenuti da Eurodac non possono essere trasferiti a paesi terzi, organizzazioni internazionali o soggetti privati

Eccezione per Fini di Rimpatrio (Articolo 50)

In deroga al divieto generale, i dati possono essere trasferiti a un paese terzo a condizioni molto rigorose e solo allo scopo di identificare una persona e rilasciare documenti di viaggio per il suo rimpatrio. Tale trasferimento richiede l'accordo dello Stato membro d'origine ed è soggetto a severe garanzie di protezione dei dati.

Supervisione (Articoli 44-46)

Le attività di trattamento dei dati sono soggette al controllo delle autorità nazionali per la protezione dei dati e del Garante Europeo della Protezione dei Dati (EDPS), che cooperano per garantire un monitoraggio coordinato del sistema

Il regolamento è entrato in vigore l'11 giugno 2024 e le sue disposizioni principali si applicano a decorrere dal **12 giugno 2026**.

Le disposizioni relative alla registrazione dei beneficiari di protezione temporanea (Articolo 26) si applicano a decorrere dal **12 giugno 2029**.

Articolo 14

(Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 e al decreto legislativo n. 150 del 2011)

L'**articolo 14** modifica la disciplina relativa alle **sezioni specializzate** dei tribunali in materia di immigrazione e protezione internazionale, riconducendo a tali sezioni la **competenza sulla convalida del trattenimento** dei richiedenti protezione internazionale e su ulteriori misure restrittive, precedentemente attribuita alla Corte d'appello.

L'**articolo 14** reca modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, che ha istituito le **sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione** dei cittadini dell'Unione europea (v. box di approfondimento, *infra*).

In primo luogo, la **lettera a), numero 1**, interviene sul comma 1 dell'articolo 3 del citato decreto legge inserendo, dopo la lettera c), tre nuove lettere che **ampliano la competenza per materia delle sezioni specializzate**. Sono quindi attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate:

- i procedimenti per la **convalida del** provvedimento con il quale il questore dispone il **trattenimento** o la proroga del trattenimento del **richiedente protezione internazionale** (nuova lettera *c-bis*),
- i procedimenti per la **convalida** del provvedimento con il quale il questore dispone **delle misure alternative al trattenimento** (nuova lettera *c-ter*);
- i procedimenti di **reclamo** avverso il provvedimento con cui il prefetto autorizza il richiedente a **risiedere in un luogo specifico** e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza (nuova lettera *c-quater*).

Il medesimo **numero 1** aggiorna inoltre, alla lettera *e-bis*) del comma 1 del medesimo articolo 3, il richiamo al diritto dell'Unione europea, sostituendo il riferimento al regolamento (UE) n. 604/2013 con quello al **regolamento (UE) 2024/1351**.

La lettera *e-bis*) devolve alle sezioni specializzate le controversie sull'impugnazione dei provvedimenti dell'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Il regolamento (UE) n. 604/2013 (cd. Dublino III) è abrogato e sostituito – nell'ambito del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo – dal

regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell'asilo e della migrazione: l'aggiornamento del richiamo adegua la disposizione interna al nuovo quadro europeo.

La **lettera a)**, **numeri 2 e 3**, dunque, **sopprime** il **comma 4-bis** dell'articolo 3 ed elimina, al comma 4, il rinvio a tale comma. Ne consegue il venir meno della riserva di **composizione collegiale** per le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e per quelle sulla determinazione dello Stato competente, che restano così attratte alla regola generale della **composizione monocratica** del tribunale.

Il comma 4 dell'articolo 3 prevede che, in deroga all'articolo 50-bis, primo comma, numero 3), del codice di procedura civile, nelle controversie devolute alle sezioni specializzate il tribunale giudichi in composizione monocratica. Il previgente comma 4-bis introduceva un'eccezione, prescrivendo la composizione collegiale per le controversie di cui all'articolo 35 del d.lgs. n. 25 del 2008 (riconoscimento della protezione internazionale) e per quelle aventi a oggetto i provvedimenti di determinazione dello Stato competente. La soppressione del comma 4-bis e l'espunzione della clausola di salvezza dal comma 4 generalizzano dunque la composizione monocratica a tutte le controversie dell'articolo 3.

La relazione illustrativa motiva la generalizzazione della composizione monocratica con la necessità di assicurare speditezza nell'organizzazione della fase decisoria dei molteplici procedimenti assegnati alle sezioni specializzate, in particolare alla luce delle procedure accelerate di frontiera previste dal Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo, che ne impongono la conclusione in tempi celeri anche per le fasi di rimedio giurisdizionale.

Conseguentemente alle modifiche apportate dalla lettera a), la **lettera b)** abroga l'**articolo 5-bis** del decreto-legge n. 13 del 2017, che attribuiva alla **corte d'appello** la competenza sulla convalida del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale e delle relative misure.

L'articolo 5-bis era stato introdotto dal decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, che aveva trasferito alla corte d'appello la competenza sulla convalida dei provvedimenti di trattenimento del richiedente asilo adottati ai sensi degli articoli 6, 6-bis e 6-ter del d.lgs. n. 142 del 2015 e dell'articolo 10-ter del testo unico dell'immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), nonché sulla convalida delle misure ad esso alternative. Per maggiori approfondimenti v. box *infra*.

Le sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea: evoluzione normativa delle competenze e della composizione

Il [d.l. 17 febbraio 2017, n. 13](#) ha istituito, presso i tribunali ordinari aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte d'appello, sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. L'art. 3 del decreto ha definito la **competenza** per materia di tali sezioni. Sul versante della libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, le sezioni erano competenti per le **controversie relative al mancato riconoscimento del diritto di soggiorno** sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri o dei loro familiari, nonché per quelle aventi ad oggetto **l'impugnazione dei provvedimenti di allontanamento** per motivi imperativi di pubblica sicurezza o per gli altri motivi di pubblica sicurezza previsti dalla disciplina di attuazione della direttiva 2004/38/CE (d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30), ivi compresi i procedimenti di convalida dei relativi provvedimenti esecutivi.

Sul versante della protezione internazionale e dell'immigrazione, le sezioni erano competenti per le **controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale e della protezione umanitaria**, nonché per i procedimenti di **convalida** del provvedimento con il quale il questore dispone il **trattenimento** o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale, sia nelle procedure ordinarie sia in quelle di frontiera e di identificazione, sia infine in quelle di determinazione dello Stato competente ai sensi del Regolamento UE n. 604/2013 (c.d. Regolamento Dublino III); per le **controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari**, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare (art. 30, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286); e, per effetto di un'integrazione introdotta in sede di conversione, per le controversie aventi ad oggetto **l'impugnazione delle decisioni di trasferimento adottate dall'Unità Dublino**. Erano altresì attribuite alle sezioni specializzate le controversie in materia di **accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana**, nonché i procedimenti connessi a quelli di cui ai commi precedenti dello stesso art. 3.

Con riguardo alla sola protezione umanitaria, si segnala che la relativa competenza ha subito una ridefinizione per effetto del d.l. 4 ottobre 2018, n. 113, il quale, abolendo il permesso di soggiorno per motivi umanitari e introducendo forme tipizzate di protezione speciale, ha modificato il quadro sostanziale di riferimento entro cui quella competenza operava.

Quanto alla **composizione dell'organo** giudicante, il decreto introduceva una deroga al principio generale di collegialità stabilito dall'art. 50-*bis*, primo comma, n. 3, c.p.c., prevedendo che le sezioni specializzate in materia di immigrazione giudicassero di regola in **composizione monocratica**, con la sola **eccezione** delle controversie aventi ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale e l'impugnazione dei provvedimenti dell'Unità Dublino, per le quali era prescritta la composizione collegiale.

Su tale assetto è intervenuto il [d.l. 11 ottobre 2024, n. 145](#) che ha profondamente innovato la disciplina in materia. Il primo ordine di modifiche ha inciso sulla **composizione** delle sezioni specializzate per i giudizi in materia di protezione internazionale, **eliminando la residua riserva di collegialità** e uniformando il regime a quello monocratico anche per tali controversie, con contestuale previsione, nella versione originaria del decreto, di un reclamo davanti alla Corte d'appello avverso i decreti resi ai sensi dell'art. 35-*bis* del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25. Tale strumento di impugnazione è stato tuttavia soppresso nel corso dell'esame parlamentare di conversione, sicché il decreto reso in composizione monocratica dalla sezione specializzata rimane soggetto esclusivamente al ricorso per cassazione.

Il secondo ordine di modifiche ha inciso sulla ripartizione delle competenze, **sottraendo alle sezioni specializzate dei tribunali la cognizione dei procedimenti di convalida del trattenimento e trasferendola alle Corti d'appello** nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, le quali giudicano in composizione monocratica (art. 5-*bis* del decreto legge n. 145 del 2024). Nello specifico si tratta dei provvedimenti di trattenimento e di proroga del trattenimento dei richiedenti protezione internazionale adottati ai sensi degli artt. 6, 6-*bis* e 6-*ter* del d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, e dell'art. 10-*ter*, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998.

Per effetto di tale riassetto, le sezioni specializzate dei tribunali **conservano la competenza per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti di diniego della protezione internazionale** di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 25/2008, anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale ai sensi dell'art. 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Si ricorda che disposizioni del Capo IV del d.l. n. 145/2024 sono state oggetto di alcune pronunce della Corte costituzionale. Con [sentenza n. 39 del 2025](#), la Corte costituzionale aveva già dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., del meccanismo di ricorso per cassazione introdotto dall'art. 18-*bis*, comma 1, lett. b), n. 2, del decreto, nella parte in cui rinviava alle disposizioni sul procedimento in materia di mandato d'arresto europeo (MAE) relative all'ipotesi del consenso della persona richiesta in consegna, anziché a quelle della versione ordinaria della medesima procedura. Con la successiva [sentenza n. 205](#), depositata il 29 dicembre 2025, la Corte costituzionale ha invece dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d'appello di Lecce, in composizione monocratica, con otto ordinanze del 2025, concernenti le disposizioni del d.l. n. 145/2024 che avevano trasferito la competenza per la convalida del trattenimento dei richiedenti asilo dalle sezioni specializzate dei tribunali distrettuali alle Corti d'appello. I giudici rimettenti avevano censurato tale spostamento di competenza in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost., deducendo, tra l'altro, la violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge e la rottura dell'unitarietà della cognizione in materia di asilo, determinata dalla scissione tra il giudice competente nel merito sul riconoscimento del diritto — le sezioni specializzate — e quello competente sulla

convalida del trattenimento — la Corte d'appello. La Corte costituzionale ha ritenuto tali questioni non fondate, valorizzando la discrezionalità del legislatore nella distribuzione della competenza e escludendo che la specializzazione del giudice costituisca un requisito costituzionalmente imposto per la convalida di provvedimenti limitativi della libertà personale di natura non penale.

Articolo 15
***(Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale)***

L'**articolo 15** autorizza il Ministero dell'interno, per gli anni 2027 e 2028, all'assunzione a tempo determinato di 240 unità di personale con qualifica di funzionario e di 77 unità di personale con qualifica di assistente (mediante concorso pubblico o scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato) ovvero all'utilizzo di prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro. Siffatto personale è destinato alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, onde potenziare lo svolgimento delle procedure di frontiera.

L'**articolo 15** reca disposizione tesa ad un **incremento delle risorse di personale** del sistema nazionale **per il riconoscimento della protezione internazionale**.

Il **comma 1** autorizza infatti il **Ministero dell'interno**, per gli anni **2027 e 2028**, all'assunzione a tempo determinato di **240 unità di personale con qualifica di funzionario e 77 unità di personale con qualifica di assistente**.

L'assunzione è prevista avvenire mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato.

Concorrente autorizzazione è all'utilizzo (nel limite delle risorse autorizzate) di **prestazioni di lavoro con contratto a termine, per il tramite di una o più agenzie di somministrazione di lavoro**, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027. Questo, in deroga al limite di spesa vigente per l'avvalimento di tale personale da parte delle pubbliche amministrazioni ('tetto' di spesa disposto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010).

L'autorizzazione circa l'assunzione o utilizzo di personale dettata dalla disposizione in esame, è destinata a potenziare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera.

L'**autorizzazione di spesa** – recata dal **comma 2** – ammonta a 657.211 euro per l'anno 2026 e 19,64 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Ai relativi oneri si provvede:

a) quanto a 657.211 euro per l'anno 2026 e 11,14 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della

gestione (nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: cfr. l'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014);

b) quanto a 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa (anch'esso nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze: cfr. l'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012).

Si ricorda che per l'anno 2026, le risorse sopra ricordate sono da intendersi aggiuntive rispetto a quelle già stanziare dalla legge n. 199 del 2025 (cfr. il suo articolo 1, comma 317). Quest'ultima reca una autorizzazione di 14,61 milioni nel 2026, per l'utilizzazione di prestatori di lavoro tramite agenzie di somministrazione di lavoro con contratto a termine, da parte della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Il sistema nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale è articolato, com'è noto, nelle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (le quali possono a loro volta essere articolate in Sezioni territoriali) e nella Commissione nazionale per il diritto di asilo. La loro disciplina è posta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 25 del 2008.

L'incremento di personale previsto le Commissioni territoriali dalla disposizione in esame consegue al regolamento (UE) 2024/1348, che ha disciplinato una procedura comune per l'esame delle domande di protezione internazionale nell'Unione europea, nonché alla decisione di esecuzione (UE) 2024/2150 della Commissione europea, del 5 agosto 2024, la quale ha attribuito a ciascuno Stato membro uno specifico obiettivo circa la trattazione delle **procedure di frontiera** obbligatorie.

In particolare, essa ha determinato per l'Italia un numero massimo di domande da esaminare con procedura di frontiera (in aggiunta alle procedure ordinarie, dunque) di 16.032 per il periodo giugno 2026-giugno 2027, e di 24.048 per il periodo giugno 2027-ottobre 2027.

Al fine di assicurare l'attuazione di tali procedure di frontiera, si legge nella relazione tecnica, è prevista l'attivazione di 24 ulteriori Sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dedicate alla gestione delle relative procedure.

Si procede a tal fine all'assunzione di personale a tempo determinato, a detta della medesima relazione tecnica, "nelle more dell'assegnazione di personale a tempo indeterminato".

L'autorizzazione al reclutamento o utilizzo di personale oggetto del comma 1 dell'articolo in commento, è contenuta altresì nel disegno di legge (A.S. n. 1869) recane "Disposizioni in materia di immigrazione e

protezione internazionale, nonché disposizioni per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024”.

Il citato regolamento (UE) 2024/1348, che stabilisce una procedura comune per il riconoscimento della protezione internazionale nell’Unione (cd. regolamento procedure), fa parte infatti del novero di atti che compongono il “Patto dell’Unione europea sulla migrazione e l’asilo” (insieme con: la direttiva (UE) 2024/1346, norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale; il regolamento (UE) 2024/1347, norme sull’attribuzione della qualifica di beneficiario della protezione internazionale, su uno *status* uniforme per i rifugiati o i titolari della protezione sussidiaria e sul contenuto di tale protezione; regolamento (UE) 2024/1349, procedura di rimpatrio alla frontiera; regolamento (UE) 2024/1351, gestione asilo e migrazione; regolamento (UE) 2024/1359, situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo; regolamento (UE) 2024/1356, accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne; regolamento (UE) 2024/1358, istituzione del sistema “Eurodac” per il confronto dei dati biometrici).

Articolo 16

(Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione)

L'**articolo 16** dispone l'istituzione di un **ufficio per il processo stralcio** relativamente a ciascuna delle sezioni specializzate, presenti presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello, in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. Tale istituzione è finalizzata a una più celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del [decreto-legge n. 13 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 46 del 2017](#), a esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026.

L'**articolo 16** dispone l'istituzione di un ufficio per il processo stralcio presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 13 aprile 2017, n. 46](#).

A riguardo, si ricorda che, ai sensi del citato decreto-legge, tali sezioni specializzate operano in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello.

Il **comma 1** sancisce l'introduzione dei predetti uffici per il processo stralcio, specificando che essi vengano istituiti presso ciascuna delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello. Il medesimo comma evidenzia, inoltre, la finalità di tale previsione e le materie oggetto di ambito applicativo, affermando l'obiettivo di rendere più celere la definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato [decreto-legge n. 13 del 2017](#), a esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026. Quanto alla composizione dell'Organo giudicante, inoltre, si dispone che sia monocratica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del [decreto-legge n. 13 del 2017](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge n. 46 del 2017](#).

Si specifica, quanto alle predette materie, che si fa riferimento a:

a) le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno sul territorio nazionale in favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari di cui all'[articolo 8 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30](#);

b) le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per gli altri motivi di pubblica sicurezza di cui all'[articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30](#), ovvero per i motivi di cui all'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, nonché per i procedimenti di convalida dei provvedimenti previsti dall'[articolo 20-ter del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30](#);

c) le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'[articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

c-bis) i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;

c-ter) i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;

c-quater) i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;

d) le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'[articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#);

d-bis) le controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 19, comma 2, lettere d) e d-bis), 20-bis, [22, comma 12-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

e) le controversie in materia di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché relative agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, di cui all'[articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286](#);

2. Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana.

Quanto alle materie escluse dall'ambito applicativo, si fa riferimento alle controversie specificate dalla lettera e-bis) ed aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

Si ricorda inoltre che, il predetto articolo 3, comma 4, dispone una deroga al principio sancito dall'articolo 50-bis, primo comma, n.3, del [Codice di procedura civile](#), prevedendo la composizione monocratica per le predette materie, ad eccezione di quanto disposto dal successivo comma 4-bis che dispone la forma collegiale per le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del [decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25](#), anche relative al mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, del medesimo decreto legislativo, e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

Al **comma 2** si specifica la definizione di procedimenti pendenti introdotta al comma 1, sancendo che sono tali i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Al **comma 3** la novella prevede che siano almeno tre i giudici onorari di pace, assegnati agli uffici del processo di cui al comma 1, ai quali è delegata dal giudice assegnatario la trattazione dei procedimenti in oggetto nonché l'adozione di provvedimenti definitivi. Tale delega avviene in deroga al generale divieto sancito dall'articolo 10, comma 12, del [decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116](#). Il provvedimento di assegnazione, sempre ai sensi del comma 3, deve inoltre stabilire i criteri da seguire per la delega ed è immediatamente esecutivo.

A riguardo si evidenzia che, nell'ambito della giurisdizione ordinaria, si distinguono i giudici "togati" (che esercitano le funzioni giudiziarie professionalmente, e sono dunque assunti a tempo indeterminato a seguito di concorso pubblico) e i giudici "onorari". In particolare, l'art. 106, secondo comma, della Costituzione, prevede che la "legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli". I magistrati onorari, ai sensi dell'art. 4 [R.D. n. 12 del 1941](#), appartengono all'ordine giudiziario, al pari dei magistrati professionali (c.d. "togati"). L'art. 1, comma 3, [d.lgs. n. 116 del 2017](#) stabilisce, in via generale, che l'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.

In riferimento alla delega di cui al comma 3, è inoltre utile ricordare che, ai sensi dell'articolo 7-bis, comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al [regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12](#), la disciplina inerente la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati

che hanno la direzione di sezioni a norma dell'articolo 47-bis, secondo comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli articoli 47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti sono stabiliti ogni quadriennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte del Primo presidente della Corte di cassazione o dei presidenti delle corti di appello, sentiti il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o i consigli giudiziari. Decorso il quadriennio, l'efficacia del decreto è prorogata fino a che non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati

Il **comma 4** dispone che le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale siano aggiornate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura. Ai fini della ripartizione dei giudici onorari presso gli uffici per il processo stralcio, tale decreto dovrà essere adottato tenendo conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui al predetto articolo 1, comma 1, del [decreto-legge 17 febbraio 2017 n.13](#).

Al **comma 5** si introduce l'obbligo a che i giudici onorari assegnati agli uffici per il processo di stralcio siano destinati, per almeno dodici mesi, esclusivamente alla trattazione dei procedimenti oggetto del presente articolo. È garantita, inoltre, per i medesimi giudici, un'adeguata formazione nelle materie trattate, anche attraverso l'obbligo di attendere ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del predetto [decreto-legge n. 13 del 2017](#).

A riguardo, si ricorda che tali corsi obbligatori vengono organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal [regolamento \(UE\) n. 439/2010](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati.

Al **comma 6** è precisato che, per quanto non derogato dal presente articolo, si applica la normativa prevista dagli articoli 10 e 22 del [decreto legislativo n. 116 del 2017](#).

È utile evidenziare che il predetto articolo 10 dispone la disciplina inerente alla destinazione dei giudici onorari di pace nell'ufficio del processo. In particolare, prevede che la proposta di assegnazione dei giudici onorari di pace all'ufficio per il processo del tribunale sia formulata dal presidente del tribunale secondo quanto previsto dall'articolo 10 stesso e in conformità ai criteri obiettivi indicati in via

generale con delibera del Consiglio superiore della magistratura, avendo riguardo, in particolare, alla funzionalità degli uffici giudiziari.

L'articolo 22, invece, reca disposizioni in materia di formazione dei predetti magistrati, disponendo, in particolare, che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative. Sono inoltre previsti, con cadenza almeno semestrale, corsi di formazione specificamente dedicati ai giudici onorari di pace, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione a tali corsi è motivo di valutazione positiva ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi previsti dai rispettivi ordinamenti.

Il **comma 7** stabilisce che i procedimenti di cui al comma 1 proseguano, fino all'entrata in vigore della presente disposizione e salvo quanto previsto dallo stesso comma 1, nelle forme di cui all'articolo 35-bis del [decreto legislativo n. 25 del 2008](#), previa fissazione di udienza davanti al giudice delegato alla trattazione. Tale udienza potrà essere sostituita dalla trattazione di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del [Codice di procedura civile](#).

A riguardo, si sottolinea che l'articolo 35-bis del [decreto legislativo n. 25 del 2008](#) reca disposizioni in materia di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo che tali controversie siano regolate dalle disposizioni di cui agli [articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile](#), ove non diversamente disposto dall'articolo 35-bis stesso.

Al **comma 8** si limita temporalmente la delega di cui al comma 3, prevedendo che la predetta delega sia possibile entro il 31 ottobre 2029 o, se precedente, fino alla data di definizione dei procedimenti in oggetto. È previsto, in aggiunta, il monitoraggio, a cura del presidente del tribunale, della definizione di tali procedimenti, anche al fine di trasmettere al Ministro della giustizia e al CSM, trascorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, una relazione comparativa circa il rapporto tra pendenze iniziali e procedimenti definiti, arricchita dal riferimento alle presumibili tempistiche necessarie per la totale conclusione dei procedimenti di cui al presente articolo.

Il **comma 9** introduce una misura organizzativa di supporto, stabilendo che il Ministro della giustizia proceda alla proroga di tre mesi, nel limite di milleseicento unità, dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del [decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), convertito, con modificazioni, dalla

[legge 6 agosto 2021, n. 113](#), in deroga all'articolo 19 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#). Tale proroga trimestrale è prevista limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avrà prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. Nell'individuare le unità da prorogare, dovranno essere seguiti i criteri da stabilirsi con decreto del Ministro della giustizia, emanato entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Si ricorda, a riguardo, che l'articolo 11 del [decreto-legge 9 giugno 2021](#) ha previsto che, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle strutture organizzative denominate ufficio per il processo, costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del [decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179](#), convertito con modificazioni, dalla [legge 17 dicembre 2012, n. 221](#), e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), il Ministero della giustizia richieda alla Commissione RIPAM, che può avvalersi di Formez PA, di avviare procedure di reclutamento nel periodo 2021-2024, per l'assunzione di un contingente massimo di 16.500 unità di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga in deroga all'articolo 19 del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#), e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a).

Il predetto [decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80](#), inoltre, all'articolo 13, sempre al fine di assicurare la piena operatività dell'ufficio per il processo e di supportare le linee di progetto di competenza del Ministero della giustizia ricomprese nel PNRR e in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), ha disposto che il Ministero della giustizia richieda di avviare le procedure di reclutamento tramite concorso per titoli e prova scritta, alla Commissione Interministeriale RIPAM, che può avvalersi di Formez PA in relazione a profili professionali non ricompresi tra quelli ordinariamente previsti nell'Amministrazione giudiziaria, nel periodo 2021-2026, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026, per un contingente massimo di 4.745 unità di personale amministrativo non dirigenziale, nel limite di spesa annuo di cui al comma 6.

Il **comma 10**, infine, reca le disposizioni finanziarie a copertura dell'intervento, commisurate in base agli oneri prevedibili per la proroga contrattuale di cui al comma 9 e per il funzionamento delle sezioni stralcio. In particolare, è autorizzata la spesa di 19.740.396 € per l'anno 2026. Tale somma, si specifica, verrà ottenuta attraverso la riduzione per 1.880.390 € del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della [legge 23 dicembre 2014, n. 190](#), iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia nonché attraverso la riduzione per 17.860.000 € dello stanziamento del fondo

speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Articolo 17 **(Disposizioni transitorie)**

L' **articolo 17** detta disposizioni transitorie.

In sede di prima attuazione e fino al 31 ottobre 2026, le questure e gli uffici della polizia di frontiera sono competenti a ricevere, per tutti i richiedenti, la manifestazione della volontà di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda.

La domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.

Al momento della registrazione della domanda, è rilasciato al richiedente il documento nominativo consistente nel permesso di soggiorno per richiesta asilo, valido nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio nazionale.

Infine, ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente, fino alla conclusione dei procedimenti medesimi. Tuttavia il tribunale decide in composizione monocratica, in tutti i procedimenti.

L' **articolo 17** reca alcune **disposizioni transitorie**.

La transizione è connessa all'entrata in vigore di un nuovo quadro normativo, derivante dall'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo.

Essa concerne in particolare la fase di presentazione, registrazione e formalizzazione della domanda di protezione internazionale, nonché i procedimenti amministrativi o giudiziari per i quali la domanda di protezione internazionale sia stata presentata prima del 12 giugno 2026 (termine per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi che costituiscono il Patto dell'Unione sulla migrazione e l'asilo).

Così il **comma 1** prevede che **le questure e gli uffici della polizia di frontiera** siano competenti in ogni caso a **ricevere la manifestazione della volontà** di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti.

Questo, in sede di prima attuazione del Patto e, comunque, fino al 31 ottobre 2026.

Il **comma 2** dispone che la **domanda di protezione internazionale** si consideri **formalizzata** personalmente dal richiedente **al momento della registrazione**.

Questa disposizione, relativa ad un regime transitorio (decorrente dal 12 giugno 2026) in cui la registrazione della domanda valga altresì come sua formalizzazione, è da intendersi volta a consentire l'adeguamento delle specifiche tecniche, onde sia applicabile quanto disposto dal novello articolo 26-ter (introdotto dall'articolo 11 del presente decreto-legge, v. *supra*) del decreto legislativo n. 25 del 2008 come da ultimo modificato, relativo appunto alla formalizzazione delle domande di protezione internazionale.

Il **comma 3** prevede che **al momento della registrazione della domanda di protezione internazionale, il richiedente** ottenga rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2005 – ossia **riceva il permesso di soggiorno per richiesta asilo valido nel territorio nazionale per sei mesi**, rinnovabile fino alla decisione della domanda o comunque per il tempo in cui il richiedente sia autorizzato a rimanere nel territorio nazionale. Tale permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento.

Il **comma 4** dispone in ordine ai **procedimenti** amministrativi o giudiziari avviati in seguito alla presentazione di domanda di protezione internazionale **in data anteriore** al 12 giugno 2026.

Esso prevede che in tal caso continui ad applicarsi la disciplina previgente, fino alla conclusione dei procedimenti medesimi.

Peraltro la **composizione del tribunale** decidente è comunque **monocratica**, per tutti i procedimenti (anche quelli non attribuiti all'ufficio per il processo stralcio, istituito dall'articolo 16 del presente decreto-legge, v. *supra*).

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 18 *(Disposizioni finanziarie)*

L'**articolo 18** stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quanto previsto dagli **articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10**.

L'**articolo 18** prevede che le amministrazioni interessate provvedano agli adempimenti previsti dalle norme contenute nel presente decreto-legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ad eccezione degli **articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10**.

Per il contenuto degli articoli qui sopra richiamati si rinvia alle rispettive schede di lettura del presente *dossier*.

Articolo 19 ***(Entrata in vigore)***

L'articolo 19 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto-legge è dunque vigente dal **12 giugno 2026**.

Ai sensi dell'**articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto**, la legge di conversione (insieme con le eventuali modifiche apportate al decreto in sede di conversione) entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

LE INIZIATIVE DELL'UE ADOTTATE AD INTEGRAZIONE DEL PATTO
(a cura del Servizio Rapporti con l'Unione europea della Camera dei Deputati)

L'attuazione del Patto sulla migrazione e l'asilo è oggetto di un processo di **monitoraggio** condotto sinora dalla Commissione europea con l'adozione di un **piano di attuazione comune** del patto nonché di **tre relazioni periodiche**.

L'**ultima** di tali relazioni, pubblicata l'**8 maggio 2026**, ha segnalato le lacune da colmare, con particolare riguardo all'operatività di **Eurodac**, all'allestimento di strutture per le procedure di frontiera e all'adozione di misure volte a prevenire la fuga e i movimenti secondari (per approfondimenti si rinvia al paragrafo successivo).

Il [Patto sulla migrazione e l'asilo](#) si compone di dieci atti legislativi, per cinque dei quali il termine per il recepimento e l'attuazione nell'ordinamento nazionale è scaduto il **12 giugno 2026** (data di adozione del decreto-legge in esame).

Si tratta della [direttiva](#) recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (**Direttiva accoglienza**) e dei seguenti regolamenti:

1. il [regolamento](#) che istituisce l'“Eurodac” per il confronto dei dati biometrici (Regolamento che istituisce l'**Eurodac**);
2. il [regolamento](#) (Regolamento **Accertamenti alle Frontiere Esterne**) che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di Paesi terzi alle frontiere esterne (cd. *screening*);
3. il [regolamento](#) che stabilisce una unica **procedura comune** e semplificata di **protezione internazionale** nell'Unione (**Regolamento procedure di Asilo**);
4. il [regolamento](#) che stabilisce una procedura di **rimpatrio alla frontiera** (**Regolamento rimpatri**).

Il Patto si compone, inoltre, di **ulteriori regolamenti** che diventeranno esecutivi a partire dal **1° luglio 2026**:

1. un [regolamento](#) sulla gestione dell'asilo e della migrazione (Regolamento **Gestione Asilo e Migrazione**), che sostituisce il cosiddetto regolamento di Dublino;
2. un [regolamento](#) concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo (Regolamento **Crisi e Forza Maggiore**);
3. il [regolamento](#) recante norme sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su

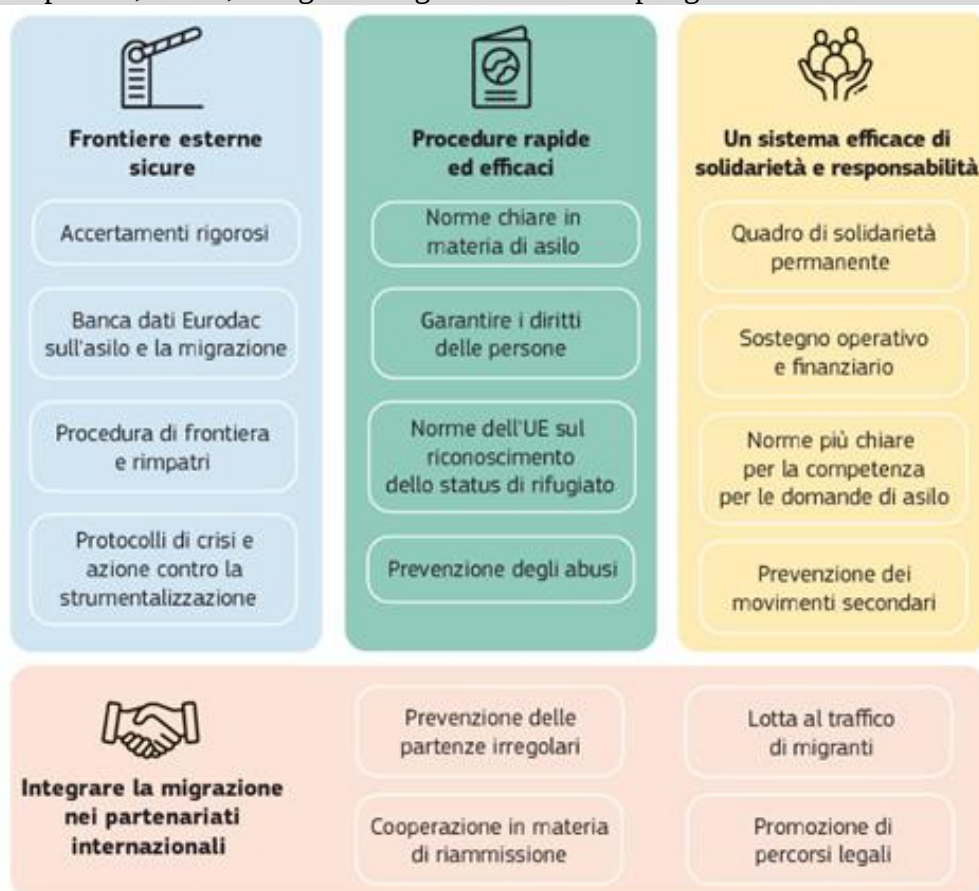
uno *status* uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta (**Regolamento qualifiche**);

Il [regolamento](#) che istituisce un quadro dell'Unione per il **reinsediamento e l'ammissione umanitaria** è invece **immediatamente esecutivo** (solo l'articolo 9, paragrafo 24, di tale regolamento si applicherà a decorrere dal 12 giugno 2026).

Infine, integra il Patto anche il [regolamento](#) che ha trasformato l'Ufficio europeo per l'asilo (*European Asylum Support Office* - EASO) nell'[Agenzia dell'UE per l'asilo](#) (*European Union Agency for Asylum* – EUAA).

L'infografica sottostante riassume i principali elementi di novità del Patto (Fonte: [Commissione europea](#)).

Si precisa, infine, che gli atti legislativi che compongono il Patto forniscono la

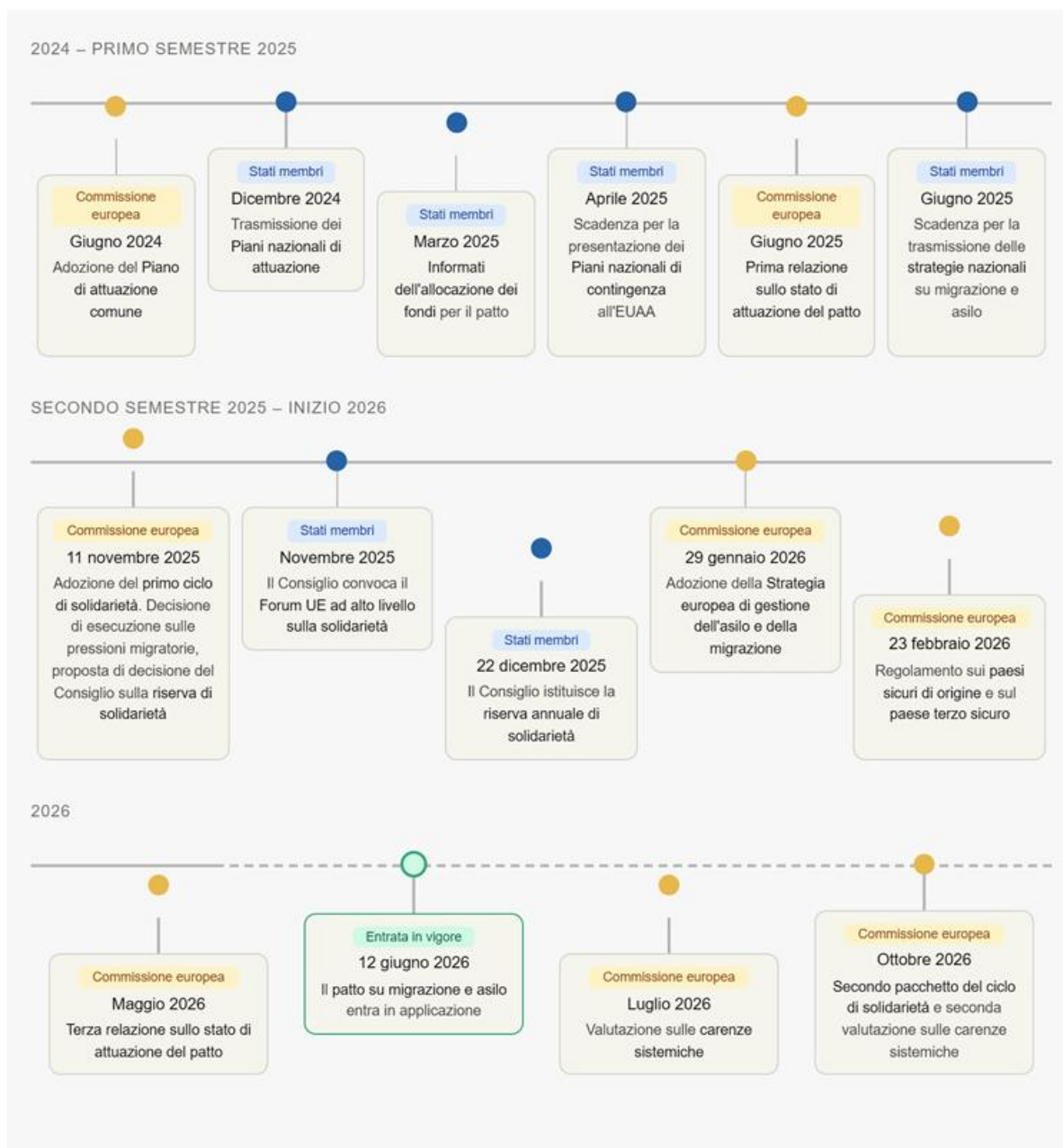


base identificativa e procedurale sulla quale si innesta la risposta penale delineata dalla [proposta](#) di direttiva che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del **favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali** nell'Unione, che intende sostituire la [direttiva 2002/90/CE](#) del Consiglio e la [decisione quadro 2002/946/GAI](#) del Consiglio.

Piano di attuazione comune del Patto

Il richiamato [piano](#) di **attuazione comune** del patto sulla migrazione e l'asilo è stato presentato dalla Commissione in vista della predisposizione dei **piani di attuazione nazionali**.

Di seguito, un'infografica che illustra le principali tappe compiute dalla Commissione europea e dagli Stati membri dall'adozione del Patto.



Come riferito nella [Relazione programmatica](#) sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2025, il Governo italiano ha inviato alla Commissione il proprio piano di attuazione e sono state istituite **due strutture ad hoc**:

- il Comitato di coordinamento nazionale, istituito con decreto del Ministro dell'Interno e composto da rappresentanti delle competenti articolazioni del ministero dell'Interno, del ministero della Giustizia, del ministero dell'Economia e delle Finanze, del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del ministero dell'Istruzione e del Merito, del ministero della Salute;
- una Struttura Tecnica di Missione per l'attuazione del Patto, istituita presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno.

La terza relazione sullo stato di avanzamento dell'attuazione del patto

Nella [terza relazione](#) sullo stato di **avanzamento dell'attuazione del Patto** sulla migrazione e l'asilo, la Commissione europea riconosce il progresso compiuto da molti Stati membri nell'adeguamento della propria legislazione nazionale, nell'istituzione di procedure di controllo e di frontiera obbligatorie, anche con meccanismi indipendenti di monitoraggio dei diritti fondamentali, e nel raggiungimento di una capacità di accoglienza sufficiente. Gli Stati membri hanno, inoltre, compiuto **progressi** nel rafforzamento della loro capacità di garantire l'**efficace gestione dei trasferimenti di responsabilità** allo Stato membro competente per una domanda di asilo e l'attuazione degli impegni di solidarietà.

Allo stesso tempo, la relazione evidenzia che sono necessari ulteriori sforzi per colmare le **lacune rimanenti**, in particolare:

- l'operatività del nuovo **sistema Eurodac**, la banca dati biometrica centrale a sostegno del patto;
- la predisposizione di **strutture** per gli accertamenti e le procedure di frontiera;
- misure per prevenire efficacemente la **fuga** e i movimenti secondari;
- norme in materia di **responsabilità e trasferimenti**, parallelamente all'operatività della prima riserva di solidarietà;
- operatività delle **garanzie giuridiche**, compreso il meccanismo di monitoraggio dei diritti fondamentali.

Un aggiornamento sull'attuazione del patto sulla migrazione e l'asilo, in vista della sua entrata in applicazione, è stato [fornito](#) in occasione del Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) del **4 giugno 2026** dalla Commissione europea, rappresentata dal commissario Magnus Brunner. La Commissione ha anche richiamato l'attenzione sui settori in cui sono necessari ulteriori sforzi per garantire un'applicazione armoniosa degli strumenti giuridici.

Relazione annuale dell'UE sull'asilo e sulla migrazione e meccanismo di solidarietà 2025

Pur esulando dall'oggetto specifico del decreto-legge in esame, si sottolinea che – nell'ambito dell'attuazione del Patto - con la [relazione annuale dell'UE sull'asilo e sulla migrazione](#) la Commissione europea ha avviato il **primo ciclo annuale di gestione della migrazione**.

Contestualmente la Commissione ha adottato una [decisione di esecuzione](#) che determina gli Stati in una **situazione di pressione migratoria**, a **rischio** di pressione migratoria o **interessati** da una situazione migratoria significativa, in conformità al [regolamento](#) sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

L'**Italia**, insieme a **Grecia, Spagna e Cipro** è nell'elenco di Stati membri ritenuti **sotto pressione migratoria**, di cui all'[allegato I](#) alla decisione richiamata.

Il sostegno a disposizione degli Stati membri che si trovano ad affrontare situazioni migratorie varia a seconda che lo Stato membro si trovi in una delle seguenti situazioni:

- **sotto pressione migratoria**, ossia una situazione causata da un **numero di arrivi via terra, aria o mare** o di richieste di cittadini di Paesi terzi o apolidi tale da dare luogo a obblighi sproporzionati per uno Stato membro, tenuto conto della situazione generale nell'Unione, anche in presenza di un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato, e che richiede un'azione immediata, in particolare sotto forma di contributi di solidarietà a norma del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione;
- **a rischio di pressione migratoria**;
- **situazione migratoria significativa** ossia una situazione diversa dalla pressione migratoria in cui l'effetto cumulativo degli arrivi annuali, attuali e passati, di cittadini di paesi terzi o apolidi porta un sistema di asilo, accoglienza e migrazione ben preparato a raggiungere i limiti della sua capacità.

Per determinare se i singoli Stati membri siano soggetti a pressioni migratorie, a rischio di pressioni migratorie o affrontino una situazione migratoria significativa, la Commissione ha elaborato una **metodologia**, discussa anche con gli Stati membri, secondo la quale la **pressione migratoria** dipende dalla **creazione di obblighi sproporzionati** in uno Stato membro tenuto conto della situazione generale nell'Unione. La valutazione ha preso in considerazione un periodo di 12 mesi, dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025. In tale periodo di riferimento, ha rilevato che gli attraversamenti illegali delle frontiere esterne dell'Unione sono diminuiti del 35%, e che dunque la situazione migratoria complessiva nell'Unione continua a migliorare. Anche le domande di protezione

internazionale e i movimenti non autorizzati sono in diminuzione, rispettivamente del 21% e del 25%, secondo una tendenza stabile già osservata nel 2024.

La valutazione ha concluso che la Grecia, la Spagna, l'**Italia** e Cipro sono Stati membri soggetti a pressioni migratorie. La pressione migratoria in Spagna e in Italia è determinata dall'**elevato numero di sbarchi** a seguito di operazioni di ricerca e soccorso (*search and rescue* - SAR). La Commissione ha osservato in particolare che, nel periodo di riferimento dal 1° luglio 2024 al 30 giugno 2025, in Italia la percentuale e il numero assoluto di arrivi a causa di sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni SAR sono stati di entità tale da creare obblighi sproporzionati rispetto alla situazione generale nell'Unione, con circa il 40% del numero totale delle persone sbarcate nell'Unione.

La riserva annuale di solidarietà per il 2026

In base alla valutazione dei criteri quantitativi e qualitativi stabiliti nel Patto, la Commissione europea ha concluso dunque che Cipro, Grecia, Italia e Spagna, in quanto Paesi membri soggetti a pressioni migratorie, possono beneficiare delle misure di cui alla **riserva di solidarietà**.

Le misure di solidarietà sono di tre tipi: **ricollocazioni**, **contributi finanziari** e **misure di solidarietà alternative**. Spetta a ciascuno Stato membro decidere il tipo di misura per il quale intende impegnarsi, compresa la possibilità di una combinazione di diversi tipi di misure.

La relazione e la decisione sono accompagnate dalla [decisione](#) di esecuzione (UE) 2025/2642 del Consiglio che istituisce la **riserva annuale di solidarietà** per il 2026. In questa viene stabilito che:

- il numero di riferimento per la riserva annuale per il 2026 è 21.000 persone per quanto riguarda le ricollocazioni;
- il numero di riferimento per la riserva annuale di solidarietà per il 2026 è 420 milioni di euro per quanto riguarda i contributi finanziari.

Una percentuale indicativa pari al **42%** dei numeri di riferimento di cui sopra è messa a disposizione degli Stati membri individuati come soggetti a pressioni migratorie a causa degli elevati numeri di arrivi derivanti da sbarchi ricorrenti a seguito di operazioni di ricerca e soccorso.

I contributi di solidarietà che ciascuno Stato membro si è impegnato a versare, conformemente all'articolo 13 del regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, sono riportati nell'allegato. Per l'**Italia** sono quantificate **misure di solidarietà alternative** per un valore di **54 milioni di euro**.

Ulteriori iniziative dell'UE in materia di immigrazione, asilo e frontiere esterne

Per rendere ulteriormente operativo, rafforzare e integrare il quadro del patto sono state presentate importanti **proposte legislative** relative al settore dell'**immigrazione, asilo e gestione delle frontiere esterne**, che vengono di seguito brevemente illustrate.

Proposta di regolamento sui rimpatri

La [proposta](#) - [adottata](#) in prima lettura dal Parlamento europeo il **17 giugno 2026** recependo l'accordo definito con il Consiglio in seno al trilogio – è in via di approvazione definitiva da parte del Consiglio.

Prevede la creazione di un **sistema comune europeo di rimpatrio** di cittadini di paesi terzi **presenti illegalmente** nell'UE ed intende sostituire la [direttiva 2008/115/CE](#) ("c.d. **direttiva rimpatri**"), attraverso le seguenti **misure**:

- **procedure comuni** per l'emissione delle decisioni di rimpatrio e l'imposizione di divieti di ingresso;
- un **ordine comune europeo di rimpatrio**, finalizzato ad integrare le decisioni al riguardo emesse dai singoli Stati membri;
- un **meccanismo di riconoscimento reciproco delle decisioni** di rimpatrio, al fine di consentire ad uno Stato membro di riconoscere ed eseguire direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro, senza necessità di avviare una nuova procedura;
- **norme sul rimpatrio forzato** e incentivi al rimpatrio volontario;
- la **possibilità di rimpatriare** i cittadini di Paesi terzi destinatari di un ordine di rimpatrio in un **Paese terzo** con il quale esiste un **accordo o un'intesa** per il rimpatrio ("centri di rimpatrio");
- una **procedura comune di riammissione nel paese terzo**, da avviare sistematicamente e senza indugio dopo l'emissione della decisione di rimpatrio.

Per ulteriori approfondimenti sui contenuti della proposta si rinvia al [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

La proposta è stata esaminata, ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà, dalla XIV **Commissione** che, l'11 giugno 2025, ha adottato un [documento](#) recante una **valutazione conforme**.

La I^a **Commissione "Affari costituzionali"** ha avviato l'esame della proposta, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento, il 30 settembre 2025.

I regolamenti sull'istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell'UE e sul concetto di Paese terzo sicuro

Il **24 febbraio 2026** sono stati adottati il [regolamento](#) (UE) 2026/464 che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'**istituzione di un elenco di Paesi di origine sicuri a livello dell'Unione** e il [regolamento](#) (UE) 2026/463 che modifica il regolamento (UE) 2024/1348 per quanto riguarda l'**applicazione del concetto di Paese terzo sicuro**.

Il primo regolamento anticipa l'applicazione di alcune disposizioni chiave del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo:

- la possibilità di trattare nell'ambito di una procedura di frontiera o di una procedura accelerata le domande presentate da richiedenti che sono cittadini di un Paese terzo per il quale la percentuale di decisioni che concedono la protezione internazionale a livello dell'UE emesse dalle autorità accertanti è pari o inferiore al 20%;
- eccezioni alla designazione dei Paesi terzi sicuri e dei Paesi di origine sicuri (gli Stati membri potranno escludere regioni specifiche o categorie chiaramente identificabili di individui).

Viene inoltre istituito un elenco a livello dell'UE di Paesi di origine sicuri, come previsto all'articolo 62 del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione, che comprende: **Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia**.

Il regolamento sui Paesi terzi sicuri opera la **revisione del concetto di Paese terzo sicuro** al fine di facilitarne l'applicazione nel quadro delle politiche in materia di asilo. Esso assolve a quanto richiesto dall'articolo 77 del regolamento che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione (vedi [supra](#)), il quale ha disposto che, entro il 12 giugno 2025, la Commissione doveva riesaminare il concetto di Paese terzo sicuro e proporre, se ritenuto necessario, modifiche mirate.

Il concetto di Paese terzo sicuro consente agli Stati membri di **rifiutare una domanda di asilo in quanto inammissibile, senza esaminarne il merito**, nel caso in cui i richiedenti asilo avrebbero potuto cercare e, se ammissibili, ricevere protezione internazionale in un Paese terzo considerato sicuro per loro. La revisione è intesa a non rendere più obbligatorio - ai sensi del diritto dell'UE - il collegamento fra il richiedente protezione internazionale e il Paese terzo sicuro.

Nell'applicare il concetto di Paese terzo sicuro, gli Stati membri disporranno infatti di tre opzioni:

1. applicare il concetto in presenza di un collegamento, come definito dal diritto nazionale, in linea con i parametri stabiliti dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE e dalle norme internazionali;

2. applicare il concetto considerando il transito come criterio sufficiente;
3. applicare il concetto sulla base di un accordo o di un'intesa con un Paese terzo sicuro che garantisce che la domanda di asilo di una persona sarà esaminata nel Paese terzo in questione. Non sarà tuttavia possibile applicare il concetto di Paese terzo sicuro sulla base di un accordo o un'intesa nel caso di minori non accompagnati.

Per ulteriori approfondimenti sui contenuti delle proposte in esame si rinvia al [dossier](#) predisposto dal Servizio RUE.

Il 25 giugno 2025 è stato avviato, presso la XIV Commissione, l'esame delle due proposte di regolamento ai fini della verifica di conformità al principio di sussidiarietà. L'esame si è concluso il 23 luglio 2025 con l'approvazione di un [documento](#) recante una valutazione conforme.

Inoltre, il 30 settembre 2025 la I^a Commissione "Affari costituzionali" aveva avviato l'esame congiunto delle due proposte, ai sensi dell'art. 127 del Regolamento.

Il contenzioso pendente presso la Corte di Giustizia dell'UE

Benché la materia non direttamente oggetto del decreto-legge in esame, si segnalano alcuni procedimenti pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'UE e aventi ad oggetto l'interpretazione del diritto dell'UE, anche ai fini della valutazione da parte dei giudici nazionali di misure in materia di gestione dei flussi migratori e di trattenimento di richiedenti protezione internazionale, strettamente connesse al quadro normativo del Patto.

Le [conclusioni](#) presentate l'**11 giugno** 2026 dell'Avvocata generale Medina – nell'ambito di un procedimento aperto da una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma – concernono l'interpretazione della normativa Ue vigente con riferimento al **Protocollo Italia-Albania** e della relativa normativa nazionale di attuazione (cause riunite C-706/25 e C-707/25).

In particolare, nelle conclusioni si sottolinea che nessuna disposizione del diritto dell'UE disciplina la **localizzazione geografica** dei luoghi di trattenimento, lasciando agli Stati membri la **facoltà** di situare tali centri al di fuori del territorio dell'Unione. Tuttavia, nell'esercizio di tale potere discrezionale, gli Stati membri restano obbligati ad assicurare il **rispetto integrale** delle **condizioni** e delle **garanzie** previste dal diritto dell'UE nelle aree che accolgono siffatti centri.

La questione era già stata affrontata nelle [conclusioni](#) dell'Avvocato generale Emiliou rese il 23 aprile 2026 nella causa C-414/25, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di Cassazione, relativamente alla convalida del trattenimento di

due migranti trasferiti in Albania. In quell'occasione, l'Avvocato generale aveva concluso che il diritto dell'UE non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale che disponga il trattenimento in strutture ubicate in uno Stato terzo di un cittadino extra-UE soggetto a procedure di rimpatrio, a condizione che siano garantiti i diritti individuali riconosciuti dal sistema europeo comune di asilo, tra cui il diritto all'**assistenza legale**, alla **vita familiare** e all'**accesso** a un tempestivo **riesame giurisdizionale**.

Si segnala infine la causa C-553/24 (*Assemblée nationale contro Parlamento e Consiglio*), avente ad oggetto l'annullamento del [regolamento](#) UE sulla gestione dell'asilo e della migrazione, promossa per la prima volta da un Parlamento nazionale (su richiesta di una minoranza), ai sensi dell'art. 8 del [Protocollo](#) n. 2 allegato ai Trattati. L'Avvocato generale, nelle [conclusioni](#) presentate il **4 giugno** 2026, ritiene che le ragioni per un **intervento** normativo a livello dell'UE nella materia *de qua* siano **fondate**, aggiungendo che il ricorrente non ha addotto alcun elemento idoneo a confutare tale conclusione per violazione del principio di sussidiarietà.

L'Avvocato generale puntualizza, inoltre, che l'armonizzazione a livello dell'UE del quadro regolatorio non costituisce di per sé una giustificazione sufficiente a favore dell'introduzione di un nuovo *corpus* di norme, dovendosi invece dimostrare che esso rappresenta lo **strumento necessario** per conseguire un **obiettivo specifico e a sé stante** che gli Stati membri non sarebbero in grado di raggiungere autonomamente in modo adeguato.

Si ricorda che le **conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia**, alla quale spetta la decisione definitiva sulle questioni sopra illustrate.